dossier

XIX Legislatura

19 dicembre 2024

LEGGE DI BILANCIO 2025

A.C. 2112-*bis*-A

Sintesi degli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

dossier

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 394/2

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 370/2

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio in sede referente.
*Per ogni emendamento vengono indicati il **numero di presentazione**, il **primo firmatario** e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.*

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

***File**: ID0011b.docx*

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di

Progetti di legge

Legge di bilancio 2025

A.C. 2112-*bis-A*

Sintesi degli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio

Oggetto	*A.C. 2112-bis Art. co.*	*A.C. 2112-bis-A esame referente*	*A.S. 1330 (Legge n. 207/2024)*
PARTE I			
SEZIONE I – MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI			
Risultati differenziali bilancio dello Stato	1	1	1
Misure concernenti l'IRPEF	2, co. 1-8	2, co. 1-8	2-9
Riordino delle detrazioni fiscali in materia di IRPEF	2, co. 9	2, co. 9	10
Detrazioni per familiari a carico	2, co. 10	2, co. 10	11
Regime forfetario		10-bis	12
Detrazioni IRPEF spese di istruzione		10-ter	13
Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA	3	3	14-20
Misure in materia di imposta sui servizi digitali e cripto attività	4	4	21-29
Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni	5	5	30
Assegnazione agevolata beni ai soci		5-bis	31-36
Estromissione dei beni delle imprese individuali		5-ter	37
IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro		5-quater	38-44
Estensione dell'obbligo di utilizzo dell'e-DAS	6	6	45
Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli		6-bis	46-47
Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi	7	7	48-49
Piani di investimento pluriennale per la distribuzione dell'energia elettrica		7-bis	50-53
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici	8	8	54-56
Richiesta introduzione *reverse charge* nei contratti di appalto per la movimentazione di merci		8-bis	57-63
Modifiche alla disciplina in materia di IVA (aliquota ridotta su corsi di attività sportiva alpinistica)		8-bis	64-65
Pagamento effettuato con strumenti elettronici		8-bis	66-67

Oggetto	*A.C. 2112-bis Art. co.*	*A.C. 2112-bis-A esame referente*	*A.S. 1330 (Legge n. 207/2024)*
Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute		8-bis	68-69
Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie		8-bis	70-71
Disposizioni in materia di accise sulla birra		8-bis	72-73
Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati	9	9	74-80
Misure in materia di tracciabilità delle spese	10	10	81-86
Misure in materia di versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita	11	11	87-88
Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo	12	12	89-91
Giochi e scommesse		12, co. 3-bis-3-ter	92-93
Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto	13	13	94-95
Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza	14	14	96-
Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri	15	15	97-99
Quota di compartecipazione familiare dei frontalieri		15, co.3-bis	100
Risorse finanziarie comuni di frontiera		15, co.3-ter	101
Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»	16	16	102-104
Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola		16, co. 3 bis	105-106
Buono elettrodomestici		16-bis	107-111
Mutui per la prima casa	17	17	112-114
Fondo garanzia prima casa e Imposta di registro cambio prima casa		17, co. 3 bis e 3-ter	115-116
Fondo morosità incolpevole		17-bis	117-119
Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede		17- bis	120
Disposizioni in materia di trattamento accessorio	18, co. 1	18, co. 1	121
Trattamenti economici accessori personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate	18, co. 2	18, co. 2	122

Oggetto	*A.C. 2112-bis Art. co.*	*A.C. 2112-bis-A esame referente*	*A.S. 1330 (Legge n. 207/2024)*
Miglioramento dell'offerta formativa personale docente	18, co. 3	18, co. 3	123
Benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti		18, co. 3 bis e 3-quinquies	124-127
Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico	19	19	128-131
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche		19-bis	132-134
Disposizioni in materia di personale della giustizia	20	20	135-137
Contratti a tempo determinato PNRR		20-bis	138
Disposizioni in materia di giustizia tributaria		20-bis	139-146
Rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione		20-ter	147-148
Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	21	21	149-150
Norme in materia di personale dell'AIFA e		21-bis	151-155
Norme sull'indennità di esclusività dei dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell'AIFA e dell'INAIL		21-bis	156
Potenziamento degli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro		21-bis	157-158
Indennità di servizio zone disagiate	22	22	159
Misure per la semplificazione di assunzioni della Regione siciliana		22-bis	160
Incentivi per la prosecuzione dell'attività lavorativa	23, co. 1	23, co. 1	161
Limiti massimi di età per i dipendenti pubblici e Soppressione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione	23, co. 2-5	23, co. 2-5	162-165
Professionisti sanitari SSN		23, co 5-bis	166
Visite revisione soggetti con patologie oncologiche		23-bis	167
Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità		23-ter	168
Disposizioni in materia di montante contributivo		23-bis	169-170
Requisiti NASPI		23-bis	171
Gestioni speciali lavoratori autonomi		23-ter	172

Oggetto	*A.C. 2112-bis Art. co.*	*A.C. 2112-bis-A esame referente*	*A.S. 1330 (Legge n. 207/2024)*
Misure di flessibilità in uscita. Opzione donna	24, co. 1	24, co. 1	173
Quota 103	24, co. 2	24, co. 2	174
Ape Sociale	24, co. 3-4	24, co. 3-4	175-176
Pensioni minime	25	25	177
Pensioni in favore di soggetti disagiati		25, co. 1-bis	178
Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli	26	26	179
Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025	27	27	180
Misure in materia di previdenza complementare	28	28	181-185
Riduzione contributiva nuovi Artigiani e Commercianti		28-bis	186
Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati	29	29	187
Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori	30	30	188-197
Modifiche in materia di assegno di inclusione, di supporto per la formazione e il lavoro e rifinanziamento del sistema duale		30-bis	198-199
Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro		30-bis	200
Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA Spa in a.s.		30-bis	201-205
Bonus nuove nascite	31	31	206-208
Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche	32 e 33	32 e 33	209-211
Semplificazione dei controlli per l'erogazione delle prestazioni assistenziali dell'INPS		33-bis	212
Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali		33-bis	213-216
Misure in materia di congedi parentali	34	34	217-218
Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri	35	35	219-220
Formazione delle donne vittime di violenza	36	36	221
Fondo reddito di libertà donne vittime di violenza		36-bis	222

Oggetto	*A.C. 2112-bis Art. co.*	*A.C. 2112-bis-A esame referente*	*A.S. 1330 (Legge n. 207/2024)*
Misure in materia di cani di assistenza	37	37	223-228
Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida		37-bis	229-230
Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità	38	38	231-233
Semplificazioni dell'utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità		38-bis	234
Misure in materia di cura e di assistenza del *caregiver* familiare		38-bis	235
Fondo per le persone con disabilità		38-bis	236-237
Contributo per la federazione italiana per il superamento dell'handicap		38-bis	238
Uffici antidroga	39	39	239
Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni	40	40	240
Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi	41	41	241-242
Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D	42	42	243-244
Disposizioni in materia di finanziamento sportivo	43	43, co 1-2	245
Credito d'imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici		43, co. 2-bis	246
Eventi sportivi internazionali		43-bis	247-250
Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano	44	44	251
Fondo sport		44, co. 1-bis	252
Incremento del Fondo Progetto Filippide per l'integrazione di persone con disabilità attraverso lo sport		44, co. 1-bis	253
Attività sportiva studenti scuola secondaria		44-bis	254-260
Paralimpiadi Milano-Cortina 2026	45	45	261
Detassazione premi erogati alle medaglie olimpiadi e paralimpiadi		45, co. 1-bis	262
Special Olympics Italia - pratica sportiva persone con disabilità		45-bis, co. 1	263
Special Olympics Winter Games Torino 2025		45-bis, co. 2 e 3	264-265
Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale	46	46	266

Oggetto	*A.C. 2112-bis Art. co.*	*A.C. 2112-bis-A esame referente*	*A.S. 1330 (Legge n. 207/2024)*
Sostegno gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale		46-bis	267-268
Sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel Sud Italia		46-bis	269
Fondo dote famiglia		47-bis	270-272
Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale	47	47	273-275
Fabbisogni sanitari *standard* regionali		47, co 3-*bis*	276
Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati	48, com. 1-3	48, co 1-3	277-278 e 280
Riduzione del *boarding* di Pronto soccorso		48, co. 2-bis	279
Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e farmaci ad innovatività condizionata	49	49	281-292
Partecipazioni delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute		49-bis	293-297
Registro unico nazionale delle *Breast Unit*			298-299
Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie	50	50	300-301
Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari	51	51	302-304
Erogazione di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone con disabilità		51-bis	305-306
Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare		51-bis	307
Piano pandemico 2025-2029	52	52	308
Risorse per il Registro Tumori		52-bis	309-310
Finanziamento del poliambulatorio Montezemolo presso la Corte dei conti		52-bis	311
Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto	53	53	312-313
Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica		53-bis	314-316
Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini	54	54	317-318
Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria	55	55	319-322
Incremento indennità pronto soccorso	56	56	323

Oggetto	*A.C. 2112-bis Art. co.*	*A.C. 2112-bis-A esame referente*	*A.S. 1330 (Legge n. 207/2024)*
Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici	57	57	324-327
Estensione delle attività della farmacia dei servizi		57-bis	328
Governo del settore dei dispositivi medici		57-bis	329-331
Incremento delle risorse per le cure palliative	58	58	332
Disposizioni per la prevenzione e il monitoraggio del tumore al polmone		58-bis	333-335
Disposizioni per i medici in formazione specialistica	59	59	336-337
Incarichi libero-professionali presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale		59, co. 2-bis	338
Borse di studio specializzazioni sanitarie		59-bis	339-341
Riduzione liste di attesa		59-bis	342
Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati	60	60	343
Incremento risorse bonus psicologico		60-bis	344
Fondo per il servizio di sostegno psicologico a favore delle studentesse e degli studenti		60-bis	345-347
Supporto psicologico nell'ambito dell'assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici		60-bis	348-349
Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria	61	61	350
Incremento dell'indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica	62	62	351
Incremento dell'indennità di specificità infermieristica e dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute	63	63	352-353
Compensi lavoro straordinario comparto sanità		63. co. 2-bis-2-ter	354-355
Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale brucellosi e per il Commissario straordinario alla peste suina africana		63-bis	356-357
Premialità liste di attesa	64	64	358-359
Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l'umanizzazione delle cure		64-bis	360-364
Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale	65	65	365-366

Oggetto	*A.C. 2112-bis Art. co.*	*A.C. 2112-bis-A esame referente*	*A.S. 1330 (Legge n. 207/2024)*
Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze	66	66	367-375
Incentivi per interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili		66-bis	376
Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità		66-bis	377
Campagne test di riserva ovarica		66-bis	378
Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione		66-bis	379
Fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza. ecc.		66-bis	380
Misure per il servizio sanitario del Molise		66-bis	381-384
Interventi in materia di premi di produttività	67	67	385
Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati	68, co. da 1 a 4	68, co. 1-4	386-389
Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori (*welfare* aziendale)	68, co. 5 e 6	68, co. 5-6	390-391
Incentivi per la realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro		68-bis	392-394
Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi	69	69	395-398
Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni	70	70	399-400
Piano Casa Italia	71, co. 1 e 2	71, co. 1 e 2	401-403
Incentivi per il rilancio occupazionale	72, co. 1-2 e 5-6	72, co. 1-2 e 5-6	404-405 e 425-426
Incentivi per il rilancio economico	72, co. 3	72, co. 3	-
Esonero contributivo assunzioni PMI nel Mezzogiorno		72, co. 3-bis-3-octiesdecies	406-422
Incremento Fondo Sviluppo e Coesione		72, co. 3-noviesdecies	423
Utilizzo risorse derivanti dalla soppressione della Decontribuzione SUD	72, co. 4	72, co. 4	424
Modifiche credito d'imposta Transizione 5.0		72-bis	427-429
Misure in favore dell'editoria e Servizio di trasmissione delle sedute parlamentari (Radio Radicale)		72-bis	430-433
Esenzione della garanzia per i trasferimenti nazionali di prodotti da fumo sottoposti al regime fiscale previsto dal testo unico delle accise		72-bis	434-435

Oggetto	*A.C. 2112-bis Art. co.*	*A.C. 2112-bis-A esame referente*	*A.S. 1330 (Legge n. 207/2024)*
Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati		72-bis	436-444
Modifiche al credito d'imposta 4.0		72-bis	445-448
Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese	73	73	449
Fondo di garanzia per le PMI		73-bis	450
Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del Fondo PMI		73-ter	451-454
Disposizioni in materia portuale		73-bis	455-456
Fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa		73-bis	457
Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo	74	74	458-460
Nuova Sabatini	75	75	461
Filiera delle fibre tessili naturali		75, co. 1-bis	462
Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane		75-bis	463-473
Misure per l'internazionalizzazione delle imprese italiane		75-bis	474-481
Interventi in materia di banda ultra-larga	76	76	482
Piano Italia 1 Giga		76, co. 1-bis-1-ter	483-484
Credito d'imposta ZES	77	77	485-491
Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia		77-bis	492-495
Giubileo	78, co. 1-2	78, co. 1-2	496-500
Salvaguardia di Venezia		78-bis	501
Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico	79	79	502 e 504-508
Opere di urbanizzazione		79, co. 1-bis	503
Interventi a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali		79-bis	509-513

Oggetto	*A.C. 2112-bis Art. co.*	*A.C. 2112-bis-A esame referente*	*A.S. 1330 (Legge n. 207/2024)*
Disposizioni in materia di efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili		79-bis	514-519
Modifica dell'imposta sostitutiva applicata alle somme percepite dai dipendenti privati a titolo di liberalità		79-bis	520
Disposizioni relative alla operatività della società Autostrade dello Stato	80, co. 1	80, co. 1	521-522
Raccolta somme di denaro ricevute da istituti di moneta elettronica		80, co. 1-bis	523
Società Stretto di Messina Spa Consorzio Autostrade siciliane		80, co. 1-bis	524
Disposizioni per l'autorizzazione di impianti FER interconnessi all'infrastruttura ferroviaria		80-bis	525
Rinnovo del parco autobus		80-bis	526
Finanziamento di interventi infrastrutturali finalizzati al riequilibrio socioeconomico e sviluppo dei territori		80-bis	527
Disposizioni finanziarie sulle infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (*ponte sullo Stretto*)		80-bis, co. 1	528
Nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica		80-bis, co. 2	529
Interventi ferroviari PNRR		80-bis, co. 3	530
Diga di Campolattaro		80-bis, co..4	531
Appalti di lavori		80-bis, co..5	532
Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI)		80-bis, co..6	533
Finanziamento RFI		80-bis, co. 7 e 9	534 e 536
Collegamento Torino Lione		80-bis, co. 8	535
Contratto di programma ANAS 2021-2025		80-bis, co. 10	537
Fondo strategia mobilità sostenibile		80-bis, co. 11	538
Programmi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale		80-bis, co. 12	539
Programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane		80-bis, co. 13	540
Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno	81	81	541-543

Oggetto	*A.C. 2112-bis Art. co.*	*A.C. 2112-bis-A esame referente*	*A.S. 1330 (Legge n. 207/2024)*
Credito d'imposta ZES per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura		81-bis	544-546
Misure in materia di ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia	82	82	547, 459-550
Oneri di funzionamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA)		82, co. 1-bis	548
Esercizio venatorio		82-bis	551
Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche		82-bis, co. 1	552
Iscrizione gestione separata degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche		82-bis, co. 2	553
Istituzione dell'organismo di composizione situazione debitorie connesse alle quote latte		82-bis	554
Misure per contrastare il fenomeno denominato bluetongue virus		82-bis	555-557
Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura – interventi assicurativi		82-bis	558
Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale		82-bis	559-562
Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2025		82-bis	563
Centri recupero animali selvatici		82-bis	564
Disposizioni in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli	*83 Stralciato*		
Misure in materia di istruzione e di merito	84, co. 1 *co 2-3 stralciati*	84, co. 1	565
Riparto del Fondo per la promozione dei campus per la filiera formativa-tecnologica professionale		84, co. 1-bis	566
Continuità didattica per gli alunni con disabilità		84, co. 1-bis	567
Concorso per funzionari uffici scolastici regionali		84, co. 1-bis 84, co. 1-ter	568-569
Contributo alle scuole paritarie		84-bis	570-571
Misure in materia di Carta del docente	85	85	572-574
Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche		85-bis	575-576

Oggetto	*A.C. 2112-bis Art. co.*	*A.C. 2112-bis-A esame referente*	*A.S. 1330 (Legge n. 207/2024)*
Disposizioni in materia di istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica per studenti disabili		85-bis	577
Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva		85-bis	578
Misure per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale	86	86	579-582
Fondazione «Biotecnopolo di Siena»		86-bis	583
Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale		86-bis	584
Misure urgenti in materia di collegi di merito		86-bis	585-587
Progetto Campus del Mediterraneo		86-bis	588-590
Piano di sostegno alla ricerca		86-bis	591
Misure in materia di beni culturali	87 co. 1,3 e 4	87, co. 1,3 e 4	592-594 e 598
Messa in sicurezza strade comuni della Vallata del Gallico (RC)		87, co 3-bis, 3-ter e 3-quater	595-597
Disposizioni per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica del voto delle donne e della Costituzione		87-bis	599-603
Misure in materia di spettacolo dal vivo	88, co. 1-4 e 5	88, co. 1-4 e 5	604-607 e 611
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo		88, co. 3-bis-3-quater	608-610
Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari		88-bis	612-614
Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia	89 *co. 2 stralciato*	89, co. 1	615
Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta		89-bis	616-624
Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025- 2026-2027	90	90	625-629
Fondo per assunzioni di giovani esperti in materia informatica e in cybersicurezza		90-bis	630
Rifinanziamento del NATO Innovation Fund	91	91	631
Rifinanziamento Fondo missioni internazionali		91-bis	632-633
Celebrazione dei 2500 anni della Città di Napoli		91-bis	634

Oggetto	*A.C. 2112-bis Art. co.*	*A.C. 2112-bis-A esame referente*	*A.S. 1330 (Legge n. 207/2024)*
Completamento interventi infrastrutturali reparti di eccellenza Arma dei Carabinieri		91-bis	635
Riscossione dei contributi per il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*		91-bis	636-641
Organizzazione Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina		91-bis	642
Comitati italiani residenti all'estero		91-bis	643
Fondo per la ricostruzione	92	92	644-646
Sostegno ISMEA alle imprese sementiere nei territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023		92-bis	647-648
Sisma Emilia 2012	93, co. 1-3	93, co. 1-3	649-651
Estensione stato di emergenza per la regione Lombardia		93, co. 3-bis	652
Sisma 2016	93, co. 4, 6-7	93, co. 4, 6-7	653 e 655-656
Assunzioni sismi 2012 e 2016	93, co. 5	93, co. 5	654
Adempimenti tributari sisma 2016	93, co. 8	93, co. 8	657
Utenze sismi 2016 e Ischia 2017	93, co. 9	93, co. 9	658
Rate mutui enti locali sisma 2016	93, co. 10	93, co. 10	659
Mutui e finanziamenti privati sisma 2016	93, co. 11-13	93, co. 11-13	660-662
Pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro, IRES e IMU sisma 2016	93, co. 14	93, co. 14	663
Rifiuti sisma 2016	93, co. 15-16	93, co. 15-16	664-665
Imposta comunale pubblicità enti sisma 2016	93, co. 17	93, co. 17	666
Patrimonio immobiliare enti compiti dal sisma 2016	93, co. 18	93, co. 18	667
Sismi 2009 e 2016	93, co. 19-24	93, co. 19-24	668-673
Restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009		93, co. 24-bis - 24-quater	674-676
Sisma Marche e Umbria 2022-2023		93, co. 24-bis e 24-sexies	677-681
Ischia (sisma 2017 e alluvione 2022)	93, co. 25-31	93, co. 25-31	682-688
Sismi Catania e Campobasso 2018	93, co. 32-35	93, co. 32-35	689-692

Oggetto	*A.C. 2112-bis Art. co.*	*A.C. 2112-bis-A esame referente*	*A.S. 1330 (Legge n. 207/2024)*
Alluvione Emilia 2023	93, co. 36	93, co. 36	693
Finanziamenti degli interventi conseguenti all'analisi di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei		93-bis	694-703
Misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia		93-bis	704
Norma di interpretazione autentica sulle stabilizzazioni del Sisma		93-bis	705
Crisi idrica e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera	94	94	706
Contributo dei Fondi strutturali europei al potenziamento delle infrastrutture idriche		94, co 1-bis	707
Fondo opere idrauliche		94-bis	708
Risorse idriche e valorizzazione degli ambiti montani della Valle d'Aosta		94-bis	709
Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali	95	95	710-724
Fondo per l'economia del mare		95-bis	725
Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche	96	96	726-729
Finanziamento del trasporto pubblico locale	97 co. 1	97, co. 1	730-731
Contributo Comune di Brescia per interventi infrastrutturali		97, co. 1-bis-1-ter	732
Schermi di schermatura delle aule adibite allo svolgimento degli esami orali per il conseguimento della patente di guida		97-bis	733
Criteri di premialità per investimenti delle regioni a statuto ordinario		97-bis	734
Linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle		97-bis	735
Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali		97-bis	736
Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco	98	98	737-741
Oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona		98, co. 5-bis-5-ter	742-743
Misure in materia di diritti d'imbarco per voli verso destinazioni extra UE		98-bis	744-745
Disposizioni in materia di continuità territoriale – Aeroporto di Brindisi		98-bis	746-748
Opere pubbliche Calabria		98-bis	749

Oggetto	*A.C. 2112-bis Art. co.*	*A.C. 2112-bis-A esame referente*	*A.S. 1330 (Legge n. 207/2024)*
Adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche	99	99	750-752
Incremento del fondo di solidarietà comunale	100	100	753-754
Contributo ai comuni in deficit della Regione Siciliana e Sardegna		100, co. 2-bis	755-756
Tariffe affissioni pubblicitarie		100, co. 2-bis	757
Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di Via Antonini in Milano		100-bis	758
Fondo per l'assistenza ai minori	101	101	759-765
Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza		101-bis	766-768
Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali piccoli comuni		101-bis	769-771
Incremento del Fondo per la legalità		101-ter	772
Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane	102	102	773-774
Sostegno economico ai comuni in dissesto		102-bis	775-778
Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI		102-bis	779
Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista	103	103	780
Interventi infrastrutturali a favore dei comuni siciliani e calabresi capoluogo di provincia al di sotto dei 50.000 abitanti		103, co. 2-bis-2-quater	781-783
Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali	104, co. 1-5	104, co. 1-5	784-788
Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali	104, co. 6-12	104, co. 6-12	789-795
Riduzione risorse Fondi investimenti enti locali	104, co. 13-14	104, co. 13-14	796-797
Riduzione contributi enti locali per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale	104, co. 15	104, co. 15	798
Riduzione contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale	104, co. 16	104, co. 16	799
Riduzione Fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare"	104, co. 17	104, co. 17	800

Oggetto	*A.C. 2112-bis Art. co.*	*A.C. 2112-bis-A esame referente*	*A.S. 1330 (Legge n. 207/2024)*
Soppressione Fondo per investimenti a favore dei comuni	104, co. 18	104, co. 18	801
Soppressione Fondo per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento	104, co. 19, lett. a)	104, co. 19, lett. a)	802, lett. a
Soppressione Fondo per la progettazione degli enti locali	104, co. 19, lett. b)	104, co. 19, lett. b)	802, lett. b
Riduzione risorse per ciclovie turistiche	104, co. 20	104, co. 20	803
Riduzione Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese	104, co. 21	104, co. 21	804
Rigenerazione urbana		104, co. 21-bis- 21-quinquies	805-808
Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati		104-bis	809-811
Modifiche al Codice di procedura civile	105	105	812
Modifiche alle norme di attuazione del CPA		105-bis	813
Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana	106	106	814
Misure in materia di spese di giustizia	107	107	815
Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi	108	108	816
Misure urgenti per lo smaltimento dell'arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89	109	109	817-821
Turn over nella P.A.	110, co. 1, 2	110, co. 1, 2	822-823
Riduzione oneri per le Forze armate	110, co. 3	110, co. 3	824
Limitazioni percentuali per assunzioni di personale nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco	110, co. 4 lett. a)	110, co. 4 lett. a)	825, lett.a
Limitazioni percentuali per assunzioni università	110, co. 4 lett. b)	110, co. 4 lett. b)	825, lett.b
Spesi per il personale degli enti pubblici di ricerca	110, co. 5	110, co. 5	826
Turn over personale AFAM	110, co. 6	110, co. 6	827
Ripartizione dotazione docenti	110, co. 7	110, co. 7	828

Oggetto	*A.C. 2112-bis Art. co.*	*A.C. 2112-bis-A esame referente*	*A.S. 1330 (Legge n. 207/2024)*
Limitazioni assunzioni personale diverse autorità indipendenti, enti locali, agenzie fiscali ed altri organismi	110, co. 8-10	110, co. 8-10	829-830
Disposizioni comuni per le misure di cui ai commi da 1 a 10 e comma 12	110, co. 11-15	110, co. 11-15	831-834
Trattamenti economici aggiuntivi o assegni personali nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche		110, co. 15-bis	835
Utilizzo quote di avanzo comune di Agrigento per interventi di miglioramento del decoro urbano e servizi pubblici		110, co. 3-bis	836
Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto		110-bis	837-841
Assunzioni in deroga alle facoltà assunzionali già previste a normativa vigente e scorrimento graduatorie		110-bis	842-845
Misure in materia di organi amministrativi di enti	111	111	846-849
Divieto di incarichi retribuiti e indennità componenti del Governo		111-bis	850-855
Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica	112	112 *Soppressi co. 1-2*	856-859
Obbligo di PEC per amministratori di società		112-bis	860
Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche (riduzione oneri di esercizio della RAI)	113	113	861
Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option	114	114	862-863
Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura	115	115	864-866
Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici (Automobile club d'Italia)	116	116	867
Assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74	117	117	868
Tax credit cinema	118	118	869
Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR (*Spending review* delle Amministrazioni centrali)	119	119	870-874
Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture	120, co. 1-2	120, co. 1-2	875-876

Oggetto	*A.C. 2112-bis Art. co.*	*A.C. 2112-bis-A esame referente*	*A.S. 1330 (Legge n. 207/2024)*
Rifinanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico	120, co. 3-4	120, co. 3-4	877-878
Incremento e riduzione del Fondo interventi strutturali politica economica (FISPE)		120, co 4-bis	879
Fondo per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche		120-bis	880-882
Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale (Tabelle A e B)	121, co. 1	121, co. 1	883
Rifinanziamento Fondo per esigenze indifferibili	121, co. 2	121, co. 2	884
Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica	122	122	885-886
Destinazione di somme in termini di indebitamento netto		122, co. 2-bis	887
Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera		122-bis	888-891
Fondo per l'immigrazione	123	123	892
Fondo esdebitazione incapienti		123-bis	893-895
Rifinanziamento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità		123-bis	896
Rifinanziamento del Fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA		123-bis	897
Fondi di parte corrente e di conto capitale finalizzati all'attuazione di misure in favore enti locali		123-bis	898-901
Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale, civile ed educativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del terzo settore mediante gli oratori		123-bis	902-906
Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome	124	124	907
Clausola di salvaguardia		124-bis	908
PARTE II			
SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE			
Stato di previsione dell'entrata	125	2	2
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative	126	3	3
Stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e disposizioni relative	127	4	4

Oggetto	*A.C. 2112-bis Art. co.*	*A.C. 2112-bis-A esame referente*	*A.S. 1330 (Legge n. 207/2024)*
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative	128	5	5
Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative	129	6	6
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative	130	7	7
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative	131	8	8
Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative	132	9	9
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	133	10	10
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative	134	11	11
Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca	135	12	12
Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative	136	13	13
Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative	137	14	14
Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative	138	15	15
Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative	139	16	16
Stato di previsione del Ministero del turismo	140	17	17
Totale generale della spesa	141	18	18
Quadri generali riassuntivi	142	19	19
Disposizioni diverse	143	20	20
Entrata in vigore	144	21	21

Articolo 2 – Misure di sostegno al reddito (art. 1, commi 2-13)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62 2.27 NF 2.28 NF	Relatori Fenu Centemero	 M5S Lega	17.12	***Modifica il comma 9, sostituendo, all'articolo 16-ter***, ***i commi 4 e 5****,* al fine di: • escludere dal computo complessivo degli oneri e delle spese da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei limiti oltre i quali i percettori di reddito tra 75 mila euro 100 mila euro e i percettori di reddito superiore a 100 mila euro non possono percepire detrazioni fiscali, oltre alle spese sanitarie, le somme investite nelle *startup* innovative e quelle investite nelle PMI innovative, oggetto di detrazione secondo la specifica disciplina di riferimento (comma 4) • aggiungere alle spese escluse dai limiti alle detrazioni introdotte dal nuovo articolo 16-*ter* anche le spese derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR (articolo 15 lettere f) ed f-bis)).
2.41	Milani	FdI	17.12	***Sostituisce il comma 10, lettera a), n. 1*** al fine di estendere il diritto alla detrazione per carichi di famiglia anche ai figli del solo coniuge deceduto di età compresa fra i 21 e i 30 anni, conviventi con il coniuge superstite.
2.62 id 2.022 NF	Relatori Bagnai	 Lega	17.12	***Introduce il comma 10-bis*** prevedendo, **solo per l'anno 2025,** l'innalzamento da 30 mila a 35 mila euro della soglia di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepita nell'anno precedente, superata la quale i soggetti percettori non possono avvalersi del regime forfetario.
2.62	Relatori		17.12	***Introduce all'articolo 2 il comma 10-ter*** al fine di disporre l'innalzamento a 1.000 euro, a regime, delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per alunno o studente.

Articolo 3 – Deduzione quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle attività per imposte anticipate (art. 1, commi 14-20)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		17.12	***Modifica il comma 5 dell'articolo 3*** (art. 1, comma 18) **riducendo dal 65% al 54%** il **limite all'uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE** conseguente ai differimenti dei componenti negativi di reddito disposti dai commi precedenti, con riguardo alla determinazione del reddito imponibile del **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025**.

Articolo 4 – Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali, di imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale e diversi e di plusvalenze da cripto-attività (art. 1, commi 21-29)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62 id 4.2 NF id 4.8 NF id 4.10 NF id 4.17 NF id 4.28 NF	Relatori Ubaldo Pagano Peluffo Pastorella Dell'Olio Centemero	 PD PD Azione M5S Lega	17.12	***Sostituisce l'articolo 4*** che reca disposizioni in materia di **imposta sui servizi digitali** e di **plusvalenze da cripto-attività**. I **commi 1** e **2**, modificando rispettivamente i commi 36 e 42 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, per ragioni di coordinamento normativo, gli articoli 64 e 75 del decreto legislativo n. 174 del 2024 (Testo unico dei tributi erariali minori che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, rappresenterà il nuovo referente normativo dell'**imposta sui servizi digitali**), intervengono sulla **platea di soggetti** tenuti al versamento di tale imposta (pari al 3 per cento) e sulle relative **modalità di versamento**. In primo luogo, rispetto alla previsione originaria, **viene reintrodotto il solo limite minimo di 750 milioni di euro** per quanto concerne i ricavi totali di qualunque natura ovunque realizzati. Pertanto, sono considerati **soggetti passivi** di tale imposta gli esercenti attività di impresa che: *a*) realizzano nel territorio dello Stato ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali: - veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (pubblicità *online*); - messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (servizi di intermediazione tra utenti); - trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale; *b*) abbiano conseguito, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il relativo presupposto d'imposta, un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a 750 milioni di euro. Viene introdotto, altresì, in luogo dell'attuale versamento dell'imposta in una unica soluzione, un **acconto**, da versare **entro il 30 novembre** dell'anno solare in cui sorge il presupposto d'imposta, pari al **30 per cento** dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente. Conseguentemente, il **versamento a saldo** dell'imposta dovuta è effettuato **entro il 16 maggio** dell'anno solare successivo a quello di corresponsione dell'acconto.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Al **comma 3**, con una norma di interpretazione autentica, si **chiarisce** che l'aliquota dell'**imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi** di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997 è pari al **26 per cento**. I **commi da 4 a 9** intervengono sulla disciplina dell'**imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in cripto attività**. In primo luogo, **viene elevata al 33 per cento** (in luogo dell'originaria previsione del 42 per cento) l'aliquota della imposta suddetta per le plusvalenze e gli altri proventi **realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026**. Viene, altresì, **eliminata la soglia di esenzione di 2 mila euro** attualmente vigente ai fini della loro tassazione e della deducibilità dell'eccedenza delle relative minusvalenze sulle plusvalenze, con conseguente ampliamento della base imponibile. Peraltro, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, si prevede la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività **posseduta al 1° gennaio 2025**, in luogo del costo o del valore di acquisto, il **valore esistente in tale data**, purché lo stesso sia assoggettato a un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi nella misura del **18 per cento**. In tal caso, non si ha diritto al realizzo di minusvalenze deducibili ai sensi dell'articolo 68, comma 9-*bis*, del TUIR. Infine, si prevede il versamento della predetta imposta sostitutiva **entro il 30 novembre 2025**, secondo le modalità previste dal capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997. Tale imposta, peraltro, può essere **oggetto di rateizzazione** fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, **a partire dal 30 novembre 2025**. Peraltro, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Articolo 5– Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (art. 1, comma 30)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		17.12	***Modifica il comma 1 dell'articolo 5*** **aumentando**: ▪ **dal 16% al 18%** l'aliquota dell'**imposta sostitutiva** per la **rivalutazione delle partecipazioni** da versare entro il 30 novembre di ciascun anno (lettera *a)*, punto n.*3)*); ▪ **dal 16% al 18%** l'aliquota dell'**imposta sostitutiva** per la **rivalutazione dei terreni** da versare entro il 30 novembre di ciascun anno (lettera *b)*, punto n.*2)*).

Articolo 5-*bis* – Assegnazione agevolata beni ai soci (art. 1, commi 31-36)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		17.12	***Inserisce l'articolo 5-bis*** che ripropone l'**assegnazione agevolata di beni ai soci** delle **società commerciali** (costituite nella forma giuridica di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni), nonché delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025. Si prevede che qualora tali società, **entro il 30 settembre 2025**, **assegnino o cedano ai soci beni** immobili **non strumentali** (diversi da quelli utilizzati per l'attività d'impresa) e beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali: ▪ si applica l'**imposta sostitutiva dell'8%** (del **10,5%** per le **società non operative** in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione) sulla differenza tra il **valore normale dei beni assegnati** (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) **e il loro costo fiscalmente riconosciuto;** ▪ si applica l'**imposta sostitutiva del 13%** sulle **riserve in sospensione d'imposta annullate** per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano; ▪ si precisa, con riferimento ai **beni immobili**, la possibilità per la società di richiedere che il **valore normale** sia determinato **in misura pari al suo valore catastale**. In caso di **cessione**, se il **corrispettivo della cessione** è **inferiore al valore normale** del bene (valore di mercato) **o al suo valore catastale**, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori; ▪ il **costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote** possedute dai **soci delle società trasformate** deve essere **aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva**. Nei confronti dei **soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili** di cui all'articolo 47 del TUIR. In ogni caso, si precisa che il **valore normale dei beni ricevuti**, al netto dei debiti accollati, **riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute**.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				▪ per le suddette assegnazioni e cessioni ai soci, **le aliquote dell'imposta di registro** eventualmente applicabili **sono ridotte alla metà**, mentre le **imposte ipotecarie e catastali** si applicano **in misura fissa** (pari a 200 euro); ▪ l'imposta sostitutiva **si versa in due rate**: la prima (pari al **60%** dell'imposta dovuta) **entro il 30 settembre 2025** e la seconda (pari al restante **40%**) **entro il 30 novembre 2025**, prevedendosi infine l'applicazione delle disposizioni applicabili alle imposte sui redditi per quanto riguarda la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso.

Articolo 5-*ter* – Estromissione dei beni delle imprese individuali (art. 1, comma 37)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		17.12	***Introduce l'articolo 5-ter*** che ripropone la facoltà di **estromissione dei beni immobili strumentali** non produttivi di reddito fondiario dal patrimonio dell'impresa individuale di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015, includendovi anche i beni **posseduti al 31 ottobre 2024**, a condizione che l'esclusione sia posta in essere **tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025**. Si prevede, altresì, che i versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8 per cento (necessaria ai fini dell'esercizio di tale opzione) debbano essere effettuati, rispettivamente, entro il **30 novembre 2025** e il **30 giugno 2026**. In ogni caso, tale estromissione ha effetto **a decorrere dal 1° gennaio 2025**.

Articolo 5-*quater* – IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (art. 1, commi 38-44)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		17.12	***Inserisce l'articolo 5-quater*** che dispone l'**imponibilità**, **ai fini IVA**, delle **prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro** (cd. "**agenzie per il lavoro**" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003) da Enti e Società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale a tal fine costituito (a norma dell'articolo 12, comma 4 del medesimo decreto legislativo). Si precisa che **sono fatti salvi i comportanti dei contribuenti adottati prima** dell'entrata in vigore di tale disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi e che non si fa luogo a rimborsi d'imposta. Per **i giudizi pendenti** alla data di entrata in vigore di tale disposizione, **in ogni stato e grado di giudizio**, si riconosce la **possibilità di definirli**, su **istanza di parte**, mediante il **versamento della maggiore IVA** accertata, senza l'applicazione di **sanzioni ed interessi**, ovvero con la presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del prestatore. Vengono inoltre introdotte disposizioni, di carattere procedurale e temporale, per la suddetta definizione delle liti pendenti, a seguito dell'istanza di parte: ▪ l'**organo giudiziario sospende il giudizio** fino al termine di **90 giorni** per la definizione del procedimento; ▪ entro il **termine di 30 giorni** dalla presentazione dell'istanza, l'**Agenzia delle entrate accerta la corrispondenza tra somma indicata nell'istanza** di definizione **e** importo della **maggiore IVA accertata** (dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio), dandone comunicazione all'istante; ▪ entro il **medesimo termine di 90 giorni**, l'**istante** deve depositare, presso l'organo giurisdizionale competente, **prova del versamento effettuato** ovvero dell'effettivo assolvimento dell'imposta da parte del prestatore, al fine dell'estinzione del giudizio;

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				▪ conseguentemente, l'organo giudiziario **dichiara estinto il giudizio** per cessazione della materia del contendere, relativamente alla domanda di cui sopra, e ne dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Articolo 6-*bis* - Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 1, commi 46-47)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.03 NF	Pisano	NM(N-C-U-I) M-CP	17.12	***Introduce l'articolo 6-bis*** **che riduce il termine** da quarantacinque **a venti giorni lavorativi** per la conclusione dei provvedimenti volti a stabilire i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e dei prodotti assimilati ai tabacchi lavorati e le relative variazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7 – Misure per la riduzione dei sussidi ambientali dannosi (art. 1, commi 48-49)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.22	Rotelli	FdI	17.12	***Modifica il comma 2 dell'articolo 7*** (art. 1, comma 49) prevedendo, quale **ulteriore obiettivo a fondamento dell'esclusione** dall'applicazione **dell'aliquota ridotta IVA** (10%) - di cui alla tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972 – con riferimento a**ll'attività di conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali**, **quello di favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in una ottica di economia circolare**.

Articolo 7-bis – Piani di investimento pluriennale per la distribuzione dell'energia elettrica (art. 1, commi 50-53)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.039 NF 0.7.0.39.4 NF	Relatori Pagano	 PD	17.12	***Inserisce un nuovo articolo 7-bis***, il quale prevede che – sulla base di termini e modalità che verranno fissati con decreto interministeriale – i **concessionari dell'attività di distribuzione elettrica presentino piani straordinari di investimento pluriennale**, con l'esplicita finalità di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione quale infrastruttura critica, di conseguire gli **obiettivi di decarbonizzazione** previsti **a livello internazionale** e **UE** al 2050, nonché di assicurare interventi urgenti di rafforzamento della difesa e sicurezza delle infrastrutture di distribuzione (**comma 1**). L'articolo indica i seguenti obiettivi minimi che dovranno essere perseguiti con piani straordinari di investimento pluriennale: *a)* il **miglioramento della resilienza** del servizio **ad eventi meteoclimatici estremi**; *b)* l'aumento della **capacità di integrare** la **generazione distribuita**, in particolare da fonti rinnovabili; *c)* un **adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete**; *d)* l'**aumento della flessibilità** del sistema di **distribuzione,** *e)* l'adozione di **sistemi, anche di monitoraggio**, funzionali ad assicurare la **difesa** e la protezione delle **infrastrutture** di **rete**. Il **decreto interministeriale** succitato dovrà essere adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione qui in commento, da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), d'intesa, per gli aspetti di competenza, con la Conferenza unificata e (*secondo quanto inserito sub. 0.7.0.39.4 NF*) **previo parere delle Commissioni parlamentari competenti** (**comma 1**). Con lo stesso decreto, sono definiti termini e modalità per la valutazione e l'approvazione dei piani di investimento (**comma 2**), le quali sono **in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, sentita ARERA e il Ministero dell'economia e finanze per i profili di stretta competenza. L'approvazione dei Piani comporta la **rimodulazione delle concessioni in essere**, **anche sotto il profilo della durata**, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai Piani stessi e comunque per un periodo non superiore **a vent'anni** (**comma 3**). Il decreto interministeriale stabilirà i criteri per la **determinazione degli oneri che i concessionari sono tenuti a versare** in ragione della rimodulazione. Tali oneri sono computati da ARERA nel capitale investito ai fini

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti della distribuzione elettrica (**comma 2**). Le **eventuali maggiori entrate** derivanti dal presente articolo sono destinate prioritariamente alla **riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche** (**comma 4**). Con riferimento alla norma qui inserita, si rammenta che l'**attività** di **distribuzione dell'energia elettrica** è disciplinata dall'articolo 9 del D.lgs. n. 79/1999, cd. "decreto Bersani", di recepimento della disciplina europea relativa al mercato interno dell'elettricità. L'articolo ha autorizzato **le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore** del decreto legislativo **a svolgere il servizio di distribuzione** sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dall'allora Ministro dell'industria e aventi **scadenza il 31 dicembre 2030**. **La norma in esame, dunque, consentirebbe** alle suddette imprese distributrici che presentano un piano pluriennale degli investimenti, se questo piano viene approvato dal MASE, una **proroga delle concessioni in essere** "in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai Piani stessi e comunque per un periodo non superiore **a vent'anni"**. Al riguardo, si rammenta come il comma 2 dello stesso articolo 9 del D.lgs. n. 79/1999, demandi ad un decreto di natura regolamentare la definizione delle modalità, delle condizioni e criteri, **inclusa la remunerazione** degli **investimenti** realizzati dal **precedente concessionario**, **per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030**, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. ***Detto servizio****, secondo il comma 2,* ***deve essere affidato sulla base di gare*** *da indire,* ***nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza****.*

Articolo 8 – Ecobonus e riqualificazione edilizia (art. 1, commi 54-56)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.21 NF	Cappelletti	M5S	17.12	***Modifica il comma 2*** (art. 1, comma 55), **escludendo** dall'applicazione della nuova detrazione prevista dalla disciplina dell'ecobonus e della riqualificazione edilizia, gli interventi di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**.

Articolo 8-*bis* – Richiesta introduzione *reverse charge* nei contratti di appalto per la movimentazione di merci (art. 1, commi 57-63)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.38 NF 8.39 NF	Roggiani Zoffili	PD Lega	17.12	***Inserisce l'articolo 8-bis*** che, attraverso la novella della lettera *a-quinquies)* dell'articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, prevede il meccanismo di ***reverse charge*** "interno" (o inversione contabile) di cui al comma 6 del citato articolo 17 per le prestazioni di servizi effettuate tramite **contratti di appalto**, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese **nei confronti di imprese** che **svolgono attività di trasporto e movimentazione merci** e servizi di logistica. Si prevede che tale disposizione **non** trovi **applicazione** nelle operazioni effettuate confronti di: ▪ **pubbliche amministrazioni**; ▪ altri **enti e società** di cui all'articolo 17-*ter* (fondazioni **partecipate da amministrazioni pubbliche**, società **controllate direttamente** dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e **dai ministeri**, società **controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche**, **società quotate** inserite nell'**indice FTSE MIB Borsa italiana**); ▪ **agenzie per il lavoro** iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro (capo I, Titolo II, decreto legislativo n. 276 del 2003. Poiché l'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione, si prevede che, **in attesa** della sua **piena operatività**, il **prestatore e** il **committente** possono **optare** affinché il **pagamento dell'IVA** sulle prestazioni rese venga **effettuato dal committente** in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l'imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione L'opzione ha **durata triennale** e si considera effettuata dalla data di trasmissione dell'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Si prevede, inoltre, che nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta, il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente si rende applicabile la sanzione amministrativa per omessi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				adempimenti connessi all’inversione contabile (*reverse charge*), compresa fra 500 euro e 10.000 euro, del cui pagamento è solidalmente tenuto il prestatore

Articolo 8-*bis* – Modifiche alla disciplina in materia di IVA (art. 1, commi 64-65)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.0159 NF	Relatori		17.12	***Introduce l'articolo 8-bis*** che assoggetta all'**aliquota** del **5 per cento IVA** i **corsi di attività alpinistica** effettuati dalle **guide alpine in attività autonoma**. *Conseguentemente* Ai **relativi oneri**, valutati in **100.000 euro** annui a decorrere **dall'anno 2025**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato **dall'art. 121, co. 2** del disegno di legge di bilancio.

Articolo 8-*bis* – Pagamento effettuato con strumenti elettronici (art. 1, commi 66-67)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.0160 NF	Relatori		17.12	***Introduce l'articolo 8-bis*** il quale stabilisce che nei casi di pagamento effettuato attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici, **l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12** del giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'ordine di pagamento ed in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo. La norma prevede, inoltre, un termine entro il quale i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto dalla disposizione in esame, ovvero entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025.

Articolo 8-*bis* – Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute (art. 1, commi 68-69)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.076 NF	Schullian	MISTO minoranze linguistiche	17.12	***Introduce l'articolo 8-bis*** **che esenta dall'imposta ipotecaria**, nei territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare, gli atti preordinati alla **cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione, già iscritti a favore di persone decedute**. L'esenzione si applica a tutte le domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte pervenute agli uffici competenti successivamente all'entrata in vigore della legge in commento, aventi a oggetto diritti iscritti a favore di soggetti deceduti dal 1° gennaio 2025. *Conseguentemente:* Alla copertura degli oneri, il fondo di cui **all'articolo 121, comma 2,** è ridotto di 500 mila annui a decorrere dall'anno 2025.

Articolo 8-*bis* – Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie (art. 1, commi 70-71)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.075 NF	Schullian	MISTO minoranze linguistiche	17.12	***Introduce l'articolo 8-bis*** che **esenta dal pagamento delle imposte ipotecarie** gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli previsti dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano, nonché gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli per immobili convenzionati o riservati a residenti ai sensi della legge provinciale in materia urbanistica. *Conseguentemente:* Agli oneri pari a 500 mila annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione del **Fondo per esigenze indifferibili** in corso di gestione, di cui all'articolo 121, comma 2, della presente legge.

Articolo 8-*bis* – Disposizioni in materia di accise sulla birra (art. 1, commi 72-73)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.066 NF 82.0140 NF	Carloni Rotelli	Lega FdI	17.12	***Introduce l'articolo 8-bis*** che stabilisce, per la birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge n. 1354 del 1962, aventi una produzione annua non superiore a 10 mila ettolitri, l'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta pari al 50 per cento **a decorrere dall'anno 2025**. Si stabilisce, altresì, che l'applicazione in misura ridotta dell'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al decreto legislativo n. 504 del 1995, alla birra realizzata nei birrifici di cui sopra, aventi una produzione annua superiore a 10 mila ettolitri ed inferiore a 60 mila ettolitri, **non è più limitata al solo biennio 2022-2023, ma è estesa nei seguenti termini a decorrere dall'anno 2025**: a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10 mila ettolitri e fino ai 30 mila ettolitri; b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30 mila ettolitri e fino ai 60 mila ettolitri. Inoltre, si prevede che, ai fini dell'attuazione delle predette aliquote ridotte, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 giugno 2019 (in materia di semplificazione dei microbirrifici) si applicano **anche a decorrere dall'anno 2025**. *Conseguentemente:* A copertura della misura in oggetto, il fondo di cui **all'articolo 121, comma 2,** è ridotto di 2,66 milioni di euro per 2026 e di 2,78 milioni di euro dal 2027. *Conseguentemente*: alla **Tabella A,** voce ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare: 2025: - 2,93 milioni.

Articolo 12 – Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e di Bingo (art. 1, commi 89-91)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
12.3 NF 12.4 NF	Mantovani Pella	FdI FI	17.12	***Sostituisce il comma 3 dell'articolo 12*** che modifica il comma 9-*septies* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 2012 in materia di prelievo erariale sul gioco del bingo, di montepremi e di compenso per il controllore centralizzato del gioco, stabilendo, a decorrere dal **1° gennaio 2025**, il limite massimo di montepremi del bingo nella misura del **71 per cento** del prezzo di vendita delle cartelle (in luogo dell'originaria previsione del 75 per cento), ferma restando la misura minima pari al 70 per cento.
2.62	Relatori		17.12	***Aggiunge i commi 3-bis*** *e* ***3-ter*** in materia di **imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse** di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998. **Il comma 3-*bis*** stabilisce che, **a decorrere dal 1° gennaio 2025**, l'aliquota della suddetta imposta è determinata nelle seguenti misure: *a*) **25,5 per cento** delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore per: - giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo, i giochi di carte in modalità diversa dal torneo e i giochi di sorte a quota fissa; - gioco del bingo a distanza; *b*) **20,5 per cento** e **24,5 per cento** per le scommesse sportive a quota fissa, rispettivamente, se la raccolta avviene su rete fisica o a distanza. Tali aliquote vengono applicate sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; *c*) **24,5 per cento** della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge n. 296 del 2006. Il **comma 3-*ter*** interviene in materia di **scommesse ippiche a quota fissa** (di cui agli articoli 4, comma 3, del D.P.R. n. 169 del 1998 e 1, comma 1053, della legge n. 205 del 2017), stabilendo il prelievo sulle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nelle seguenti misure: - **20,5 per cento** per le scommesse raccolte su **rete fisica** (in luogo del vigente 43 per cento); - **24,5 per cento** per le scommesse raccolte **a distanza** (in luogo del vigente 47 per cento).

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Il prelievo è applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione dello stesso nel 33 per cento a titolo di imposta unica e nel 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

Articolo 15 – Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri (art. 1, commi 97-101)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.8 0.15.8.16	Governo Pellicini	FdI	17.12	***Aggiunge il comma 3-bis*** (art. 1, comma 100)***,*** che modifica il primo periodo del comma 238, art. 1, L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), prevedendo che la quota di **compartecipazione familiare** dei lavoratori frontalieri al SSN, fissata tra 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, può essere **raddoppiata in caso di omesso pagamento o comunicazione**. ***Aggiunge il comma 3-ter*** (art. 1, comma 101) **che modifica alcune disposizioni della legge 13 giugno 2023, n. 83** di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, con successive modificazioni. **Nell'articolo 10**, al **comma 5** il **rapporto tra numero di lavoratori frontalieri e popolazione del Comune italiano di frontiera in cui risiedono**, qualora adottato come criterio per l'attribuzione del contributo statale di cui al primo comma, **non può eccedere la quota del 4%** (prima 3%). Al **comma 6** del medesimo articolo viene introdotta la previsione che il **50% dell'importo del contributo statale impiegato in parte corrente è destinato prioritariamente** alle iniziative volte a compensare le ricadute socioeconomiche derivanti da **crisi aziendali insistenti sul territorio** di competenza. Nell'**articolo 11** si prevede che il **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto** con gli altri soggetti specificati nella norma, cui spetta la definizione dei criteri per la distribuzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche istituito dal precedente comma, **definirà altresì le specifiche finalità da perseguire**. ***Il sub emendamento Pellicini*** **0.15.8.16** ***modifica*** **l'ultimo periodo del comma 5** stabilendo che il **rapporto tra numero di lavoratori frontalieri e popolazione del Comune italiano di frontiera in cui risiedono**, qualora adottato come criterio per l'attribuzione del contributo statale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				di cui al primo comma del medesimo articolo 10, non può eccedere la quota del 4% per i Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e del 3% per i Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti.

Articolo 16, commi 3-*bis*-*3-quater* – Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola (art. 1, commi 105-106)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.10 NF 16.13 NF	Sportiello Manzi	M5S PD	17.12	***Aggiunge il comma 3-bis*****,** che Istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il **Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola**, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027, destinato all'erogazione di contributi a favore di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previse per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria. La disciplina del Fondo è rinviata ad un successivo decreto ministeriale. *Conseguentemente:* Il ***comma 3-quater*** provvede alla copertura degli oneri, a valer sul fondo di cui **all'articolo 121, comma 2,** che è ridotto di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027.

Articolo 16-*bis* – Buono elettrodomestici (art. 1, commi 107-111)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.044 NF	Gusmeroli	Lega	17.12	***Inserisce un nuovo articolo 16-bis***, rubricato ***Buono elettrodomestici*****.** L'articolo aggiuntivo – costituito da **cinque commi** – prevede che, per sostenere la competitività dell'industria, l'occupazione e l'efficienza energetica domestica, nel 2025 sia concesso un **contributo ai consumatori finali per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica** (classe B o superiore) prodotti in Europa, **a condizione che il vecchio apparecchio venga smaltito correttamente**. Il contributo è pari al **30%** del costo dell'elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. È possibile beneficiare dell'incentivo per un solo elettrodomestico per nucleo familiare. Per finanziare questa misura, è istituito un fondo di 50 milioni di euro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con risorse stanziate nel limite massimo previsto. I criteri e le modalità per l'erogazione sono definiti tramite un decreto ministeriale. Agli oneri, pari a **50 milioni di euro** per il 2025, si provvede riducendo il fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Articolo 17 – Mutui per la prima casa (art. 1, commi 112-116)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.8	Governo		17.12	***Aggiunge il comma 3-bis*** (art. 1, comma 115)**,** che novella la lettera c) del comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, stabilendo che il **Fondo di garanzia per la prima casa** è riconosciuto **esclusivamente**, e non più prioritariamente, per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età (comma 3-*bis*). ***Aggiunge il comma 3-ter*** (art. 1, comma 116)**, che novella l'articolo 1, nota II-*bis*), comma 4-*bis*, della tariffa, parte prima,** allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, estendendo **da uno a due anni** il periodo di tempo previsto per l'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per cento relativa all'imposta di registro (comma 3-*ter*). Il Governo nella relazione tecnica osserva che alle norme in oggetto non sono ascrivibili effetti finanziari.

Articolo 17-bis – Fondo morosità incolpevole (art. 1, commi 117-119)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.010 NF 3.013 NF 71.5 NF 71.011 NF 77.08 NF	Montaruli Quartini Braga Cavo Pavanelli	FdI M5S PD Lega M5S	17.12	**Introduce l'art. 17-bis** che rifinanzia il **Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli** istituito dall' articolo 6, comma 5, del D.L. 102/2013, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 1). È prevista, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'emanazione di un **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fin di provvedere ad un aggiornamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2016. L'aggiornamento è finalizzato ad individuare criteri e modalità di utilizzo delle risorse che permettano, pena il definanziamento, l'erogazione delle stesse entro e non oltre il 31 luglio di ciascuna delle annualità del suddetto Fondo, a soggetti, per i quali, fermi i requisiti già previsti nel citato decreto del 30 marzo 2016, al momento della presentazione dell'istanza permanga uno stato di bisogno connesso alla perdita totale o a una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare tali da non permettere o rendere particolarmente difficoltoso il pagamento del canone di locazione. Con il citato decreto ministeriale si deve altresì stabilire il numero massimo di annualità consecutive per le quali l'inquilino moroso incolpevole può accedere al suddetto Fondo, anche prevedendo, in alternativa, la possibilità di corresponsione del contributo direttamente al proprietario (comma 2). Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a **10 milioni** di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) (comma 3). **L'articolo 6, comma 5, del D.L. 102/2013** ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. Il **decreto del 30 marzo 2016** prevede che il comune verifichi che il richiedente sia in possesso dei seguenti criteri per l'accesso ai contributi: a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00; b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

Articolo 17-bis – Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede (art. 1, comma 120)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.017 NF	Baldino	M5S	17.12	***Inserisce l'articolo 17-bis*** che incrementa **di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** il Fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro. *Conseguentemente* Alla copertura degli oneri, il fondo di Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione cui **all'articolo 121, comma 2,** è ridotto di **1 milione di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**

Articolo 18, commi da 3-bis a 3-quinquies – Welfare integrativo dei dipendenti e mobilità tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over (art. 1, commi 124-127)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.0160 NF	Relatori		17.12	***Inserisce i commi da 3-bis a 3-quinquies all'art.18,*** volti a: - prevedere che ai fini del rispetto del limite rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale concorrono anche le risorse destinate - nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico - a benefici di natura assistenziale e sociale previsti in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale (comma 3-*bis*);. - prevedere che le risorse stanziate con la legge 8 agosto 2024, n. 118 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024) sui capitoli relativi al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, possono essere destinate a tali finalità nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa di riferimento (tale disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge) (comma 3-*ter*). - modificare l'attuale regime finanziario della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni soggette a *turn over*, variando i vigenti criteri di imputazione dell'onere derivante dalla procedura di mobilità al fine di preservare il risparmio da cessazione per l'amministrazione cedente, ovvero prevedendo che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (comma 3-*quater*, lettera a)). Si prevede inoltre che agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei richiamati processi di mobilità si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di avvio di procedure di reclutamento adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni (comma 3-*quater, lettera b)*). Si prevede infine che tali disposizioni si applicano alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 3-*quinquies*).

Articolo 19-bis – Assunzioni Calabria (art. 1, commi 132-134)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19.02 UNF	Cannizzaro	FdI	17.12	***Inserisce l'articolo 19-bis*** che reca disposizioni in materia di impiego e assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche della regione Calabria di tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga (realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016 in materia di interventi di politica attiva per il lavoro), di soggetti beneficiari di appositi progetti deliberati dalla medesima regione (deliberazioni n.258 del 12 luglio 2016 - Progetto integrato di sviluppo locale e creazione d'impresa nel comune di San Giovanni in Fiore - e n.404 del 30 agosto 2017 - Inclusione sociale, ambiente e valorizzazione delle risorse boschive nelle aree interne della Sila Greca), nonché di lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità impiegati nel bacino regionale calabrese. La disposizione in commento prevede altresì la facoltà di rinnovare per un periodo non superiore a dodici mesi i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito. Nel dettaglio: • dispone che, al fine dell'inquadramento dei tirocinanti di cui all'Accordo quadro del 7 dicembre 2016 nelle piante organiche delle richiamate amministrazioni – anche in sovrannumero e previo superamento di una procedura concorsuale - non è più necessario che gli stessi siano già stati utilizzati dalle medesime amministrazioni; • estende a tutte le amministrazioni pubbliche con sede nella regione Calabria, e non più ai soli enti locali ivi ubicati, la facoltà di bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti tirocinanti, nonché i beneficiari dei richiamati progetti della regione Calabria, anche in assenza di un loro precedente utilizzo da parte delle amministrazioni procedenti. Per tali finalità, le risorse già stanziate e non utilizzate sono riassegnate alla regione Calabria per gli anni 2024, 2025 e 2026. Dalla lettera della norma risulta altresì che la regione Calabria è autorizzata ad incrementare le suddette risorse con risorse proprie, a carico della finanza regionale;

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				• riconosce alle amministrazioni pubbliche la facoltà, fino al 31 dicembre 2026, di assumere i soggetti tirocinanti, nonché i beneficiari dei richiamati progetti della regione Calabria a tempo indeterminato, in qualità di lavoratori sovrannumerari, anche con contratti di lavoro a tempo parziale e anche in deroga al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse già stanziate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dalla lettera della norma risulta altresì che la regione Calabria è autorizzata ad incrementare le suddette risorse con risorse proprie, a carico della finanza regionale; • proroga dal 30 settembre 2024 al 30 settembre 2026 il termine entro il quale le amministrazioni interessate alle assunzioni di cui ai punti precedenti devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le relative esigenze di personale. • dispone che i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità impiegati nel bacino regionale calabrese (ex leggi della regione Calabria n. 40 del 2013 e n. 31 del 2016, fino al 31 dicembre 2026, possono essere assunti a tempo indeterminato, nel numero massimo di 70 unità e in qualità di lavoratori sovrannumerari, dalle amministrazioni utilizzatrici aventi sede nel territorio regionale, anche con contratti di lavoro a tempo parziale e anche in deroga, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa; • prevede che i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto nel 2025, nei limiti di spesa previsti per il personale a tempo determinato nel pubblico impiego dalla normativa vigente. Si tratta dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 50-ter del D.L. 73/2021 della durata di diciotto mesi e con orario di lavoro pari a diciotto ore settimanali a cui sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso i suddetti Ministeri.

Articolo 20 – Disposizioni in materia di personale della giustizia (art. 1, commi 135-137)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
20.11	Relatori			**Aggiunge il comma 2-*bis*** (art. 1, comma 137), che **autorizza** il Ministero della giustizia **ad assumere**, nell'anno 2025, **200 magistrati ordinari** vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle facoltà assunzionali e della dotazione organica previste dalla normativa vigente.

Articolo 20-*bis* – Contratti a tempo determinato PNRR (art. 1, comma 138)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
20.021	La Porta	FdI	17.12	***Introduce l'articolo 20-bis*** che dispone che i contratti a tempo determinato e quelli di somministrazione conclusi per il reclutamento di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR sono esclusi dall'applicazione dei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente che consente l'attivazione dei suddetti contratti entro precisi limiti numerici correlati al numero di lavoratori assunti.

Articolo 20-*bis* – Disposizioni in materia di giustizia tributaria (art. 1, commi 139-146)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		17.12	**Introduce l'art. 20-*bis***, che **autorizza** il Ministero dell'economia e delle finanze a chiedere al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria di assegnare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate per l'anno 2026, **ulteriori posti** per i concorrenti risultati idonei a seguito del concorso per l'assunzione di 146 **magistrati tributari** bandito nel 2024 (**comma 1**). La disposizione, inoltre, **posticipa al 2026 le facoltà assunzionali di 350 unità di magistrati tributari**, precedentemente autorizzate per il 2024 e il 2026; **proroga** altresì al 2026 le previsioni concernenti le **modalità di svolgimento delle procedure concorsuali** dei magistrati tributari. A tali procedure vengono peraltro estese le disposizioni contenute nel R.D. 1860/1925, in ordine alle prescrizioni di condotta alle quali i candidati devono attenersi (**comma 2, lett. a) e comma 4**). È introdotta, inoltre, una **norma di coordinamento**, conseguente all'istituzione del **Dipartimento della giustizia tributaria**, estendendo l'ambito soggettivo dei beneficiari del fondo risorse decentrate del personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione del risultato dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze (**comma 2, lett. b**). Viene disposto il **differimento al 1° gennaio 2029 del regime ordinario relativo alla cessazione dell'incarico dei giudici tributari** al compimento dei 70 anni. Conseguentemente, si modifica il regime transitorio per le annualità fino al 2029 (**comma 2, lett. c**) e si abroga la previgente disciplina di proroga del suddetto regime transitorio (**comma 3**). Il **comma 5** introduce **norme di coordinamento** nel Testo Unico della giustizia tributaria (D.lgs. 175/2024), in materia di cessazione dell'incarico dei giudici tributari, conseguenti alle modifiche apportate dal presente articolo. Il **comma 6** determina il **compenso** da attribuire ai **componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria** per l'anno **2025**, non collocati in quiescenza. A tal fine, è **autorizzata la spesa di euro 100.913 per l'anno 2025** (**comma 7**).

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Infine, la disposizione assegna al **Consiglio di presidenza della giustizia tributaria** ulteriori risorse, pari a **400.000 euro** per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per lo sviluppo del sistema informatico (**comma 8**).

Articolo 20-*ter* – Rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione (art. 1, commi 147-148)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori			**Introduce l'art. 20-*ter***, che **proroga** anche per l'anno 2025, in relazione alle **richieste di referendum presentate entro il 31 dicembre 2024**, la misura prevista dall'art. 1 del D.L. 144/2023, che dispone il temporaneo avvalimento di **personale aggiuntivo**, appartenente all'Area Assistenti e già inquadrato nel Comparto Ministeri, da parte **dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione** al fine di coadiuvare le operazioni di verifica della legittimità delle richieste di referendum, nonché al fine di assicurare il compimento di mansioni esecutive quali l'inserimento dei dati nei sistemi informatici. A tal fine è **autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2025**.

Articolo 21 – Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (art. 1, commi 149-150)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.2	Governo		17.12	***Modifica il comma 2 dell'articolo 21*** (art. 1, comma 150) che stabilisce che, a valere sulle risorse ivi previste, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro annui sia destinata al finanziamento di misure di *welfare* aziendale in favore dei dipendenti dell'INPS

Articolo 21-*bis* – Disposizioni per il potenziamento delle attività dell'Agenzia italiana del farmaco (art. 1, commi 151-155)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.02 UNF	Ciocchetti	FdI	17.12	***Aggiunge l'art. 21-bis*****,** commi 1 e 2: - Il **comma 1 sostituisce** il comma 3-*bis* dell'art. 17, L. n. 3/2018, istituendo il ruolo unico della dirigenza sanitaria dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), includendo in esso anche i dirigenti delle professionalità sanitarie diversi da quelli che attualmente rientrano nella dirigenza di prima e seconda fascia dell'Agenzia. Per i dirigenti sanitari che, alla data dal 1°gennaio 2025, sono inquadrati nella suddetta seconda fascia, viene posto un principio di salvaguardia delle relative posizioni giuridiche ed economiche, anche al fine del conferimento degli incarichi dirigenziali, conferimento che sarà invece solo eventuale per i dirigenti sanitari che attualmente non sono inquadrati nelle fasce suddette (nonché per i futuri dirigenti sanitari a regime). - Il **comma 2 estende** ai dirigenti sanitari dell'AIFA le previsioni della contrattazione collettiva nazionale relative alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute. - Il **comma 3 sopprime** all'articolo 21-*bis,* comma 1, lett. *b),* D.L. n. 4/2022, le parole "la presente disposizione non si applica al personale di cui al comma *3-bis* dell'articolo 17 L. n. 3/2018". *Conseguentemente* ai dirigenti sanitari dell'AIFA è riconosciuta l'indennità di esclusività di rapporto. - Il **comma 4 abroga** il comma 432 dell'art. 1, L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 201). *Conseguentemente* non è più vietato all'AIFA di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, (Conferimento di incarichi individuali a determinate condizioni) e 36 (Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile) del D.lgs. n. 165/2001. - Il **comma 5** prevede che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2025. *Conseguentemente:*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Alla **tabella A**, *voce* Ministero della salute: 2025: - 4.210.566 2026: - 4.210.566 2027: - 4.210.566

Articolo 21-*bis* – Misure relative al personale medico INAIL (art. 1, commi 156-157)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori			***Inserisce l'art. 21-bis, commi 1 e 2:*** - Il **comma 1** stabilisce che per il personale medico INAIL con rapporto esclusivo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'indennità di esclusività in godimento è rideterminata sulla base di quanto previsto per i dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della Salute (art. 21-*bis*, co. 1, D.L. n. 4/2022). *Conseguentemente* è autorizzata la spesa di 960 mila euro annui a decorrere dal 2025. - Il **comma 2** stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, gli importi dell'indennità di esclusività di cui all'art. 21-*bis*, co. 1, D.L. n. 4/2022 sono utili ai fini del TFR o TFS. *Conseguentemente:* L'articolo autorizza la spesa di 343.021 euro annui a decorrere dal 2025.

Articolo 21-*bis* – Potenziamento degli organici dell'ispettorato nazionale del lavoro INL (art. 1, comma 158)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.07 NF	Gribaudo	PD	17.12	***Introduce l'articolo 21-bis*** che, nel novellare l'art. 31, c. 2, del DL 19/2024, aumenta, portandole da 250 a 500, le unità di personale - da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni centrali - che l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nel triennio 2024-2026. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari: • 3.172.580 per il 2025 e a 12.690.318 annui a decorrere dal 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato; • 290.00 euro per il 2025 per le spese della procedura concorsuale; • 737.000 per il 2025 e a 1.364.000 euro annui a decorrere dal 2026 per le spese di funzionamento. *Conseguentemente:* A tali oneri si provvede mediante riduzione del fondo per esigenze indifferibili, come rifinanziato **dall'articolo 121, comma 2**, del presente provvedimento.

Articolo 22-*bis* – Misure per la semplificazione di assunzioni della regione siciliana (art. 1, comma 160)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22.011 NF	Aiello	M5S	17.12	***Introduce l'articolo 22-bis***, che, allo scopo di consentire le assunzioni dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili della regione Sicilia, autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per il 2025 e 1 milione di euro a decorrere dal 2026 *Conseguentemente:* Ai relativi oneri, pari a **0,5 milioni di euro per il 2025 e 1 milione di euro a decorrere dal 2026**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato **dall'articolo 121, comma 2,** del presente disegno di legge di bilancio.

Articolo 23 – Misure in materia di trattenimento in servizio (art. 1, comma 161-165)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
23.14 NF	Iezzi	Lega	17.12	***Modifica il comma 5*** (art. 1, comma 165) aggiungendo al ***primo periodo*** - tra il personale **escluso** dalla possibilità, prevista da tale comma, di trattenimento concordato in servizio oltre i 67 anni (e fino a 70 anni) - anche quello delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di salvaguardarne la specificità della funzione.

Articolo 23, comma 5-bis – Disposizioni relative ai professionisti del SSN (art. 1, comma 166)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
23.21	Panizzut	Lega	17.12	***Aggiunge il comma 5-bis*****,** sostituendo all'art. 1, co. 164, L. n. 213/2023 (Legge bilancio 2024) le parole "gli infermieri del Servizio sanitario nazionale" con "i professionisti sanitari del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge n. 43/2006". Conseguentemente spetta i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché **ai professionisti sanitari del Servizio sanitario nazionale** di cui alla legge n. 43/2006 (relativa a **professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione)** possono presentare **domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio** anche **oltre** il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque **non oltre** il **settantesimo anno** di età.

Articolo 23-*bis* – Visite revisione soggetti con patologie oncologiche (art. 1, comma 167)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.2	Governo		17.12	***Inserisce l'articolo 23-bis*****,** che aggiunge un nuovo comma 3-*bis* all'art. 33, d.lgs. n. 62/2024, stabilendo che fino al 31 dicembre 2025, le revisioni delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche avviene, da parte delle commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap, tramite redazione di verbali anche sulla base dei soli atti (art. 29-*ter* del D.L. n. 76/2020), ferma restando la facoltà dell'istante di richiedere la visita diretta.

Articolo 23 *ter* – Accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità (art. 1, comma 167)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.2	Governo		17.12	***Inserisce l'articolo 23-ter*****,** che aggiunge un nuovo articolo 33-*bis*, commi 1 e 2, al d.lgs. n. 62/2024, il quale prevede che a partire dal 1° gennaio 2025 ed entro la data del 31 dicembre 2025, l'INPS è tenuto ad effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordo-cecità e disabilità, nonché per le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.
0.21.2.2	Cattoi	Lega	17.12	Il **subemendamento 0.21.2.2** ha **soppresso** il comma 2 dell'art. 33-*bis,* introdotto dall'emendamento 21.2, che escludeva l'applicabilità del comma 1 alle Strutture territoriali site presso le province, elencate all'art. 9 L. n. 71/2024, coinvolte nella sperimentazione per l'applicazione provvisoria e a campione delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita delle persone disabili prevista dall'art. 33, co 1 e 2, L. n. 71/2024.

Articolo 23-*ter* - Disposizioni in materia di montante contributivo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.0160 NF	Relatori		17.12	***Inserisce l'articolo 23-bis,*** volto a prevedere al comma 1: - per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, la possibilità di incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali; - che la quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia, ai sensi della cosiddetta riforma Fornero - la non computabilità di tale quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo ai fini della maturazione degli importi soglia necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia e anticipata, ai sensi della cosiddetta riforma Fornero. - la deducibilità dei contributi versati ai sensi della richiamata maggiorazione di aliquota contributiva - ai sensi dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - dal reddito complessivo per il cinquanta per cento dell'importo totale versato Il comma 2 rimette a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità attuative di tali disposizioni, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso di tale facoltà.

Articolo 23-*bis* – Requisiti NASpI

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori			***Introduce l'articolo 23-bis*** che introduce un **nuovo requisito contributivo** al fine della fruizione **dell'indennità di disoccupazione NASpI** di cui devono essere in possesso i lavoratori nei casi di eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2025 e che nei dodici mesi precedenti hanno interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, ad esclusione delle ipotesi in cui l'indennità è già riconosciuta dalla normativa vigente per i casi di dimissioni nel periodo di maternità, per giusta causa o di risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In particolare, si richiede che i lavoratori possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie e a condizione che questo sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

Articolo 23-ter – Abrogazione della disposizione sull'utilizzazione dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		17.12	***Inserisce l'articolo 23-ter,*** volto ad abrogare l'articolo 2-ter del DL 2 marzo 1970, n.30, convertito dalla L. 114/74, che prevede la **possibilità per i titolari di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi** (coltivatori diretti. mezzadri e coloni, artigiani e esercenti attività commerciali) – nonché per i superstiti per quanto concerne la pensione di riversibilità - il diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali, con possibilità di utilizzare i contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ai fini del perfezionamento del relativo diritto a pensione. Come riportato nella Relazione allegata alla proposta emendativa in oggetto, l'obiettivo è quello di garantire una maggiore coerenza, equità e chiarezza nell'ambito del sistema pensionistico italiano, evitando l'ipotesi residuale che, dopo aver conseguito la pensione anticipata a carico di una Gestione speciale dei lavoratori autonomi, venga richiesto il cambio di titolo della pensione beneficiando di un ricalcolo della pensione sulla base delle regole di calcolo di maggior favore previste per i lavoratori dipendenti.

Articolo 25 - Incremento maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		17.12	***Introduce il comma 1-bis*** che, limitatamente al 2025, **incrementa di 8 euro mensili** l'importo delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente per i pensionati in condizioni disagiate - ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni, e i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione - che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni sociali. Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di **104 euro annui** il **limite reddituale massimo** oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto.

Articolo 28 - Previdenza complementare

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
28.5 NF 28.6 NF	Nisini Rizzetto	FdI Lega	17.12	***Modifica il comma 1 e inserisce i commi da 2-bis a 2-quater all'art. 28.*** Al **comma 1**, si fa riferimento - oltre all'importo soglia mensile necessario per la liquidazione della pensione di vecchiaia (comma 7, art. 24, DL 201/2011), come già previsto - anche all'importo soglia mensile necessario per la liquidazione della pensione anticipata (comma 11, art. 24 DL201/2011). Dunque, sulla base di tale modifica, nel prevedere la possibilità per i soggetti che liquidano la pensione con il sistema contributivo integrale di computare anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita, si specifica che ciò può avvenire ai fini del raggiungimento degli importi soglia mensili necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia e anticipata. Il **comma 2-*bis***, modificando il comma 11 dell'art. 24 del DL 201/2011, prevede che: - a decorrere dal 1° gennaio 2030 sia elevato a 3,2 volte rispetto all'assegno sociale il valore degli importi soglia mensili necessari alla liquidazione della pensione anticipata; - per i lavoratori che si avvalgono della facoltà di computare anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, ai fini del conseguimento di tali importi soglia mensili, il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni decorrere dal 1° gennaio 2030; - con riferimento ai medesimi lavoratori, la pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il **comma 2-*ter***, prevede che, qualora dall'attività di monitoraggio relativa agli effetti derivanti dalle nuove richiamate disposizioni di previdenza complementare ivi introdotte con l'art. 28 del presente provvedimento, con riferimento all'agevolazione per l'accesso al pensionamento anticipato vengano riscontrati maggiori oneri rispetto a quelli previsti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede, ai fini compensativi, a stabilire un limite percentuale dell'ammontare mensile della

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				prima rata della pensione di base ai fini del conseguimento degli importi soglia nonché ad elevare ulteriormente gli importi soglia ovvero a prevedere ulteriori periodi di posticipo della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato. L'ente previdenziale provvede a tale attività di monitoraggio fornendo i relativi elementi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il **comma 2-*quater*** reca la **copertura finanziaria** dell'intervento contemplato dall'articolo 28 del presente provvedimento, stabilendo che: -l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, è ridotta di 12,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 (con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67); -. l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è ridotta di 16 milioni di euro per l'anno 2027, 31,7 milioni di euro per l'anno 2028, 50,8 milioni di euro per l'anno 2029, 36,6 milioni di euro per l'anno 2030, 19,7 milioni di euro per l'anno 2031, 9,3 milioni di euro per l'anno 2032, 8,5 milioni di euro per l'anno 2033, 11,5 milioni di euro per l'anno 2034, 14,1 milioni di euro per l'anno 2035, 21,4 milioni di euro per l'anno 2036, 19,5 milioni di euro per l'anno 2037, 30,2 milioni di euro per l'anno 2038, 38,3 milioni di euro per l'anno 2039, 52,7 milioni di euro per l'anno 2040, 59,3 milioni di euro per l'anno 2041, 74,4 milioni di euro per l'anno 2042, 87,6 milioni di euro per l'anno 2043, 88,8 milioni di euro per l'anno 2044 e 91,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045.

Articolo 28-*bis* - Riduzione contributiva per nuovi artigiani e commercianti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		17.12	***Introduce l'articolo 28-bis,*** che riconosce la possibilità ai soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, che percepiscono redditi d'impresa anche in regime forfettario, di richiedere, attraverso comunicazione telematica all'INPS, una riduzione della contribuzione dovuta pari al **50 per cento**. La riduzione contributiva è riconosciuta per **trentasei mesi** - senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni - dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. L'accredito della contribuzione avviene (ex art. 2, c. 29, L. 335/1995) per i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dalla normativa vigente. L'agevolazione in commento - che è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato - può essere richiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle suddette gestioni.

Articolo 30-*bis* – Modifiche in materia di assegno di inclusione, supporto formazione e lavoro e Sistema duale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
30.0119	Relatori		17.12	***Inserisce l'articolo 30-bis*** che modifica i requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento **dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro**, nonché i relativi importi, e stanzia ulteriori risorse per il finanziamento dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (originariamente denominato alternanza scuola-lavoro). In particolare, per quanto riguarda l'**Assegno di inclusione (comma 1, lettere *a)* e *b)*)**: • eleva da 9.360 a 10.140 euro il valore massimo dell'ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente e da 6.000 a 6.500 euro la soglia del reddito familiare del medesimo nucleo. Tale soglia reddituale è altresì elevata da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza; • incrementa in ogni caso la suddetta soglia reddituale a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE; • eleva da 6.000 a 6.500 euro annui l'importo massimo della parte dell'Assegno costituita da un'integrazione al reddito familiare. Il medesimo importo è incrementato da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza; • eleva da 3.360 a 3.640 euro annui l'importo massimo della parte dell'Assegno costituita da un'integrazione, per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione. Il medesimo importo è incrementato da 1.800 a 1.950 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza; • riduce le autorizzazioni di spesa per l'erogazione dell'Assegno e dei relativi incentivi. Per quanto riguarda il **Supporto per la formazione e il lavoro (comma 1, lettere *c)* e *d)*)**:

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				• eleva da 6.000 a 10.140 euro il valore massimo dell'ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente e la soglia del reddito familiare del medesimo nucleo; • incrementa da 350 a 500 euro mensili l'importo del beneficio; • dispone che la durata del beneficio, pari ad un massimo di 12 mensilità, è prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, se allo scadere dei primi 12 mesi di fruizione, risulti la partecipazione dell'interessato ad un corso di formazione. Anche in caso di proroga, il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso; • riduce le autorizzazioni di spesa per l'erogazione del beneficio e dei relativi incentivi. Per quanto concerne il **sistema duale**, l'articolo 30-*bis* in commento incrementa, nella misura di 100 milioni di euro per il 2025, 170 milioni di euro per il 2026 e 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (percorsi inerenti all'istituto originariamente denominato alternanza scuola-lavoro) **(comma 2).** *Conseguentemente:* Allo stato di previsione del Ministero del lavoro (Tabella 4), Missione 26, Politiche per il lavoro - Programma 26.6: Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione 2025: CP: + 350.000.000 2026: CP: +200.000.000 2027: CP: +3.000.000

Articolo 30-*bis* – Istituzione del fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA SPA in a.s.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
30.042 NF	Donno	M5S	17.12	Inserisce un nuovo articolo 30-*bis*, rubricato *Istituzione del «Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA S.p.a, in 4.5»,* col quale viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* **un fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA** con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il fondo è volto a erogare un contributo a fondo perduto da concedere nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. *de minimis*). Tali risorse vengono **destinate alle piccole e medie imprese** fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA. Con decreto interministeriale sono disciplinate le modalità di attuazione del fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile. *Conseguentemente:* Ai suddetti oneri, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, come rifinanziato **dall'articolo 121, comma 2**.

Articolo 30-*bis* – Incremento Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi incidenti sul lavoro

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
30.039 NF 30.040 NF	Barzotti Panizzut	M5S Lega	17.12	***Introduce l'articolo 30-bis*** che incrementa il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi incidenti sul lavoro di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2027. *Conseguentemente:* Ai relativi oneri, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, come rifinanziato **dall'articolo 121, comma 2,** del presente disegno di legge di bilancio.

Articolo 33-*bis* – Semplificazione dei controlli per l’erogazione delle prestazioni assistenziali dell’INPS

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.2	Governo		17.12	***Inserisce l’articolo 33-bis***, che, a decorrere dal 1 ° gennaio 2025, al fine di semplificare e razionalizzare le procedure per il riconoscimento e l’erogazione dei benefici economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente, prevede che l’INPS acquisisce e verifica in interoperabilità le informazioni disponibili nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate e concernenti la relativa fatturazione elettronica, rilasciata da persone fisiche giuridiche, pubbliche o private

Articolo 33-*bis* – istituzione del fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.06 NF	Bonetti	Azione	17.12	Inserisce l'articolo 33-*bis* che istituisce il **Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali** con una dotazione pari a **3 milioni** di euro per l'anno **2025**, **3,5 milioni** di euro per l'anno 2026 e **4 milioni** di euro per l'anno 2027 destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le comunità educanti. *Conseguentemente:* Ai suddetti oneri, pari a **1 milione** di euro annui per ciascuno degli anni **2025, 2026 e 2027**, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, come rifinanziato **dall'articolo 121, comma 2**.

Articolo 35 – Disposizioni in materia di decontribuzioni per le lavoratrici madri

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.2	Governo		17.12	***Introduce il comma 1-bis*** che, per le **lavoratrici autonome** che percepiscono almeno uno tra determinati redditi (di lavoro autonomo, d'impresa in contabilità ordinaria, d'impresa in contabilità semplificata o da partecipazione) e che non hanno optato per il regime forfetario, dispone che l'importo dell'esonero contributivo di cui al medesimo articolo 35 comma 1 sia parametrato **al valore del minimale di reddito imponibile ai** fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Articolo 36-*bis* – Fondo reddito di libertà donne vittime di violenza

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
36.026 NF	Boschi	IV	16.12	***Inserisce l'articolo 36-bis*** **che aumenta di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2025 il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità"** (art. 19, comma 3, del dl 223/2006) al fine di incrementare la misura del **reddito di libertà** per garantire l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza. *Conseguentemente:* Agli oneri si provvede mediante riduzione di 1 milione di euro a decorrere dal 2025 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui **all'articolo 121, comma 2**, del disegno di legge di bilancio.

Articolo 37-bis – Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
37.2 NF	Cherchi	M5S	16.12	***Inserisce l'articolo 37-bis*** che, ***sostituendo il comma 1-quater all'articolo 15 del TUIR*** dispone che dall'imposta lorda **si detrae la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida** nella **misura forfetaria di 1.100 euro** (anziché quella attualmente vigente di 1.000 euro nel limite di spesa annua di 290.000 euro a decorrere dal 2021). *Conseguentemente:* Ai relativi oneri, valutati in 390.000 euro per l'anno 2026 e 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, come rifinanziato **dall'art. 121, co. 2** del disegno di legge di bilancio.

Articolo 38-*bis* Semplificazione dell'utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.06 NF	Panizzut	Lega	16.12	***Introduce l'articolo 38-bis***, che modifica il comma 214, art. 1, della legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) relativo all'utilizzo del **Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, nel senso di rimettere la definizione dei criteri generali in materia, nonché degli eventuali criteri di riparto tra le regioni delle relative quote, ad uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti per materia, mantenendo ferma, in relazione a specifiche finalità, l'adozione di tali decreti con il parere ovvero con l'intesa, della Conferenza unificata Stato-regioni province autonome-città ed autonomie locali. Si apporta inoltre una modifica formale eliminando un riferimento ridondante non a carattere sostanziale che permette una migliore comprensione del testo. Infine, si inserisce la disposizione che prevede comunque il principio che l'utilizzo del predetto Fondo, coerentemente con i criteri determinati da uno o più decreti di cui al periodo precedente, sia determinato con decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, sempre con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza.

Articolo 38-*bis* – Misure in materia di cura e di assistenza del *caregiver* familiare

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.097	Governo		17.12	***Inserisce l'articolo 38-bis*****,** che aggiunge al comma 334 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) un **nuovo periodo**, prevedendo che le **risorse** stanziate nel "**Fondo** destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al **riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal *caregiver*** familiare", fino all'adozione degli interventi legislativi ivi previsti, **siano destinate** alle medesime finalità del **"Fondo per le non autosufficienze"** (art. 1, co. 1264, L. n. 296/2006), per essere destinate **all'erogazione dei servizi socioassistenziali** afferenti alle aree: a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari; b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie (art. 1, co. 162, L. n. 234/2021).

Articolo 38-bis - Fondo per le persone con disabilità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
84.036 NF 123.012 NF 38.059	Caso Zanella Grippo	M5S AVS AZ	17.12	***Introduce l'articolo 38-bis***, che dispone l'istituzione, nello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo con una **dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025**, da destinare all'erogazione dei contributi a sostegno di enti organismi e associazioni per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e della loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale. Alla copertura si provvede mediante la riduzione di 1,5 milioni per il 2025 del FISPE – fondo per interventi strutturali di politica economica. *Conseguentemente:* Allo stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**: **Alla Missione 24** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio: 2026: + 40 milioni 2027: + 140 milioni **Alla Missione 33** - Fondi da ripartire, Programma 1 Fondi da assegnare 2026: - 40 milioni 2027: - 140 milioni.

Articolo 38-*bis* – Contributo per la Federazione italiana per il superamento dell'handicap

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.096	Faraone	IV	17.12	***Inserisce l'articolo 38-bis*****,** che incrementa il contributo riconosciuto a favore della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), di **500.000 euro** per l'anno 2025. *Conseguentemente:* Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a **euro 500.000 per l'anno 2025**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge

Articolo 43 – Disposizioni in materia di finanziamento sportivo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
43.4	Relatori		17.12	***Sostituisce integralmente l'articolo 43***. Nella sua nuova versione, l'articolo interviene in materia di **finanziamento del movimento sportivo nazionale**, demandando ad un decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze **l'accertamento del gettito** destinato a tale finanziamento e prevedendo che, ove esso si riveli **superiore** alla quota minima fissata a **410 milioni di euro**, **l'eccedenza** sia attribuita al **Dipartimento per lo sport**, al **Comitato italiano paralimpico**, al **Coni**, nonché a **Sport e Salute S.p.a**., anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.
2.62	Relatori		17.12	***Inserisce il comma 1-bis,*** che dispone la **proroga** fino **al 2025** della disciplina del **credito d'imposta per le erogazioni liberali** per interventi di **manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici** e per la **realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.** La proroga è disposta limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa e nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

Articolo 43-bis – Eventi sportivi internazionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
45.2 NF	Molinari	Lega	17.12	***Introduce l'articolo 43-bis***, che prevede una serie di stanziamenti funzionali alla realizzazione di eventi olimpici e paralimpici invernali. In particolare, il **comma 1** autorizza la spesa di **50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 57,8 milioni per l'anno 2026** per le finalità previste dall'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge 160/2019. Tale periodo, "al fine di garantire la sostenibilità delle **Olimpiadi invernali 2026** sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare", prevede per le **opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità**, stanziamenti "per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche". Il comma in esame dispone, inoltre, che alla **copertura parziale degli oneri** recati dal comma medesimo, pari a **20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni per il 2026**, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del "Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese" (istituito, nello stato di previsione del MEF, dall'art. 1, comma 14, della legge 160/2019), relativamente alla quota affluita (con il D.P.C.M. 23 dicembre 2020, di riparto delle risorse del fondo medesimo) al capitolo 7340 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo agli interventi per gli immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte costituzionale e ad altri organismi internazionali. Il **comma 2**, al fine di potenziare il servizio di **trasporto pubblico locale e** di garantire l'**accessibilità** complessiva dei territori interessati dai **Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026**, autorizza la spesa di **25 milioni di euro per l'anno 2026** in favore delle regioni interessate dallo svolgimento degli eventi sportivi e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo stesso comma demanda ad un apposito **decreto del Ministro delle infrastrutture** e dei trasporti (adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				unificata) la **definizione dei criteri di ripartizione** delle risorse in questione sulla base delle esigenze di mobilità connesse agli eventi sportivi medesimi. Il **comma 3** autorizza, a titolo di contributo per la realizzazione dei **Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti Valtellina 2028**, la spesa di **10 milioni di euro per l'anno 2028**. Il **comma 4 riduce le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica** (di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004) di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 62,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. *Conseguentemente* allo stato di previsione del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 11 - Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali: 2025: -10.000.000 2026: -5.000.000

Articolo 44, commi 1-bis-1-ter – Ulteriore incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, in favore dei gestori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
44.1 NF	Pella	FI	16.12	***Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter*** che **incrementano** ulteriormente la dotazione del **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano** già incrementato dal comma 1 del medesimo articolo 44. L'incremento ulteriore, disposto dal comma 1-*bis*, è pari a **2,4 milioni** di euro per il **2025**, a **4,4 milioni** di euro per il **2026** e a **3,2 milioni** di euro per il **2027**, ed è espressamente destinato all'erogazione di **contributi a fondo perduto** a favore di **associazioni** e **società** sportive **dilettantistiche** che gestiscono in esclusiva **impianti natatori e piscine** per attività di base e sportiva. *Conseguentemente:* Per la copertura degli oneri, pari a 2,4 milioni di euro per il 2025, a 4,4 milioni di euro per il 2026 e a 3,2 milioni di euro per il 2027, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato **dall'articolo 121, comma 2,** del disegno di legge di bilancio.

Articolo 44, comma 1-bis – Incremento fondo destinato alle attività del progetto Filippide

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
44.3	Relatori		17.12	***Aggiunge il comma 1-bis***, volto ad incrementare di **200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025** il fondo destinato alle attività del **progetto Filippide**, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport. Ai relativi oneri, pari a 200.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

Articolo 44-bis – Iniziative volte al sostegno dell'attività sportiva agonistica svolte dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
44.01 NF	Roscani	FdI	17.12	***Aggiunge l'articolo 44-bis***, che istituisce il "**Programma studente-atleta**", realizzato dalle istituzioni scolastiche al fine di permettere agli **studenti-atleti**, individuati sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'istruzione e del merito in accordo con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP) e Sport e salute Spa, ed iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, di **conciliare l'impegno agonistico con quello scolastico**. Reca la disciplina di dettaglio delle modalità di strutturazione del programma. Riconosce allo studente membro del Programma studente-atleta e di un Corpo Sportivo delle Forze Armate o delle Forze dell'Ordine, o che sia qualificato come «atleta di interesse nazionale», il diritto a ricevere una **borsa di studio**, erogata da Sport e salute S.p.A. A tal fine è autorizzata la spesa di **2 milioni** di euro a **decorrere dall'anno 2025**, la cui copertura è posta a valere sul Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

Articolo 45 – Detassazione premi erogati alle medaglie olimpiadi e paralimpiadi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
45.4	Relatori		17.12	***Aggiunge il nuovo comma 1-bis*** che prevede l'**esonero dalla ritenuta alla fonte** a titolo d'imposta dei **premi** erogati agli atleti **vincitori di medaglie** nelle gare svolte in occasione dei prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali di "**Milano-Cortina 2026**". Viene, altresì, specificato che le relative somme sono escluse dalla base imponibile del percipiente. *Conseguentemente:* Ai relativi oneri, valutati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato **dall'articolo 121 comma 2** del disegno di legge di bilancio.

Articolo 45-*bis* – Risorse in favore del programma internazionale «*Special Olympics Italia*» e per l'organizzazione dell'evento *Special Olympics World Winter Games* di Torino 2025.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
45.01	Relatori		17.12	***Inserisce l'articolo 45-bis*** che, al comma 1, autorizza la spesa di **300.000 euro annui** a decorrere dall'anno 2025 per l'incremento del **contributo** in favore del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche «***Special Olympics Italia***» per la realizzazione dei progetti di **integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport** e lo sviluppo dei medesimi in tutto il territorio nazionale. Ai relativi **oneri**, pari a 300.000 euro l'anno a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo unico** a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. Ai **commi 2 e 3**, incrementa di **1 milione di euro** per l'anno **2025** l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali *Special Olympics* Torino 2025, al fine di sostenere le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'**evento *Special Olimpics World Winter Games* Torino 2025,** tramite apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del turismo e il citato Comitato organizzatore. Ai relativi **oneri**, quantificati in 1 milione di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo unico nazionale per il turismo**.

Articolo 46-*bis* – Sostegno gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
46.02 NF	Cannizzaro	FI	16.12	***Inserisce l'articolo 46-bis*** che, attribuisce alla Lega del **ciclismo professionistico** un contributo pari a **2 milioni di euro per l'anno 2025** e a **2,5 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2026 e 2027** destinato al sostegno dell'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale, su strada e in linea, inserite in un calendario annuale organizzato dalla medesima Lega. *Conseguentemente:* Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo **121, comma 2**, che si manifestano nel corso della gestione.

Articolo 46-*bis* – Sostegno gare ciclistiche professionistiche nel Mezzogiorno d'Italia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
46.03 NF	Pisano	Noi moderati	17.12	Inserisce l'**articolo 46-*bis*,** che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, un **fondo** con una dotazione di **100.000** euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da destinare a favore delle Regioni del Sud d'Italia inserite a calendario in un circuito a tappe denominato **Grand Tour della Magna Grecia**, promosso dalla **Lega ciclismo professionistico**. La definizione delle modalità di erogazione del contributo e delle modalità di controllo sull'effettivo utilizzo delle risorse da parte dei beneficiari è demandata ad un successivo decreto del Ministro per lo sport e i giovani. *Conseguentemente:* Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come rifinanziato **dall'articolo 121, comma 2**, che si manifestano nel corso della gestione.

Articolo 47 – Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.2 2.62 Rel	Governo		17.12 17.12	***Modifica il comma 3 dell'articolo 47*** a copertura del **comma 2-*bis* dell'articolo 48** (v. *scheda*) per finanziare ulteriormente l'acquisto di prestazioni sanitarie da privati inserite nella rete di emergenza-urgenza, a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario *standard* destinato al **perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale**, rideterminandone la quota che viene pertanto ridotta a 866,6 milioni (da 928 milioni) per il 2026, 416,5 milioni (da 478 milioni) per il 2027 e a 466,5 milioni (da 528 milioni) a decorrere dal 2028. ***Modifica inoltre il comma 3 dell'articolo 47***, a copertura dell'**articolo 59-*bis*** (v. scheda) che assegna nuove borse di studio agli specializzandi medici (v. scheda), rideterminando allo scopo la quota del fabbisogno sanitario nazionale destinata all'incremento delle disponibilità per il **perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale** che viene pertanto ridotta a complessivi 898 milioni (da 928 milioni) per il 2026, 448 milioni (da 478 milioni) per il 2027 e a 498 milioni (da 528 milioni) a decorrere dal 2028. ***Modifica il comma 1 e il comma 3 dell'articolo 47*** a copertura dell'articolo 63, commi 2-*bis* e 2-*ter* (v. scheda) per i compensi per il lavoro straordinario erogati agli infermieri, come segue: - modifica gli importi relativi all'**incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard** che sono rideterminati in 5.020,4 milioni di euro per l'anno 2026, 5.734,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6.605,7 milioni di euro per l'anno 2028, 7.667,7 milioni di euro per l'anno 2029 e 8.840,7 milioni di euro a decorrere dal 2030 (**comma 1**); - modifica la quota dell'incremento delle disponibilità per il **perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale** che viene ridotta a 870,4 milioni (da 928 milioni) per il 2026, 432,4 milioni (da 478 milioni) per il 2027 e 470,7 milioni (da 528 milioni) a decorrere dal 2028 (**comma 3**); ***Modifica, infine, il comma 1 e il comma 3 dell'articolo 47*** a copertura dell'articolo 66-*bis*, che istituisce un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro di prevenzione e lotta delle malattie veneree e a trasmissione sessuale (v. scheda), come segue:

				- modifica gli importi relativi all'**incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard** che **viene** ridotto in 5.073 milioni (da 5.078 milioni) per il 2026 (**comma 1**); - modifica la quota dell'incremento delle disponibilità per il **perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale** che viene ridotta a 923 milioni (da 928 milioni).
47.48 47.44	Lazzarini Manes	Lega Misto	16.12	***Inserisce il comma 3-bis*****,** che modifica l'art. 27, co. 5-ter, d.lgs. n. 68/2011, prevedendo che le cinque regioni di riferimento per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali **anche per il 2025** sono quelle indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità previste dal medesimo art. 27, comma 5, d.lgs. n. 68/2011.

Articolo 47-*bis* - Fondo Dote Famiglia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62 35.01 43.01 87.09	Relatori Bonetti Berruto Foti	 AZ PD FdI	17.12	***Introduce l'articolo 47-bis***, che istituisce il "**Fondo Dote Famiglia**" finalizzato al sostegno della genitorialità e delle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extrascolastici. Il Fondo è iscritto nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport. Lo stanziamento previsto è di 30 milioni di euro per il 2025, come dotazione che costituisce limite di spesa per la **concessione di un contributo** in favore delle Associazione e Società sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche (RASD), oltre che in favore degli Enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), per le prestazioni erogate da tali enti ai minori in possesso di specifici requisiti (**comma 1**). Il **comma 2** definisce l'entità del contributo, che verrà stabilita con decreto, come segue: per ciascun figlio a carico, con un'età compresa tra i 6 e i 14 anni, viene riconosciuto l'importo a titolo di **concorso al rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate** in nuclei familiari con un reddito con ISEE in corso di validità con valore fino a 15.000 euro. La disposizione chiarisce che il contributo è alternativo ad altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per tali prestazioni. È prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio in esame, ovvero un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di stabilire le modalità di attuazione dell'articolo in esame e per garantire il rispetto del limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2025. Per l'attuazione della disposizione in esame, il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e salute S.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La copertura degli oneri (**comma 3**), pari a **30 milioni di euro** per l'anno 2025 è prevista a valere su quota parte di cui alle maggiori entrate dell'articolo 12, comma 3-*bis*.

Articolo 48 – Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.2	Governo		17.12	***Aggiunge il comma 2*-bis**, innalzando ulteriormente di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 2026 il tetto di spesa previsto al comma 1 del medesimo articolo 48 (1 punto percentuale nel 2026), con riferimento all'acquisto di prestazioni sanitarie da **strutture sanitarie private dotate di pronto soccorso** e inserite nella **rete dell'emergenza**. Ciò al fine di ridurre - in attesa della completa implementazione delle reti territoriali a seguito della riforma prevista dal PNRR con il nuovo DM. 77/2022 - il fenomeno del *boarding* di pronto soccorso, vale a dire il ritardo nella presa in carico del paziente che ha effettuato l'accesso al pronto soccorso, dopo la decisione del medico di assegnarlo ad una specifica unità di degenza. Con l'intervento in esame, pertanto, il limite di spesa complessivo destinato alle **prestazioni di ricovero e ambulatoriali**. *Conseguentemente**:*** Per gli oneri, pari a pari a 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, attraverso la modifica del ***comma 3 dell'articolo 47*** mediante rideterminazione della quota dell'incremento delle disponibilità per il **perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale** che viene pertanto ridotta a complessivi 866,6 milioni (da 928 milioni) per il 2026, 416,5 milioni (da 478 milioni) per il 2027 e a 466,5 milioni (da 528 milioni) a decorrere dal 2028.

Articolo 49 – Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici *reserve*, agenti infettivi per infezioni da germi multiresistenti e farmaci ad innovatività condizionata

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
49.1 NF	Schifone	FdI	16.12	***Modifica la rubrica e i commi 6, 7 e 9*****,** come segue: - Nella rubrica, aggiunge dopo "Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve" le parole "agenti infettivi per infezioni da germi multiresistenti". *Conseguentemente* la nuova rubrica è "Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve **agenti infettivi per infezioni da germi multiresistenti** e farmaci ad innovatività condizionata**";** - Al comma 6, si aggiunge che la disposizione sull'attribuzione del requisito dell'innovatività terapeutica, prevista dal presente comma, **non si applica agli antibiotici "reserve" e "listed" di cui al comma 9**; - Al comma 7, si aggiunge che la disposizione sul monitoraggio tramite registro AIFA dei farmaci con indicazione terapeutica innovativa, prevista dal presente comma, **non si applica agli antibiotici "reserve" e "listed" di cui al comma 9**; - Il comma 9 è sostituito, innanzitutto ampliando la lista degli agenti infettivi per infezioni da germi multiresistenti che, inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale **o successivamente al loro inserimento**, possono accedere al fondo finalizzato a favorire l'accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico. In particolare, accedono ai finanziamenti di tale fondo anche gli **agenti infettivi** per infezioni da germi multiresistenti **attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato prioritario dall'Elenco 1 WHO Bacterial Priority Pathogens List.** Inoltre, il comma, così sostituito, stabilisce che tali farmaci siano soggetti a monitoraggio dei registri AIFA e siano rimborsati dal fondo di cui al comma 3, nei limiti dello stesso, pari a l00 milioni di euro annui, fino alla scadenza della copertura brevettuale o del periodo di protezione normativi dei dati.
49.21	Relatori		17.12	***Modifica il comma 5*** dell'articolo 49*,* riguardante le modalità di definizione dei **criteri di valutazione per l'attribuzione dell'innovatività terapeutica dei farmaci**, che consente il

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				finanziamento dell'accesso al rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, con le risorse del "Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi". La modifica in particolare **rimette tale valutazione** ad una determinazione del **Presidente dell'AIFA** piuttosto che del direttore tecnico-scientifico, riservando a quest'ultimo esclusivamente il potere di proposta.
49.6 49.7 49.8	XII Commissione Patriarca Loizzo	 Forza Italia Lega	16.12	***Modifica il comma 7***, terzo periodo dell'articolo 49, prevedendo che ogni indicazione terapeutica, pervenuta **oltre il decimo anno – in precedenza sesto -** dalla data di prima attribuzione del requisito dell'innovatività alla specialità medicinale, **non acceda al finanziamento** di cui al precedente comma 3 (riguardante la **finalizzazione** delle risorse del **Fondo** per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'**acquisto dei farmaci innovativi).**

Articolo 49-bis – Partecipazione delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
49.020 NF	Cattoi	Lega	17.12	***Inserisce l'articolo 49-bis****,* che, nei suoi 4 commi, disciplina la partecipazione delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute. Più nello specifico: Viene stabilito che il Ministero della salute e l'AIFA entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge definiscono con propri regolamenti i criteri per **la partecipazione delle associazioni iscritte nel Registro unico delle associazioni della salute** (RUAS) di cui al comma 2, ai **processi decisionali in tema di salute** individuati dal Ministero e **alle fasi di consultazione della Commissione scientifica ed economica** dell'AIFA, nelle aree individuate da quest'ultima. L'amministrazione destinataria dei pareri e delle osservazioni è tenuta a motivare le ragioni dello scostamento da questi all'esito del processo decisionale (comma 1). Viene poi istituito il **Registro unico delle associazioni della salute** (RUAS), suddiviso in aree tematiche, gestito dal Ministero della salute e consultabile in un specifico sito Internet, raggiungibile anche dal sito del Ministero in cui sono iscritte, su richiesta da presentare al medesmo Ministero, le associazioni per le finalità indicate che devono possedere alcuni requisiti, tra i quali la costituzione da almeno dieci anni, l'iscrizione al registro unico nazinale del terzo settore, lo svolgimento di compiti di rappresentanza e promozione di istanze di cittadini, pazienti e caregiver in ambito sanitario (comma 2). Il Ministero della salute **è tenuto ad inserire un rappresentante delle associazioni iscritte al RUAS negli organismi costituiti al suo interno** (comitati tavoli di lavoro etc.) in base all'oggetto ed ai percorsi da esso individuati. Il coinvolgimento del rappresentante riguarda gli oggetti ed i piani individuati dal Ministero e tutte le fasi, nonché i percorsi decisionali sui farmaci individuati dalla citata Commissione scientifica ed economica dell'AIFA. Il rappresentante, che deve sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'assenza di conflitti di interesse, viene nominato dalle associazioni iscritte al RUAS rilevanti per l'oggetto trattato, e della sua nomina è data notizia mediante pubblicazione nello specifico sito Internet di cui al comma 2. Egli non ha diritto a compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti (comma 3). Per la realizzazione del RUAS viene autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025 (comma 4).

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Conseguentemente: Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui **all'articolo 121, comma 2,** viene ridotto di 50.000 euro.

Articolo 49-bis – Registro unico nazionale delle *Breast Unit*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
49.019 NF	Loizzo	Lega	17.12	***Inserisce l'articolo 49-bis*****,** come segue: - Il **comma 1** istituisce presso l'Istituto superiore di sanità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Registro unico nazionale delle *Breast Unit*, con l'obiettivo di raccogliere tutti i dati provenienti dalle *Breast Unit* sul territorio nazionale e garantire la centralizzazione e l'analisi dei dati sul carcinoma mammario. - Il **comma 2** prevede che le attività connesse all'istituzione, all'attivazione e al funzionamento di tale Registro unico nazionale siano svolte in stretta sinergia e coordinamento con le attività dell'Osservatorio per il monitoraggio e l'implementazione delle Reti delle *Breast Unit*, istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari.

Articolo 51-*bis* – Erogazione di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone con disabilità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
51.01 NF 38.078	Lupi Ruffino	NM AZ	16.12	***Inserisce* l'articolo 51-*bis*,** che, mediante l'aggiunta di un comma 3-*ter* all'articolo 104 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020**), incrementa di un milione di euro** la dotazione del **Fondo sanitario nazionale** per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in relazione all'erogazione in via sperimentale per l'anno 2020, a persone con disabilità fisiche, di **ausili, ortesi e protesi degli arti inferiore e superiori a tecnologia avanzata**. *Conseguentemente:* Agli oneri, valutati in **un milione** di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui **all'articolo 121, comma 2** del disegno di legge di bilancio.

Articolo 51-*bis* – Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
51.06 NF 51.07 NF	Malavasi Lazzarini	PD Lega	17.12	***Introduce l'articolo 51*-bis** che apporta una novella normativa vigente relativa al **finanziamento del Fondo per i test di *Next-Generation Sequencing* per la diagnosi delle malattie rare**, prevedendone una proroga degli oneri, anche per l'anno 2025, di pari importo (1 milione di euro). *Conseguentemente:* Agli oneri, valutati in **1 milione** di euro per il 2025, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui **all'articolo 121, comma 2** del disegno di legge di bilancio.

Articolo 52-*bis* – Risorse per il Registro Tumori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
52.05 NF 53.02 NF	Quartini Malavasi	M5S PD	16.12	***Inserisce*** **l'articolo 52-*bis*,** che, autorizza un incremento della spesa prevista dall'art. 1, co. 463, L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) per l'istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori **pari a 0,5 milioni di euro** per ciascuno degli **anni 2025 e 2026** e di **1 milione di euro per il 2027**. *Conseguentemente;* Agli oneri previsti, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nonché 1 milione per il 2027, si provvede mediate riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 121, comma 2).

Articolo 52-*bis* – Finanziamento del poliambulatorio Montezemolo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
52.07	Relatori		17.12	***Inserisce*** **l'articolo 52-*bis*,** che, al fine di sviluppare i servizi offerti dal **poliambulatorio "Montezemolo"**, ente sanitario di diritto pubblico, autorizza la Corte dei conti a incrementare le prestazioni rese al servizio sanitario nazionale fino ad un massimo di 5 milioni di euro annui, nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 53-*bis* – Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
53.021 NF	Ciocchetti	FdI	16.12	***Inserisce* l'articolo 53-*bis*,** che, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2027, destinati ai **policlinici universitari** non costituiti in azienda, che operano nel perseguimento di attività istituzionali non in regime di impresa, al fine di incentivare e sostenere attività di assistenza e di ricerca clinica anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di progetti di ricerca innovativi. Viene rimesso ad un decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo. *Conseguentemente:* Per la copertura degli oneri, pari a **4 milioni** di euro per l'anno 2025 e di **3 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2026-2027, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato **dall'articolo 121, comma 2**, del disegno di legge di bilancio.

Articolo 55 — Equilibrio di gestione del Sistema Sanitario Nazionale e Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
55.4 NF 55.5 NF	Faraone Cattoi	IV Lega	17.12	***Modifica il comma 4***, in materia di salvaguardia dell'appropriatezza delle cure mediche ed equità nell'accesso alle stesse. La modifica in esame interviene sul secondo periodo del comma 17, art. 15, comma 17, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012, cd. *spending review*) facendo salvo il principio relativo agli **importi tariffari fissati dalle singole regioni superiori alle tariffe massime che rimangono a carico dei bilanci regionali**, il quale si intende comunque rispettato dalle regioni per le quali sia stato verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario a seguito di verifica del Tavolo degli adempimenti. Pertanto, **non opera più la soppressione originariamente prevista**, da cui conseguiva che il **regime speciale in vigore non sarebbe più valso per le suddette Regioni in condizione di equilibrio economico-finanziario**. La soppressione viene invece ora ristretta alla specifica disposizione della seconda parte del secondo periodo del comma 17, che faceva salve, ai fini del regime speciale, anche le regioni che hanno sottoscritto uno specifico accordo con il Ministero della salute e con il MEF (di cui all'articolo 1, comma 180, della L. n. 311/2004 in materia di potenziamento SSR), necessario al perseguimento dell'equilibrio economico in base ad uno specifico programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono comunque un limite invalicabile. Inoltre, aggiunge una specifica disciplina per le regioni che si avvalgano della deroga alle tariffe massime di cui al secondo periodo (v. *ante*). Le medesime regioni, in questo caso, devono sottoporre al Tavolo di verifica degli adempimenti previsto a normativa vigente, la programmazione annuale previsionale in modo da **dare evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe** oltre il massimo previsto, e contestualmente sul rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del SSR interessato. Per le Regioni invece che hanno sottoscritto il sopra richiamato accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della L. n. 311/2004 (v. ante) in base ad uno specifico programma operativo di riorganizzazione, la valutazione deve essere effettuata nell'ambito delle modalità attuative dell'accordo stesso. Inoltre, le Regioni che

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				si sono avvalse della deroga di cui al secondo periodo sono altresì tenute, in occasione dell'esame dell'equilibrio di gestione del SSR, a sottoporre la rendicontazione annuale al predetto Tavolo di verifica degli adempimenti in modo da **dare evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo**. Nel caso in cui, nell'annualità in cui sono state applicate le tariffe maggiorate rispetto al valore massimo nazionale, non si verifichi l'equilibrio di bilancio del Sistema sanitario regionale, le Regioni interessate sono tenute, nell'esercizio successivo, a porre in essere gli interventi di recupero. A tali Regioni è inoltre preclusa la facoltà di avvalersi di quanto previsto dal secondo periodo, vale a dire il regime speciale, solo nell'esercizio successivo a quello in cui è stato verificato il mancato raggiungimento dell'equilibrio. La norma specifica, infine, che gli accordi contrattuali tra Regione e strutture sanitarie interessate di cui all'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 devono tenere conto di tali evenienze relative agli effetti del regime speciale di aumento delle tariffe massimo in rapporto al mancato raggiungimento dell'equilibrio finanziario.

Articolo 57 – Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
57.7 57.6 NF	Relatori Cattoi	Lega	17.12	***Sostituisce i commi 3 e 4 dell'articolo 57*****,** come segue: - al **comma 3** viene **eliminato** il riferimento alla finalità di garantire la sostenibilità economica e l'operatività dei soggetti che svolgono le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali come condizione per il riconoscimento a favore delle aziende farmaceutiche di una quota di euro 0,05 per ogni confezione di farmaco inserita nella classe a) "farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche" (art. 8, comma 10, L. n. 537/1993), avente prezzo al pubblico fino a 10 euro e distribuito alle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. - al **comma 4,** viene demandato ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione dei termini, condizioni e modalità per il riconoscimento della predetta quota. **In precedenza, il disegno di legge di bilancio demandava tale disciplina a** un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute

Articolo 57-*bis* – Estensione delle attività della farmacia di servizi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
57.04 NF 57.02 NF 57.03 NF 57.05 NF 57.06 NF 57.01 NF	Stumpo Furfaro Cattoi Lazzarini Pella Faraone	PD PD Lega Lega Forza Italia IV	16.12	***Introduce l'articolo 57-*bis** che modifica i commi 406-*bis* e 406-*ter*, art. 1, della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) in materia di **sperimentazione** dello svolgimento di **nuovi servizi** da parte delle **farmacie** con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente: - lett. a) viene prorogata la **sperimentazione anche nell'anno 2025**, prevedendo una disciplina più articolata per la valutazione della sperimentazione. Infatti, si dispone che entro il termine perentorio del 30 settembre 2025, il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico previsti dalla norma effettuino la valutazione degli esiti con riferimento alla complessiva attività sperimentale, finalizzata alla rendicontazione delle spese e dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati in base alla normativa vigente; - lett. b) viene estesa la copertura degli oneri già previsti a carico del SSN anche all'anno 2025.

Articolo 57-bis – Governo del settore dei dispositivi medici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
57.08 NF 66.053 NF	Barabotti Gardini	Lega FdI	17.12	***Introduce l'articolo 57-bis*** al fine di dare attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, alla **progressiva implementazione di un nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici**, per la gestione della spesa dei medesimi, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del pertinente programma di *Health technology assessment* (HTA), in base a quanto previsto in materia dall'articolo 3-*bis* del D.L. n. 51/2023 (L. n. 87/2023) (**comma 1**). In particolare (**comma 2**), viene introdotta una specifica disciplina finalizzata al perseguimento dell'uso efficiente ed appropriato della **tecnologia dei dispostivi medici** nell'ambito delle attività assistenziali del Servizio sanitario nazionale, anche ai fini della riconduzione della spesa nei limiti del tetto stabilito a normativa vigente in materia, dall'articolo 9-ter, comma 1, lett. b) del D.L. n. 78/2015 (L. n. 125/2015), come segue: - è prevista l'**adozione di un Programma nazionale di HTA entro il 30 giugno 2025**, da parte del Ministero della salute, ai fini della relativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2026. Detto Ministero è chiamato altresì a curarne il relativo aggiornamento triennale. E' stabilito che l'attuazione di tale Piano da parte delle singole Regioni costituisce **adempimento ai fini dell'accesso alla quota premiale** del finanziamento del SSN, la quale deve essere verificata da parte del Comitato LEA, con il supporto della Cabina di regia dell'HTA e del nuovo Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispostivi medici, ridenominato Osservatorio nazionale sui dispositivi medici dal 1° gennaio 2026; - la Direzione generale dei dispostivi medici e del farmaco del Ministero della salute, con il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome ed il supporto del settore produttivo dei dispostivi medici, è chiamata ad elaborare la **nuova codifica dei dispositivi medici** in sostituzione di quella prevista a normativa vigente, oltre che i successivi aggiornamenti e la relativa trascodifica, inclusi i successivi aggiornamenti. Ai fini della nuova codifica dei dispostivi medici, il Ministero della salute deve attenersi a precise finalità, quali l'analiticità della individuazione e descrizione del singolo dispositivo medico, l'univocità della individuazione dello stesso e la previsione di un aggiornamento annuale della classificazione;

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				- il Ministero della salute, previo accordo da raggiungere in Conferenza Stato-Regioni, deve adottare entro il 30 giugno 2025 il **decreto relativo alla nuova codifica** dei dispositivi medici che dovrà entrare in vigore dal 2026; - l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici istituito in base alla normativa vigente dell'articolo 9-*ter*, comma 7, dl D.L n. 78/2015 (L. n. 125/2015), presso il Ministero della salute, viene ridenominato **Osservatorio nazionale sui dispositivi medici**. A partire dal 2026, anche con il supporto della Cabina di regia dell'HTA, tale Osservatorio deve effettuare la **verifica dei prezzi a base d'asta** rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), oltre che la coerenza rispetto ai prezzi unitari disponibili nel **flusso consumi** del nuovo sistema informativo sanitario. Inoltre, è chiamato a pubblicare mensilmente su un'apposita sezione del sito internet del Ministero della salute le relative risultanze. L'Osservatorio è inoltre chiamato ad effettuare, sempre a partire dal 2026, il monitoraggio dei **prezzi effettivi di acquisizione dei dispositivi medici** da parte delle stazioni appaltanti, sulla base delle informazioni fornite dall'ANAC, pubblicandole mensilmente sull'apposita sezione del sito internet del Ministero della salute dedicata a dispostivi in questione. L'Osservatorio in parola è inoltre chiamato a curare e monitorare la progressiva attuazione del Piano nazionale di HTA, con il supporto dell'apposita Cabina di regia. Infine (**comma 3**) si prevede che il Ministero della salute trasmetta annualmente a ciascuna Regione le risultanze relative al monitoraggio svolto dal menzionato Osservatorio, elaborando un indicatore sintetico dello stato di implementazione del programma nazionale di HTA, e impartendo, ove necessario, le prescrizioni previste. Le Regioni, anche i fini della verifica dell'adempimento, sono chiamate ad **elaborare annualmente una relazione** relativa al proprio sistema di governo del settore dei dispositivi medici, assegnando il budget aziendale sui dispositivi medici medesimi agli enti del Servizio sanitario regionale, ai fini del rispetto del relativo tetto di spesa regionalizzato. Si previsa che il rispetto di tale budget aziendale sui dispositivi medici costituisce elemento di valutazione dei direttori generali degli enti del SSR e di conseguenza dei direttori struttura aziendali.

Articolo 58-*bis* – Disposizioni per la prevenzione e il monitoraggio del tumore del polmone

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
58.013 NF 58.014 NF 47.38 NF	Cappellacci Malavasi Sportiello	FI PD M5S	17.12	***Introduce l'art. 58-bis*, che:** **- al comma 1 rifinanzia** l'autorizzazione di spesa, per consentire la prosecuzione delle **attività della Rete italiana *screening* polmonare**, finalizzate ad una migliore presa in carico del paziente oncologico, (art. 34, co. 10-*sexies*, decreto-legge n. 73/2021), di 0,2 milioni di euro per il 2025, 0,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2027. **- al comma 2** demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, la definizione dei criteri e delle modalità per il riparto delle risorse di cui comma 1 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato dal medesimo comma. *Conseguentemente*: Agli oneri, si provvede mediante riduzione di 0,2 milioni di euro per il 2025, 0,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2027 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato **dall'articolo 121, comma 2** del presente disegno di legge di bilancio

Articolo 59 – Disposizioni per i medici in formazione specialistica – incarichi libero-professionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
59.12	Relatori		13.12	***Inserisce il comma 2-bis***, che prevede una novella al comma 2 dell'articolo 12 del DL. 34 del 2023 (L. n. 56/2023) in materia di **regime sperimentale degli incarichi libero-professionali** previsto per la collaborazione volontaria dei medici in formazione specialistica, **prorogando a tutto il 2026 tale possibilità** ed **estendendola anche alle strutture sanitarie private o libero professionali** e non soltanto relativamente ai servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale. La previsione inoltre sostituisce il riferimento normativo ai limiti della spesa in relazione al fabbisogno di personale nel settore sanitario di cui all'articolo 11, comma 1, del DL. n. 35/2019 (cd. *spending review*) - disciplina che comunque rimane ferma nel nuovo regime sperimentale di assunzione degli incarichi -, con la più generica previsione che fa riferimento alla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio Sanitario nazionale. Viene infine modificato il comma 3 del sopra richiamato articolo 12 in conseguenza dell'estensione degli incarichi alle strutture private e libero professionali, specificando che il compenso orario che integra la **remunerazione stabilita per la formazione specialistica** è prevista esclusivamente per l'attività libero-professionale che i medici in formazione specialistica possono svolgere **presso le strutture del servizio sanitario nazionale**.

Articolo 59-*bis* – Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 – Borse di studio specializzandi medici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
59.07 NF 59.7 NF	Schifone Ricciardi Marianna	FdI M5S	17.12	***Introduce l'articolo 59-bis*** che aggiunge i commi 1-*bis* e 1-*ter* all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 in materia di scuole di specializzazione medica. Il comma 1-***bis*** dispone che, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, agli specializzandi medici è corrisposta **una borsa di studio per tutta la durata legale del corso** pari a **4.773 euro lordi annu**i, su base mensile da parte delle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il **comma 1-*ter*** dispone inoltre l'abrogazione del regime di attivazione in deroga alla disciplina ordinaria della formazione non medica prevista del sopra richiamato articolo 8 della L. 401/2000 di alcune scuole di specializzazione (per la formazione di veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi), in attesa di una definizione organica della materia, originariamente stabilito dall'articolo 2-*bis* del D.L. n. 42/2016 (L. n. 89/2016) sulle scuole di specializzazione non medica. La previsione degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame (**comma 2**) è posta a valere sull'incremento del finanziamento sanitario corrente per il 2025, pari a 30 milioni di euro, vincolando l'importo ai predetti fini nell'ambito del medesimo finanziamento sanitario corrente a decorrere dall'anno 2026. *Conseguentemente:* *Agli oneri, pari a 30 milioni l'anno per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede tramite riduzione del rifinanziamento* del livello del fabbisogno sanitario nazionale mediante rideterminazione della quota dell'incremento delle disponibilità per il **perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale** che disponeva originariamente di 928 milioni per il 2026, 448 milioni per il 2027 e 498 milioni a decorrere dal 2028.

Articolo 59-bis – Modifiche all'articolo 1, comma 538-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Assunzione degli specializzandi medici con contratto a tempo determinato al fine di ridurre le liste di attesa

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
59.01 NF 59.02 NF	Patriarca Malavasi	FI PD	17.12	***Introduce l'articolo 59*-bis** che proroga (dal 31 dicembre 2026) fino al 31 dicembre 2027 il **regime speciale di assunzione con contratto a tempo determinato dei medici specializzandi**, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa. Dopo il terzo periodo aggiunge inoltre una disposizione in base alla quale le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre che le strutture sanitarie private accreditate, le cui **unità operative non sono appartenenti alla rete formativa** per la disciplina oggetto di concorso, possono procedere alle assunzioni in base al **regime speciale di assunzione degli specializzandi** previsto dalla disciplina vigente, solo previa **certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici** richiesti per l'accreditamento delle strutture inserite nelle reti formative a normativa vigente. Tale certificazione deve essere rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, con apposito provvedimento del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca. La disposizione stabilisce infine un termine di 30 giorni, successivo al rilascio della certificazione in base al predetto provvedimento del Ministero della salute, entro cui il Ministero dell'Università e della ricerca deve adottare il provvedimento di inserimento delle strutture nelle reti formative autorizzate.

Articolo 60-*bis* - Incremento risorse bonus psicologico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
60.08 NF	Di Lauro	M5S	17.12	***Introduce l'articolo 60*-bis** volto ad **incrementare le risorse a legislazione vigente** destinate al ***bonus* psicologico**, attualmente previste, a decorrere dall'anno 2024, pari a 8 milioni di euro annui. La disposizione, mantenendo fermo il limite di 8 milioni per il 2024, incrementa le risorse destinate al bonus per 0,5 milioni per il 2025, 0,5 milioni per il 2026, e 1 milione per il 2027. Pertanto, il finanziamento per il bonus psicologo è pari, complessivamente, a 8 milioni per il 2024, a 8,5 milioni per il 2025, 8,5 milioni per il 2026, a 9 milioni per l'anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro a annui a decorrere dal 2028. Gli oneri che derivano dall'attuazione da tale incremento di risorse, pari a 0,5 milioni per il 2025, 0,5 milioni per il 2026 e 1 milione per il 2027, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, come rifinanziato ai sensi **dell'art. 121, co. 2,** del presente ddl di Bilancio, e successivo riversamento sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
60.045 NF	Madia	PD	17.12	***Introduce l'articolo 60*-bis** volto ad **incrementare le risorse a legislazione vigente** destinate al ***bonus* psicologico**, attualmente previste, a decorrere dall'anno 2024, pari a 8 milioni di euro annui. La disposizione, mantenendo fermo il limite di 8 milioni per il 2024, incrementa lo stanziamento di un milione di euro per il solo anno 2025. Pertanto, il finanziamento per il bonus psicologo è pari, complessivamente, a 8 milioni per il 2024, a 9 milioni per il 2025, e a 8 milioni di euro a annui a decorrere dal 2026. Gli oneri che derivano dall'attuazione da tale incremento di risorse, pari a 1 milione di euro per il 2025, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, come rifinanziato ai sensi **dell'art. 121, co. 2,** del presente ddl di Bilancio, e successivo riversamento sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
				Conseguentemente, la somma totale a disposizione per il bonus psicologo risulta pari a: 8 milioni per il 2024, 9 milioni per il 2025, 8,5 milioni per il 2026, a 9 milioni per l'anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro a annui a decorrere dal 2028.

Articolo 60-*bis* – Fondo per il servizio di sostegno psicologico a favore delle studentesse e degli studenti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
60.038 NF 85.017 NF	Manzi Grippo	PD AZ	17.12	***Inserisce l'articolo 60-bis*** istituisce il **Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti**, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 18,5 milioni di euro a decorrere dal 2026, per l'attivazione, in via sperimentale, di presìdi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico alle studentesse e agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli stessi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie. *Conseguentemente*: All'onere pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18,5 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui **all'articolo 121, comma 2.**

Articolo 60-*bis* – Supporto psicologico nell'ambito dell'assistenza oncoematologica pediatrica degli ospedali pubblici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
60.01 NF 60.02 NF 60.03 NF	Mulè Faraone Girelli	FI IV C-RE PD IDP	17.12	***Introduce l'articolo 60*-bis** volto ad autorizzare l'**assunzione di psicologi a tempo indeterminato** nel limite di spesa complessivo di **0,5 milioni** di euro annui a decorre **dal 2025**, per il **supporto psicologico** nell'ambito dell'**assistenza onco-ematologica pediatrica** degli ospedali pubblici (**comma 1**). Si prevede inoltre (**comma 2**) il riparto di tale importo complessivo tra le Regioni sulla base dei **criteri da individuarsi** in un apposito decreto interministeriale Salute- MEF, con il parere della Conferenza Stato-Regioni, tenendo conto anche dei posti letto di onco-ematologia pediatrica di ciascuna Regione. **Conseguentemente è disposto l'incremento del livello del finanziamento del SSN** per il corrispondente importo di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. *Conseguentemente:* **Alla Tabella A, voce Ministero della salute**, sono apportate le seguenti variazioni: 2025: -500.000 2026: -500.000 2027: -500.000

Articolo 63, commi 2-bis e 2-ter – Compensi straordinari comparto sanitario

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		17.12	***Inserisce i commi 2-bis e 2-ter*****,** come segue: - Il **comma 2-*bis*** stabilisce che i compensi per il lavoro straordinario di cui all'art. 47 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021 erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti SSN sono assoggettati a imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle Addizionali comunali e regionali pari al 5%. Tale imposta è applicata dal sostituto di imposta ai compensi erogati dal 2025, fatto salvo quando previsto dall'art. 51, co. 1, secondo periodo, T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986). Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. - Il **comma 2-*ter*** stabilisce che per gli oneri di cui al precedente comma sono valutati in 53 milioni di euro per il 2025, 57,6 milioni per l'anno 2026 e 57,3 milioni a decorrere dal 2027. ***Conseguentemente*****:** **Sono modificati i commi 1 e 3 dell'articolo 47** come segue: - al comma 1 gli importi relativi all'**incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard** sono rideterminati in 5.020,4 milioni di euro per l'anno 2026, 5.734,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6.605,7 milioni di euro per l'anno 2028, 7.667,7 milioni di euro per l'anno 2029 e 8.840,7 milioni di euro a decorrere dal 2030; - al comma 3, la quota dell'incremento delle disponibilità per il **perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale** viene ridotta a 870,4 milioni (da 928 milioni) per il 2026, 432,4 milioni (da 478 milioni) per il 2027 e 470,7 milioni (da 528 milioni) a decorrere dal 2028.

Articolo 63-*bis* – Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale brucellosi e per il Commissario straordinario alla peste suina africana

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
63.07 NF	Cerreto	FdI	17.12	***Inserisce l'art. 63-bis*, commi 1 e 2**: Il comma 1 modifica l'art. 8, D.L. n. 63/2024, come segue: - Aggiunge un comma 6-*bis* che destina all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZS Teramo), in qualità di Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi (CRNB), per lo svolgimento di indagini epidemiologiche e processi diagnostici aggiuntivi rispetto a quelli svolti ordinariamente, è **la somma di euro 750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026**, a cui si provvede per gli anni 2025 e 2026 mediante: corrispondente riduzione del fondo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027. Nell'ambito della predetta somma è prevista la corresponsione di un compenso per il Commissario straordinario pari a euro 70.000 annui comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione. - Al comma 5 sopprime le parole "Al commissario straordinario e". *Conseguentemente* **si esclude la previsione** che al **commissario straordinario per la brucellosi bovina non spettino compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti**. Il comma 2 modifica l'art. 2, comma 8, D.L. n. 9/2022, stabilendo che: - le parole "ed è svolto a titolo gratuito" sono soppresse. *Conseguentemente* **si esclude** che **l'incarico di Commissario straordinario della PSA sia svolto a titolo gratuito.** - Aggiunge, alla fine del comma, la corresponsione di un compenso pari a euro 30.000 annui, comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027.

Articolo 64-*bis* – Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l'umanizzazione delle cure

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
64.06	Relatori		17.12	***Introduce l'articolo 64-bis***, riguardante i protocolli organizzativi sperimentali per favorire l'umanizzazione delle cure mediche. Si stabilisce innanzitutto il principio dell'adozione, da parte di aziende sanitarie e ospedaliere, IRCCS e policlinici universitari ed altri enti del SSN, di specifici modelli organizzativi, protocolli, assetti gestionali e procedure amministrative finalizzate ad erogare i servizi sanitari in modo integrato e funzionale ai bisogni di cura del malato e alle sue esigenze terapeutiche complessive. Allo scopo viene **novellato l'articolo 1 del D.Lgs. n. 502/1992** prevedendo – con una modifica al comma 1 - tra i principi cui si ispira la garanzia della tutela della salute, quello della centralità della persona umana e della soddisfazione dei bisogni complessivi del malato e con una modifica al comma 10, lett. h) - l'introduzione tra i contenuti del Piano sanitario nazionale di modelli organizzativi e gestionali nonché di principi di umanizzazione della cura e di integrazione delle specializzazioni per valorizzare la centralità della persona umana. Viene inoltre prevista l'adozione di un **regolamento** del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, per la fissazione dei criteri organizzativi e qualitativi, le linee guida ed i protocolli ai quali devono ispirarsi i predetti modelli organizzativi. È prevista anche una **fase sperimentale biennale** durante la quale il Ministero della salute provvede al monitoraggio dei risultati dovuti all'applicazione dei protocolli, all'esito della quale verranno stabilite le norme applicative. Oltre a prevedere la clausola di invarianza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si dispone che gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei modelli organizzativi sono acquisiti alla disponibilità dei predetti enti del SSN.

Articolo 66 – Prevenzione cura e riabilitazione delle patologie da dipendenza

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.097	Governo		17.12	***Modifica l'articolo 66***, riguardante la prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenza, prevedendo in primo luogo l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute del **Fondo per le dipendenze patologiche (FDP)** per la cui dotazione è autorizzata la spesa di **94 milioni di euro a decorrere dal 2025**, ripartito tre le Regioni sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro della salute da emanare sentita la Conferenza Stato-Regioni. **In deroga ai valori massimi** – di cui all'articolo 5 del D.L. n. 73/2024, L. n. 107/2024 - **del tetto di spesa** per l'assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene poi autorizzato **l'impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo** su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze. A decorrere dall'anno 2025 con decreto del Ministro della salute viene disposto annualmente il trasferimento dell'1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio Nazionale Permanente (cfr. *infra*). Viene inoltre stabilito che nell'ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Nel confermare la soppressione dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, viene stabilito che **i** compiti di coordinamento vengono trasferiti all'Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Vengono conseguente operate limitate modifiche di coordinamento al TU n. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				altre dipendenze e integrando con il riferimento a queste ultime la denominazione dell'Osservatorio sopracitato. Viene confermata l'abrogazione del **comma 133** della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Legge di stabilità 2015*), che ha previsto e disciplinato la destinazione di **specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo** come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità. Viene confermata anche l'abrogazione del **comma 946 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2016** (L. n. 208/2015) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il **Fondo per il gioco d'azzardo patologico.** A seguito delle descritte modifiche il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Articolo 66-*bis* – Incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
66.055 NF	Cattoi	Lega	17.12	***Inserisce un nuovo articolo 66-bis***. L'articolo aggiuntivo – costituito da un unico comma – prevede **l'applicazione degli incentivi** per gli **interventi** di efficienza energetica e di produzione di energia termica **da fonti rinnovabili** per impianti di piccole dimensioni oltre che agli edifici scolastici e agli ospedali, anche alle **strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero** del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 66-*bis* – Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
66.10 NF 66.03 NF 58.029 NF	Pella Benigni Quartini	FI FI M5S	17.12	***Introduce l'art. 66-bis*****,** che istituisce un **fondo** nello stato di previsione del Ministero della Salute con una dotazione di 1,2 milioni per l'anno 2025, 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, per finanziare futuri interventi normativi in **materia di prevenzione e cura dell'obesità**. *Conseguentemente:* A tali oneri si riduce di 0,2 mln di euro per l'anno 2025, 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.il **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione**, previsto, come rifinanziato **dall'articolo 121, comma 2**, della presente legge. *Conseguentemente*: alla **tabella A** voce ministero della Salute: 2025: - 1.000.000 2026: - 1.000.000 2027: - 1.000.000

Articolo 66-bis –Sensibilizzazione della popolazione femminile sullo svolgimento di test di riserva ovarica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
66.058 NF	Montaruli	FdI	17.12	***Introduce l'art. 66-bis*****,** che autorizza a favore del Ministero della salute la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione in favore della popolazione femminile sullo svolgimento di test di riserva ovarica su tutto il territorio nazionale. *Conseguentemente:* Agli oneri si provvede riducendo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo per esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 121 comma 2.

Articolo 66-*bis* – Rifinanziamento del fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
66.04 NF 58.024 58.027	Ruffino Dori Quartini	AZ AVS M5S	17.12	***Introduce l'art. 66-bis*****,** che assegna un contributo al Ministero della salute destinato al finanziamento di campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. *Conseguentemente:* A tali oneri, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dall'art. 121, comma 2, della presente legge.

Articolo 66-*bis* – Fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana, la sindrome da immunodeficienza acquisita, il papilloma virus umano e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
66.041 NF	Pella		17.12	***Introduce l'articolo 66*-bis**, che istituisce un **apposito Fondo** nello stato di previsione del Ministero della salute con una **dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2026** per il finanziamento di future iniziative normative finalizzate all'implementazione di interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus HIV, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Si prevedono **appositi provvedimenti normativi**, entro il sopra indicato limite di spesa di 5 milioni di euro per dare attuazione agli interventi previsti. **Conseguentemente, si modificano i commi 1 e 3 dell'articolo 47** (v. scheda), che stanziano, rispettivamente la quota di incremento annuale del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard e la quota del fabbisogno sanitario nazionale destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, che vengono rideterminate **per l'anno 2026** come segue: - (**comma 1**) viene ridotta la quota a 5.073 milioni (da 5.078 milioni); - (**comma 3**) viene ridotta la quota a 923 milioni (da 928 milioni). *Conseguentemente***:** **alla Tab. A, voce Ministero della salute**, si apportano le seguenti variazioni: 2027: -5.000.000

Articolo 66-*bis* – Misure per il Servizio sanitario della Regione Molise

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		17.12	***Inserisce l'art. 66-bis*** **(commi 1-4)** che detta **misure per il Servizio sanitario della Regione Molise**. Nello specifico, in relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella Regione e della rilevante dimensione delle perdite pregresse del Servizio sanitario regionale, è autorizzata **per ciascuno degli anni 2025 e 2026 una spesa pari a 45 milioni di euro in favore della Regione stessa** quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del Servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023. A tale scopo la Regione deve predisporre entro il 31 gennaio 2025 **un piano di copertura del disavanzo pregresso del proprio Servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023,** al netto delle somme di cui sopra, con l'indicazione dei modi e tempi di attuazione, da recepire nel Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro. L'attribuzione delle somme indicate è subordinata alla messa a punto ed attuazione, da parte della struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro della Regione Molise, del Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro, previa approvazione da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, del Comitato permanente per la verifica dell'adempimento dei LEA, nonché del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005. Tale Programma Operativo 2025-2027 deve riportare le azioni necessarie a garantire il riassetto della gestione del Servizio sanitario regionale della Regione Molise, anche avvalendosi della previsione dell'incremento delle aliquote dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF previsto dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché l'adozione del piano di copertura predisposto dalla Regione. In sede di verifica del Piano di rientro i predetti Tavoli tecnici verificano il rispetto di quanto programmato valutando l'erogabilità delle risorse previste. Con una previsione di ordine generale viene poi stabilito che a decorrere dall'anno 2025 in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard si tiene conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti riservando in favore delle medesime una **quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro**.

Articolo 68-*bis* – Realizzazione di *screening* sanitari nei luoghi di lavoro

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
68.011	Bonetti	AZ	17.12	***Introduce l'articolo 68-bis*****,** che istituisce un fondo nello stato di previsione del MLPS con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026. per incentivare i programmi di *screening* e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro. ivi incluse le relative campagne di formazione e informazione. nonché la dotazione da parte delle imprese di defibrillatori semiautomatici e automatici, demandando a un successivo decreto del MLPS, di concerto con il MEF, la determinazione modalità e i criteri di ripartizione delle risorse di tale fondo. *Conseguentemente:* A tali oneri, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dall'art. **121, comma 2**, della presente legge.

Articolo 72, commi da 3-*bis* a 3-*octiesdecies* – Esonero contributivo per le regioni del Mezzogiorno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62 0.2.62.73	Relatori Relatori		17.12	***L'emendamento sostituisce il comma 3 dell'art. 72 -*** che prevedeva **l'istituzione di un fondo** volto a finanziare interventi con l'obiettivo di ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, dotato di **2,45 miliardi** di euro per il **2025**, **1 miliardo** di euro per il **2026**, **3,4 miliardi** di euro per il **2027**, **1,5 miliardi** di euro per il **2028** e **750 milioni** di euro per il **2029** – **introducendo** in suo luogo i **commi da 3 a 3-septiesdecies.** ***Inserisce i commi da 3-bis a 3-octiesdecies all'articolo 72,*** che reca un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e di apprendistato, nonché di altri enti ed istituti elencati dai presenti commi) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**. La percentuale di tale esonero è rimodulata in base alle diverse annualità considerate. In particolare, i **commi da 3-*bis* a 3-*octies*** riconoscono un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) limitatamente alle **micro, piccole e medie imprese** (fino a 250 dipendenti) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle suddette regioni. Tale agevolazione è concessa nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato. I **commi da 3-*nonies* a 3-*septiesdecies*** riconoscono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) in favore dei **datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa** prevista dalla normativa vigente e che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Tale agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione ed è concessa a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, gli esoneri in commento sono riconosciuti e modulati nel modo seguente (commi 3-*quater* e 3-*duodecies*): • per il 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024; • per il 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2025; • per il 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2026; • per il 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2027; • per il 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2028. I suddetti benefici (**commi 3-*sexies*, 3-*septies*, 3-*quaterdecies* e 3-*quinquiesdecies***): • non sono cumulabili con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l'autoimpiego e l'assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio; • non spettano nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi (art. 31, D.Lgs. 150/2015); • sono concessi subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di obblighi di assunzione dei soggetti disabili Si specifica infine che, ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato (**commi 3-*opties* e 3-*septiesdecies***). Gli oneri derivanti dall'attuazione delle suddette disposizioni sono valutati in 1.632 mln di euro per il 2025, 1.517 mln per il 2026, 1.513 mln per il 2027, 1.371 mln per il 2028, 1.007 mln per il 2029 e in 81 mln per il 2030. L'INPS effettua il monitoraggio di tali oneri comunicando trimestralmente le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze e provvede alle relative attività mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (**comma 3-*octiesdecies***). ***Introduce il comma 3-noviesdecies*** che incrementa il **Fondo sviluppo e coesione (FSC)** - ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo pari a 28 milioni di euro nel 2026, 1.748 milioni di euro nel 2017 e a 310 milioni di euro nel 2028.

Articolo 72-*bis* – Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.8	Governo		17.12	**Inserisce l'articolo 72-*bis*** avente ad oggetto modifiche al **credito d'imposta Transizione 5.0**. In particolare, la disposizione contiene modifiche all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 che disciplina, tra l'altro, il monitoraggio del suddetto credito d'imposta. Con riferimento al citato articolo 38, a seguito delle modifiche proposte, che in ogni caso non possono comportare il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto: ▪ il credito d'imposta può essere riconosciuto in alternativa alle imprese, alle **società di servizi energetici (ESCo) certificate** da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente; ▪ si modifica l'incremento della base di calcolo del credito d'imposta **incrementandola** ulteriormente per i moduli fotovoltaici con celle con efficienza di cella almeno pari al 23,5% (dal 120% al 140% del costo) e per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza di cella almeno pari al 24,0% (dal 140% al 150% del costo) **e prevedendo tale incremento** anche per i moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5% (al 130% del costo); ▪ si **eleva al 35%** del costo l'importo del credito d'imposta **per la quota** di investimenti **d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro** (precedentemente pari al 15%); ▪ conseguentemente **viene soppresso** il riferimento alla misura **dell'incremento del credito d'imposta al 20%**, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 10%, per il quale era prevista l'aliquota del 15%; ▪ conseguentemente **viene inoltre soppresso** il riferimento alla misura dell'**incremento del credito d'imposta al 25%**, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 15%, per il quale era prevista l'aliquota del 15%; ▪ si prevede che, per le **società di locazione operativa**, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai **consumi energetici** della struttura o del processo produttivo **del noleggiante**, ovvero, in alternativa, **del locatario**;

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				▪ viene definita la **misura della contribuzione al risparmio energetico** degli **investimenti beneficiari** del **credito d'imposta industria 4.0** in beni caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio; ▪ la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una **società di servizi energetici** (ESCo) in presenza di un contratto di EPC (*Energy Performance Contracts*) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall'investimento; ▪ si prevede la **cumulabilità** del credito d'imposta **con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale** (ZES unica - Mezzogiorno) **e nella Zona Logistica Semplificata** (ZLS); ▪ si precisa che il credito d'imposta è **cumulabile con ulteriori agevolazioni** previste nell'ambito dei **programmi e strumenti dell'Unione europea**, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione; ▪ si prevede che le disposizioni sopra indicate si applichino agli **investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024** e che **con riferimento agli incrementi delle aliquote** del credito d'imposta sopra descritti la loro **fruizione** sia **subordinata ad una comunicazione del GSE** nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

Articolo 72-*bis* - Misure in favore dell’editoria e proroga contratto con Radio radicale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72.033 0.72.033.2 123.017NF 0.72.033.11 0.72.033.4	Relatori Grimaldi Grimaldi Bonifazi Manzi	 AVS AVS IV PD	17.12	Inserisce il **nuovo articolo 72-*bis***, suddiviso in quattro commi, che contiene **due distinte disposizioni**. Ai **commi 1 e 2** incrementa di **50 milioni di euro per l’anno 2025** il **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione. Le risorse aggiuntive stanziate sono ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tramite cui è annualmente stabilita la destinazione degli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio. Ai **commi 3 e 4** dispone la **proroga**, fino al **2025**, del contratto tra il Ministero dello sviluppo economico (SIC!) e la società Centro di produzione Spa (società editrice dell'emittente “**Radio Radicale**”), ed autorizza la spesa di **8 milioni**, per il 2025, per lo svolgimento del servizio radiofonico delle sedute parlamentari.

Articolo 72-*bis* – Esenzione della garanzia per i trasferimenti nazionali di prodotti da fumo sottoposti al regime fiscale previsto dal testo unico delle accise

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72.012	Patriarca	FI	17.12	***Introduce l'articolo 72-bis*** che, modificando il comma 4, quinto periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504 del 1995, **estende la facoltà di esonero**, esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, **dall'obbligo di prestare la garanzia** per i **trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti** di cui agli articoli 62-*quater.1* (**consumo di prodotti che contengono nicotina**) e 62-*quater.2* (**prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco**) sottoposti al regime fiscale previsto dal testo unico delle accise. La medesima facoltà di esonero è, altresì, estesa anche alle cauzioni da prestare sui prodotti sopra indicati in giacenza nei depositi, nonché sui **prodotti succedanei dei prodotti da fumo** di cui all'articolo 62-*quater*. Si prevede che l'esercizio della facoltà di esonero, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia subordinato alla preventiva acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei quali si avvalgono i soggetti richiedenti, nonché alla verifica del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti fondata su di una valutazione storica, prospettica e comparata.

Articolo 72-*bis* – IRES ridotta per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62 NF 70.014 NF	Relatori Bonetti	Azione	17.12	***Introduce l'articolo 72-bis*** che prevede, nelle more dell'attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*) della legge n. 111 del 2023 in materia di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti (riduzione dell'aliquota IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili) la **riduzione dell'aliquota IRES dal 24 per cento al 20 per cento**, **per il solo periodo d'imposta 2025**, per le società e gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o non residenti nel territorio dello Stato, assoggettate all'IRES qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: *a*) **accantonamento** ad apposita riserva di una **quota minima pari all'80 per cento** degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024; *b*) **destinazione di una quota pari ad almeno il 30 per cento** di tali utili accantonati **e**, comunque, **non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023** (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; *c*) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024: - il numero di unità lavorative per anno **(ULA) non sia diminuito** rispetto alla media del triennio precedente; - siano effettuate **nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato** in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				d) l'impresa **non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni** nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali. Vengono individuati i **casi di decadenza** dall'agevolazione: *a*) **distribuzione** della predetta quota di utile accantonata **entro il secondo esercizio successivo** a quello in corso al 31 dicembre 2024; *b*) **dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa** ovvero **destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero**, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento sopra menzionati **entro il quinto periodo d'imposta successivo** a quello nel quale è stato realizzato l'investimento. Si prevede l'**esclusione** dal presente beneficio delle **società** e degli **enti in liquidazione ordinaria**, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di **regimi forfetari**. Inoltre, si provvede a disciplinare una serie di casi specifici: - qualora le società e gli enti sopra menzionati partecipino al **consolidato nazionale o mondiale**, l'importo su cui spetta l'aliquota del 20 per cento è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione; - in caso di opzione per il **regime di trasparenza fiscale**, l'importo su cui spetta la predetta aliquota è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili; - gli **enti non commerciali e gli altri soggetti** indicati all'articolo 73, comma 1, lettera *c*), del TUIR possono fruire dell'agevolazione limitatamente all'IRES riferibile al reddito di impresa. Viene disposto, altresì, che, ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella determinata non applicando le presenti disposizioni.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Infine, si demanda ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’attuazione delle disposizioni in esame.

Articolo 72-*bis* – Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		17.12	***Introduce l'articolo 72-bis*** **con cui si modifica in più parti la disciplina del credito d'imposta Transizione 4.0** prevista dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178. In particolare, viene **rimodulato il termine** entro il quale viene riconosciuta l'agevolazione fiscale cosi come prevista al comma 1057-*bis* dell'articolo 1, che attribuisce un credito d'imposta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se, entro la data del 31 dicembre 2025, il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Con la modica introdotta, il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232**, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2024.** **Viene abrogato**, altresì, **il comma 1058-*ter*** il quale stabilisce che alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud *computing*, per la quota imputabile per competenza. La disposizione riconosce, tuttavia, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-*bis*, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, **nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro** (il limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge in commento il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione).

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-*bis*, il Ministero delle imprese e del *made in Italy trasmette* all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Articolo 73-*bis* – Fondo di Garanzia PMI

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.8	Governo		17.12	***Inserisce un nuovo articolo 73-bis***, rubricato *Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*. L'articolo aggiuntivo **proroga** dal 31 dicembre 2024 **al 31 dicembre 2025** il termine di operatività della **disciplina** del **Fondo di garanzia PMI**, parzialmente derogatoria di quella ordinaria, già introdotta dal D.L. n. 145/2023 (**lett.*a)***). **Contestualmente**, apporta alla stessa disciplina talune **modifiche** (**lett. *b-d)***). Tali modifiche – destinate, dunque, ad operare per tutto il 2025 – sono le seguenti: • la **percentuale massima** di **copertura del Fondo per** il finanziamento di **esigenze di liquidità** viene portata **al 50%, per tutte le MPMI**, **a prescindere dalle fasce** del modello di valutazione cui appartengono **(lett. *b)*)**; • **si innalza** da 80.000 **a 100.000 euro** l'importo massimo di ammissibilità delle **operazioni finanziarie** (cd. "di importo ridotto"), sulle quali opera la **copertura** del Fondo fino all'**80 per cento** in **caso di riassicurazione** (**lett. *c)*)**; • si **rimuove** il **limite minimo dei 250 dipendenti** ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già ammesse per le cd. "*mid cap*" dal D.L. n. 145/2023. Dunque, nel 2025, sono ammesse a beneficiarne sia le piccole e medie imprese che le imprese a media capitalizzazione (**lett. *d)***).

Articolo 73-ter – Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo PMI

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.8 0.15.8.1	Governo Frassini	Lega	17.12	***Inserisce un nuovo articolo 73-ter***, il quale dispone l'introduzione di un premio aggiuntivo a decorrere dal 1° gennaio 2025 a carico dei soggetti che erogano finanziamenti bancari con l'assistenza del Fondo di Garanzia per le PMI. Il premio è calcolato sulla base di criteri e modalità definite con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 73-*bis* – Disposizioni in materia portuale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
73.013 NF 30.47 NF	Molinari Ghio	Lega PD	17.12	***Inserisce l'articolo 73-bis*** che si compone di due commi***.*** **Il comma 1** modifica l'art. 199, comma 1, lettera b), quarto periodo del DL n. 34 del 2020 stabilendo che le **Autorità di sistema portuale,** in considerazione delle conseguenze derivanti dal conflitto in Ucraina e della crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, **possono erogare eventuali risorse** in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, nel **limite di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.** Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma e pari a 2 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante **riduzione dell'autorizzazione di spesa** prevista dall'art. 1, comma 505, della **legge di bilancio 2023** (pari a 2,4 milioni di euro annui). **Il comma 2** modifica l'allegato A, punto 4), della legge n. 84 del 1994 (sul riordino della legislazione in materia portuale), **inserendo** tra le **Autorità di sistema portuale** del Mar Tirreno centro-settentrionale il **Porto canale di Rio Martino** con il fine di assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa del Lazio. Si ricorda, che le suddette autorità sono tenute, a norma dell'art, 5 della medesima legge, a redigere il documento di programmazione strategica di sistema (DPSS).

Articolo 73-*bis* – Fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		17.12	***Inserisce l'articolo 73-bis***, il quale prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione di **70 milioni di euro** per il **2025** e di **2 milioni di euro** per il **2026**, al fine dell'attuazione delle disposizioni anche di carattere fiscale in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa.

Articolo 74 – Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72.033	Relatori		17.12	Modifica il **comma 3**, che il **fondo** appositamente istituito presso il MIMIT – funzionale all'erogazione di un **contributo in conto capitale** per investimenti a coloro che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno usufruito senza averne titolo – ha una dotazione finanziaria anche di **60 milioni di euro per l'anno 2028**.

Articolo 75 - Filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
75.19 NF	La Porta	FdI	17.12	***Inserisce un nuovo comma 1-bis***, il quale incrementa **di 2,5 milioni euro per il 2025, di 7,5 milioni di euro per il 2026, e di 5,5 milioni di euro per il 2027** l'autorizzazione di spesa disposta dalla misura – contenuta nella cd. legge sul *made in Italy* (articolo 10 L. n. 206/2023) – in virtù della quale il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), promuove e sostiene gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella **filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo**, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale. *Conseguentemente:* A copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, come rifinanziato **dall'articolo 121, comma 2.**

Articolo 75-*bis* - Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.8	Governo		17.12	Inserisce un nuovo articolo 75-*bis*, rubricato *Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane*. L'articolo aggiuntivo, composto di otto commi, istituisce tre nuove sezioni all'interno del **fondo rotativo (cd. Fondo 394) destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici**. Due di queste (sezione ***Crescita*** e sezione ***Investimenti Infrastrutture***) hanno una dotazione per il 2025 di 100 milioni di ciascuna. La terza (sezione **Venture Capital *e Investimenti Partecipativi***) subentra invece in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi del Fondo rotativo per le operazioni di venture capital (FVC), che viene conseguentemente soppresso. Tutte e tre le sezioni hanno carattere di rotatività e sono gestite da **Simest** s.p.a. ciascuna con contabilità separata. A tal fine Simest è autorizzata ad alimentarle nell'ambito delle disponibilità del cd. Fondo 394 derivanti dal rifinanziamento del Fondo per la promozione integrata. Nell'ambito delle operazioni previste da queste sezioni è esclusa la possibilità di fruire di agevolazioni finanziarie alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per l'attuazione di questa previsione è disposto **l'incremento della dotazione del "Fondo 394" di 100 milioni di euro per il 2025**. Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione integrata.

Articolo 75-*bis* – Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
75.011 NF	Orsini	FI	17.12	***Inserisce un nuovo articolo 75-bis***, il quale dispone che quota delle disponibilità del **fondo rotativo (cd. Fondo 394)** – nel limite di **200 milioni di euro** – può essere **utilizzata per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in America Centrale o meridionale**, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle medesime imprese, al fine di sostenere investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti nei settori tecnologici, digitali, dell'ecologia e della formazione. In tali casi è ammesso il **cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata** fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo 394 (comma 1 e 2). La misura si applica nel **rispetto** della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. ***de minimis***), secondo modalità, termini e condizioni stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, amministratore del Fondo 394 e del Fondo promozione integrata, che determina, nel limite, come già suindicato, di 200 milioni, la quota parte delle risorse (disponibili) del Fondo 394 da destinare alla misura (comma 2). Vengono dettagliati i **requisiti** che devono possedere le **imprese ai fini dell'accesso alla misura**, comprovanti l'esistenza di un piano di investimento nel suddetti Paesi, o la loro stabile presenza in essi, ovvero la realizzazione di esportazioni o importazioni dai mercati dell'America centrale e/o meridionale in una misura non inferiore a quella che sarà definita con deliberazione del Comitato, o l'essere parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato derivi da esportazioni o importazioni, i cui livelli minimi sono fissati dal Comitato agevolazioni, dai mercati dell'America centrale e meridionale (comma 3). Le **domande** di **finanziamento agevolato** presentate **per la misura, nonché** le domande di finanziamento agevolato **a valere sul Fondo 394**, **che riguardano l'America centrale o meridionale** presentate **fino al 31 dicembre 2026**, possono essere **esentate dalla prestazione della garanzia** (comma 4). Per quanto riguarda le domande di finanziamento agevolato del Fondo 394 riguardanti l'America centrale o meridionale **proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna**, i cofinanziamenti a fondo perduto

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				consentiti a valere sul Fondo per la promozione integrata sono concessi, anziché fino al 10 percento dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394, come previsto in via ordinaria, **fino al 20 per cento** (comma 5). L'articolo interviene poi novellando la **disciplina**, di cui all'**articolo 10, comma 1,** del **D.L. n. 89/2024**, che riserva una quota parte delle disponibilità del **Fondo 394**, nel limite di 200 milioni di euro, per la concessione di finanziamenti agevolati **alle imprese** che sono **stabilmente presenti, esportano o si approvvigionano** nel **continente africano**, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese. La novella **estende l'intervento del fondo anche alle imprese che, più genericamente**, **intendono effettuare investimenti in Africa**. Conseguentemente, integra il comma 3 del medesimo articolo 10 (con una nuova lettera *c)*), prevedendo, quale requisito per l'accesso al Fondo, l'**obbligo** di **presentare un piano di investimenti in Africa** secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione del Comitato agevolazioni (comma 6). Alle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 a sostegno delle **iniziative volte alla transizione digitale o ecologica** (ammesse ai sensi della disciplina attuativa del Fondo spesso, di cui all'articolo 7 del D.M. 1° giugno 2023), **presentate fino al 31 dicembre 2026** dalle imprese **a forte consumo di energia elettrica (cd. elettrivore**) come definite dall'articolo 3, commi da 1 a 3, D.L. n. 131/2023, **o dalle imprese** che hanno intrapreso comprovati **percorsi certificati di efficientamento energetico** secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, si applica la seguente disciplina: a) sono **esentate**, a domanda del richiedente, dalla **prestazione della garanzia**; b) è ammesso il **cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata** (di cui all'art. 72, comma 1, lett. *d)* del D.L. n. 18/2020) fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394/1981 (comma 7). Le **risorse del Fondo rotativo 394**, incluse le risorse destinate a sezioni istituite nel suo ambito, **non possono essere sottoposte a sequestro né a pignoramento**. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi notificati non determinano obbligo di accantonamento e il gestore del fondo rende, ai sensi dell'articolo 547 cpc, una dichiarazione di terzo negativa (comma 8).

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Quantifica gli oneri derivanti dall'articolo qui in esame (commi 4 e 7 lettera *a))*, pari complessivamente a **5.062.500 euro per l'anno 2025**, disponendo che ad essi si faccia fronte mediante corrispondente riduzione per l'anno 2025, del Fondo per la promozione integrata, come rifinanziato dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 49, lettera *b)* L. n. 234/2021) (comma 10). *Conseguentemente*: L'articolo, infine, integra il **fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili,** di cui all'articolo **121 comma 2**, di **3 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2025, 2026** e di **5 milioni** di euro per l'anno **2027** (comma 9). *Conseguentemente*: alla **Tabella A** voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2025: - 3.000.000 2026: - 3.000.000 Infine, si **riduce** il Fondo interventi strutturali di polita economica (**FISPE**), di cui all'articolo 10 comma 5 del D.L. n. 282/2004, di **5 milioni** di euro per l'anno 2027

Articolo 76 – Interventi in materia di banda ultra-larga

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62 NF	Relatori		17.12	***Sostituisce il comma 1*** prevedendo che, al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una **infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle aree bianche** del territorio nazionale, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* possono essere **concessi contributi al soggetto attuatore**, nel **limite massimo** di **200 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2027** e **2028, 210 milioni di euro** per il **2029,** laddove la disposizione originaria prevedeva un contributo fino a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 per il completamento dei citati interventi, sulla base delle esigenze motivate dai soggetti attuatori. Rimane invariata la previsione che **eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno** siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e **restino acquisite.**
8.0160 NF	Relatori		17.12	***Inserisce i commi 1-bis e 1-ter*** che, vista la rimodulazione del *target* del Piano Italia a 1 Giga, approvata con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, reca misure per allineare il numero di civici da collegare, previsto nelle convenzioni esistenti, al nuovo target PNRR, che risulta essere di numero inferiore (circa 149mila civici in meno rispetto le convenzioni). In particolare, il comma **1-bis autorizza il soggetto attuatore** - fermi restando il termine finale di esecuzione del citato Piano Italia a 1 Giga, nonché l'onere complessivo dell'investimento assunto in gara dai beneficiari – ad **aggiornare il numero dei civici da collegare** attraverso la sottoscrizione di atti aggiuntivi alle convenzioni in essere, applicando la riduzione in misura **proporzionale** ai civici oggetto di intervento. L'adeguamento sarà effettuato dal soggetto attuatore per ciascun lotto di competenza per ciascun beneficiario, in **proporzione al numero totale di civici da collegare in ogni lotto alla data di entrata in vigore della presente disposizione**. Il **comma 1-*ter*** specifica che, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Italia ad 1 Giga, il soggetto attuatore possa erogare le **quote di contributo previsto al raggiungimento di una soglia di abilitazione** ai servizi per almeno **l'80 *per cento* dei civici inclusi nel Piano** per ciascun Comune. Le spese residue possono essere riconosciute

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				esclusivamente previa una seconda rendicontazione da presentarsi al completamento dell'intervento di ciascun comune.

Articolo 77 – Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		17.12	***Modifica il comma 1, lett c),*** incrementando il limite di spesa pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2025 per il credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, portandolo a **2.200 milioni di euro.**

Articolo 77-bis – Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
77.037 NF	Battilocchio	FI	17.12	***Inserisce nuovo articolo 77-bis***, il quale consente al **Comitato di coordinamento per il rilancio** delle attività imprenditoriali e degli investimenti nelle **aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia** di cui all'articolo 24-*bis* del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022) di operare **anche in maniera disgiunta** in ragione delle specificità dei **territori di Brindisi e Civitavecchia**. Il **comma 2** dispone che le **attività** del **Comitato**, sia in relazione al territorio di Brindisi che a quello di Civitavecchia, **possono confluire** in un **programma** di **sviluppo territoriale** da definire tramite un apposito **accordo di programma**. Ai sensi del **comma 3**, per lo sviluppo delle singole aree, nonché per l'approvazione dei progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche **è nominato un commissario straordinario** per gli **anni 2025 e 2026** cui spetta un **compenso** annuo pari ad **80 mila euro**, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione. *Conseguentemente:* Agli oneri si provveda mediante **riduzione** di **80 mila euro** per il 2025 e altrettanti per il 2026 **del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili** come rifinanziato dall'articolo **121, comma 2**, dalla legge di bilancio in esame.

Articolo 78- Contributo a favore di Roma capitale per favorire il lavoro agile e la flessibilità organizzativa

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
78.5 NF	Francesco Silvestri	M5S	17.12	***Inserisce:*** - il **comma 2-*bis***, il quale dispone che in considerazione dell'eccezionale presenza di visitatori nel territorio della città metropolitana di Roma Capitale, prevista anche in occasione dello svolgimento delle **celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica** nell'anno 2025, al fine di ridurre i flussi di traffico veicolare, in via straordinaria e temporanea, è attribuito un contributo a favore della città metropolita di Roma Capitale pari a **1 milione** di euro per l'anno 2025 volto a favorire l'adozione di **misure che agevolino forme di lavoro agile** ed aumentino la flessibilità organizzativa necessaria; - il **comma 2-*ter***, che autorizza la spesa di **0,5 milioni** di euro per l'anno 2025 e **2 milioni** di euro per l'anno 2026 per l'acquisto di sistemi di **video sorveglianza ambientale** da installare prioritariamente nei quartieri adiacenti alla stazione ferroviaria di Roma Termini, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025. *Conseguentemente:* Alla copertura degli oneri, pari a **1,5 milioni** di euro per l'anno 2025 e **2 milioni** di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili in corso di gestione di cui **all'articolo 121, comma 2**.

Articolo 78-bis – Salvaguardia di Venezia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72.033	Relatori		17.12	***Introduce l'articolo 78-bis*** che stanzia, per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna previsti e disciplinati dalla legge n. 171/1973 (c.d. prima legge speciale per Venezia), risorse pari a **5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025**.

Articolo 79 – Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
79.21	Colombo	FI	17.12	Modifica il **comma 1**, specificando la **natura non regolamentare** del decreto interministeriale che definirà i criteri, le condizioni e le modalità per concedere agevolazioni finanziarie a supporto degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale.
79.42 NF 79.23 NF 79.25 NF 79.30 NF 79.31 NF 79.38 NF 79.41 NF	Steger Pella Peluffo Torto Faraone Andreuzza Zanella	AUT FI PD M5S IV Lega AVS	17.12	Specifica, al **comma 1**, che il decreto interministeriale che definirà i criteri, le condizioni e le modalità per concedere agevolazioni finanziarie a supporto degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale, sia adottato una volta sentite anche le **organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore**.

Articolo 79, comma 1-*bis* – Esclusione del procedimento di assoggettabilità a VIA per progetti turistici inseriti in lotti interclusi urbanizzati

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
79.51	Relatori		17.12	***Inserisce il comma 1-bis*** volto a prevedere, per le finalità di cui al comma 1 (che prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche e il turismo sostenibile), al fine di **favorire gli investimenti nel settore turistico**, una **novella all'Allegato IV della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente)** allo scopo di **escludere dai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA** di competenza delle regioni e province autonome i **villaggi turistici** di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari qualora gli stessi **siano inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione** previste dagli strumenti urbanistici (previsione che si aggiunge a quella vigente ai sensi della quale sono esclusi dal procedimento di screening VIA i citati progetti ricadenti all'interno di centri abitati).

Articolo 79-*bis*- Interventi a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
79.080 79.081 79.064 79.091	Cesa Gaetana Russo Furgiuele Traversi	Misto FdI Lega FI	17.12	***Inserisce un nuovo articolo 79-bis*** che si compone di 4 commi. **Il comma 1** prevede la facoltà per ciascuna Autorità di sistema portuale di attribuire un **contributo** di importo massimo pari a **1 milione di euro** in favore degli **operatori dei servizi di manovra ferroviaria** che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dalla medesima Autorità. Tale facoltà è esercitabile fino al **31 dicembre 2026** e le somme devono essere corrisposte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Il contributo è finalizzato a **promuovere il traffico ferroviario delle merci in abito portuale.** **Il comma 2** stabilisce **l'obbligo dei beneficiari** del contributo di **destinarne una quota pari al 50 per cento** in favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria. **Il comma 3** prevede che con **decreto del MIT** da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025, vengano definiti i **criteri e le modalità di assegnazione** dei suddetti contributi e le modalità di **conferimento** della quota di contributo cui al comma 2. **Il comma 4** contiene la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni coinvolte vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 79-bis – Disposizioni in materia di efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
79.092	Relatori		17.12	***Inserisce un nuovo articolo 79-bis***, con il quale si prevede **l'adozione di un decreto interministeriale** finalizzato a raggiungere gli obiettivi del capitolo *REPowerEU* all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in relazione allo **Strumento finanziario dedicato all'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica (ERP).** Tale decreto stabilirà le regole fondamentali per l'attuazione della misura, definendo, tra l'altro, le tipologie di investimenti ammissibili, i destinatari dei finanziamenti, i contenuti e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri per la selezione, nonché le procedure di erogazione e controllo. Nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, saranno escluse dal beneficio le iniziative considerate dannose per l'ecosistema. Inoltre, è previsto che il sostegno finanziario possa essere cumulato con altre risorse non provenienti dall'Unione europea, purché non si superi il costo complessivo sostenuto per l'investimento. Gli enti coinvolti nell'attuazione sono il Gestore dei servizi energetici (GSE), SACE e la Cassa depositi e prestiti (CDP), i quali stipuleranno una convenzione con la Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il GSE avrà il compito di effettuare i controlli tecnici per verificare i requisiti dei progetti, mentre le valutazioni sul merito creditizio saranno affidate alle banche convenzionate con CDP. Tale misura comporta un **impatto finanziario pari a 1.381 milioni di euro**, per i quali si provvede a valere sulla misura dell'Investimento 17 del PNRR dedicato al miglioramento energetico dell'ERP.

Articolo 79-*bis* – Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
79.053 8.013 NF	Caramanna Steger	FdI AUT	17.12	***Introduce l'articolo 79-bis*** che **aumenta**, con riferimento alle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, **dal 25 per cento al 30 per cento** il limite di reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro cui applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. Inoltre, **aumenta da 50 mila euro a 75 mila euro** il tetto di reddito di lavoro dipendente cui si applica la suddetta imposta

Articolo 80- Convenzione con la Società ANAS Spa e disposizioni relative al patrimonio destinato alle attività di bancoposta della Società Poste Italiane Spa

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
80.2 NF	Molinari	Lega	17.12	***Sostituisce l'articolo 80***, il cui unico comma regolamenta la procedura per il trasferimento delle partecipazioni detenute dall'ANAS S.p.A. in società autostradali, al fine di sostituire tale disciplina con due nuovi commi che recano disposizioni finalizzate alla **sottoscrizione di una nuova convenzione unica tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e l'ANAS**. Nel dettaglio, il nuovo testo del **comma 1** dell'articolo in esame autorizza la sottoscrizione di una nuova convenzione unica tra MIT e ANAS, **da approvarsi con decreto ministeriale**, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Viene inoltre stabilito che, in occasione della sottoscrizione della nuova convenzione, la **durata della concessione** relativa è **adeguata al termine massimo di 50 anni** (indicato dall'art. 7, comma 3, lettera d), del D.L. 138/2002, come riscritto dal comma 1019 della legge 296/2006). Si ricorda che la Convenzione di concessione tra MIT e ANAS è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2002 e che, prima della riscrittura operata dal citato comma 1019, il termine previsto dall'art. 7, comma 3, lettera d), del D.L. 138/2002, era pari a 30 anni. In proposito, nella recente relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS S.p.A. - 2023 (Determinazione del 24 ottobre 2024, n. 143) viene evidenziato che "il tema dell'estensione della concessione non ha trovato ancora soluzione, sebbene la Società … ritenga, in linea con gli anni precedenti, di confermare anche nel 2023 il valore della concessione sulla base dell'aspettativa della Società volta all'adeguamento della durata della concessione stessa al 2052, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1018 e 1019, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, norme che sostituiscono la durata di 30 anni in 50 anni. Pertanto, la concessione con scadenza naturale al 2032, in base a tali norme, andrebbe ad estendersi automaticamente, secondo la Società, sino al 2052" e che, però, in relazione a tale estensione, la Corte stessa rileva "come la posizione societaria, non trovi solidi riferimenti fattuali e giuridici". Nel giustificare tale ultima affermazione, la Corte ricorda, tra l'altro, che "i citati commi 1018 e 1019 della legge n. 296 del 2006 subordinano la proroga del rapporto concessorio al perfezionamento di una convenzione unica di cui non vi è, allo stato, alcun percorso attuativo".

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				La Corte poi conclude sottolineando che “in relazione a tale rilevante problematica, si richiama l’attenzione dei Ministeri vigilanti affinché l’attuale situazione di incertezza in cui versa la Società venga superata in un tempo ragionevole con correttivi formali e idonei a giustificare la valorizzazione della posta in bilancio”. Il comma in esame dispone altresì che l'efficacia della misura da esso prevista è subordinata a **notifica preventiva alla Commissione europea**, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE. Il **comma 2** dispone l’**abrogazione del comma 6 dell’art. 36 del D.L. 98/2011**, il cui testo vigente ha previsto la sottoscrizione entro il 30 giugno 2013, da parte del MIT e ANAS, di una nuova convenzione in funzione delle modifiche conseguenti alle disposizioni di riordino dell’ANAS dettate da tale decreto-legge. *Conseguentemente:* L’emendamento sostituisce la **rubrica** dell’articolo, con la seguente “Convenzione con la Società ANAS Spa e disposizioni relative al patrimonio destinato alle attività di bancoposta della Società Poste Italiane Spa”

Articolo 80, comma 1-*bis* – Raccolta somme di denaro ricevute da istituti di moneta elettronica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
80.3 NF 80.4 NF	Trancassini Cattoi	FdI Lega	17.12	***Inserisce il comma 1-bis*** al fine di **integrare le attività di bancoposta** svolte da Poste ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 144 del 2001, con le seguenti: ▪ **raccolta delle somme di denaro ricevute dagli istituti di moneta elettronica** per l'emissione di moneta elettronica **e dagli istituti di pagamento** per la prestazione di servizi di pagamento (nuova lettera *a-bis*)); Conseguentemente al comma 3, del citato articolo 2, si inserisce tra le **disposizioni del TUB applicabili**, in quanto compitabili, **a bancoposta** anche quelle contenute nell'**articolo 114-*octiesdecies*** riguardante **l'apertura ed il mantenimento di conti di pagamento** che le banche **devono assicurare agli istituti di pagamento**. Si prevede conseguentemente di sostituire la rubrica dell'articolo 80 inserendo anche il riferimento all'operatività del Patrimonio di cui all'articolo 2, comma 17-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (destinato a bancoposta).

Articolo 80, comma 1-bis - Compensazioni per l'inutilizzabilità dello svincolo autostradale «Villafranca Tirrena» della A18

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
80.5 NF	Calderone	FI	17.12	***Introduce il comma 1-bis*** che autorizza la sottoscrizione di un **accordo tra Stretto di Messina S.p.A. e Consorzio per le autostrade siciliane (CAS)** finalizzato alla definizione di meccanismi di compensazione per la mancata possibilità di utilizzo da parte degli utenti dello svincolo autostradale denominato «Villafranca Tirrena» della A18 Messina-Palermo, nel limite delle risorse allo scopo disponibili. A tal fine, è autorizzata la spesa di **2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026**. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica**, di cui di cui all'art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004.

Articolo 80-bis – Disposizioni per l'autorizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili interconnessi all'infrastruttura ferroviaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
80.0104	Relatori		17.12	***Inserisce un nuovo articolo 80-bis***, , il quale dispone che gli impianti di **produzione di energia da fonti rinnovabili** direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della **trazione ferroviaria** rientrano tra le infrastrutture di supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applica il **procedimento semplificato per l'affidamento dei contratti pubblici** relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Conseguentemente, l'articolo dispone che per tali interventi non trovino applicazione le specifiche disposizioni relative ai regimi autorizzativi per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili.

Articolo 80-*bis* – Finanziamento di interventi infrastrutturali finalizzati al riequilibrio socioeconomico e sviluppo dei territori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
80.0107	Relatori		17.12	***Inserisce l'articolo 80-bis*** che modifica l'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), prevedendo **l'incremento di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2025 e 2026 della dotazione del fondo**, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 7,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato ad assicurare il **finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche**, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori. La relazione alla proposta emendativa evidenzia che allo stato è in corso di perfezionamento l'iter per l'adozione dello schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze con cui sono stati stabiliti le categorie di beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del fondo nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi e che l'incremento dello stanziamento del Fondo è motivato dalle numerose istanze pervenute dai Comuni.

Articolo 80-*bis*– Rinnovo del parco degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
80.060 80.061 80.062 80.063	Di Mattina Maccanti La Salandra De Palma	Lega Lega FdI FI	17.12	***Inserisce l'articolo 80-bis*** che prevede la possibilità per ciascuna regione o città metropolitana di utilizzare fino al **25 *per cento*** delle risorse loro attribuite per il quinquennio 2024-2028 dal **Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile,** di cui all'articolo 1, commi da 613 a 615, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017)**, anche** per l'acquisto **autobus ad uso extraurbano** con **alimentazione diesel** o **ibrida** ad emissione di gas di scarico della normativa Euro più recente. Fermo restando il suddetto limite, i predetti enti possono utilizzare le risorse stanziate nel rispettivo **programma di investimento** per **l'acquisto** di autobus ad uso extra-urbano ad alimentazione diesel o ibrida, per gli **investimenti** in autobus ad uso extraurbano alimentati a metano nonché per la **realizzazione** delle relative **infrastrutture** di supporto.

Articolo 80-*bis* – Finanziamento di infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

<table>
<tr><th>Estremi</th><th>Iniziativa</th><th>Gruppo</th><th>Data</th><th>Oggetto</th></tr>
<tr><td>80.039</td><td>Molinari</td><td>Lega</td><td>17.12</td><td>
Introduce l’articolo 80-bis, che reca disposizioni finanziarie relative ad una serie di infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

<u>Ponte sullo Stretto di Messina</u>
Il comma 1 modifica la disciplina (prevista dai commi 272 e 273 della legge di bilancio 2024 - L. 213/2023) finalizzata a consentire l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), entro il 2024, del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina.
Il comma 1, lettera a), riscrive il succitato comma 272 – che reca un’autorizzazione di spesa, per il periodo 2024-2032, destinata alla predetta finalità – prevedendo una riduzione complessiva di 2,35 miliardi di euro. La seguente tabella illustra le modifiche, rispetto al testo vigente, delle autorizzazioni di spesa relative alle varie annualità:
<table>
<tr><th>Annualità</th><th>Autorizzazione di spesa vigente</th><th>Nuova autorizzazione di spesa prevista dal comma in esame</th></tr>
<tr><td>2024</td><td>607</td><td>607</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>885</td><td>485</td></tr>
<tr><td>2026</td><td>1.150</td><td>918</td></tr>
<tr><td>2027</td><td>440</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2028</td><td>1.380</td><td>930</td></tr>
<tr><td>2029</td><td>1.700</td><td>1.400</td></tr>
<tr><td>2030</td><td>1.430</td><td>902</td></tr>
<tr><td>2031</td><td>1.460</td><td>1.460</td></tr>
<tr><td>2032</td><td>260</td><td>260</td></tr>
<tr><td>Totale</td><td>9.312</td><td>6.962</td></tr>
</table>
Il comma 1, lettera b), integra il testo vigente del comma 273 della legge di bilancio 2024 – che prevede un’autorizzazione di spesa complessiva di 2,318 miliardi di euro per le medesime finalità
</td></tr>
</table>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				del comma 272, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027– prevedendo un **incremento delle risorse a valere sul FSC di 3,882 miliardi di euro**. **L'effetto combinato** della riduzione disposta dalla lettera a) e dell'incremento previsto dalla lettera b) **è un incremento netto di 1,532 miliardi di euro delle risorse destinate al Ponte sullo Stretto di Messina**. Complessivamente, quindi, le risorse destinate al Ponte sullo Stretto di Messina dai commi 272 e 273 della legge di bilancio 2024 (come modificati dal comma in esame) ammontano a 13,162 miliardi di euro. Nella relazione tecnica al testo iniziale del disegno di legge di bilancio 2024 (A.S. 926) viene evidenziato che lo stanziamento complessivo di 11,63 miliardi di euro previsto dai commi 272-273 (elevato dal comma in esame a 13,162 miliardi) assicura "unitamente ai 370 milioni di euro costituiti dall'apporto al capitale della Società Stretto di Messina da parte del MEF ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 35/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2023, l'integrale copertura finanziaria del costo del collegamento ferroviario e stradale (escluse le opere a terra, di competenza di RFI), quantificato in 12.000 milioni di euro sulla base dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 8-bis e seguenti, del medesimo decreto-legge. Al riguardo si precisa, in particolare, che ai sensi del comma 8-bis il costo complessivo dell'opera è stato rideterminato escludendo: gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato, non coerenti con l'impianto finanziario delineato dal richiamato D.L. n. 35/2023; nonché gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo D.L., che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto". Nella risposta all'interrogazione 5-03233, resa nella seduta della Commissione VIII (Ambiente) dell'11 dicembre scorso, viene ricordato, tra l'altro, che "l'allegato al DEF 2023 ha previsto una stima del costo complessivo per la realizzazione per il collegamento stabile sullo Stretto di Messina pari a 13,5 miliardi di euro. Tale ammontare riguarda il valore complessivo del progetto, così come risulta dal quadro economico e non è riferito, pertanto, esclusivamente al contratto con il contraente generale e con gli altri affidatari. Nel medesimo documento, era indicata la

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				previsione di ulteriori 1,1 miliardi di euro per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie". Si fa notare che aggiungendo all'importo di 13,162 miliardi (risultante dal rifinanziamento operato dal comma in esame) i 370 milioni di euro costituiti dall'apporto al capitale della Società Stretto di Messina da parte del MEF, si ottiene un totale complessivo di risorse pari a 13,532 miliardi di euro. Si fa altresì notare che il nuovo comma 273-*ter* (introdotto dalla lettera c) del comma in esame, v. *infra*) destina 500 milioni di euro per la realizzazione delle opere connesse alla realizzazione del Ponte. Il **comma 1, lettera c)**, inserisce – nel testo della legge di bilancio 2024 – due nuovi commi 273-*bis* e 273-*ter*. In base al comma 273-*bis*, con apposita **delibera del CIPESS** sono: - **assegnate le risorse** aggiuntive previste (dalla precedente lettera b)) a carico del FSC, e distribuite le stesse **nelle varie annualità in relazione al cronoprogramma** procedurale e finanziario; - stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse in questione. La lettera in esame prevede altresì che: - a seguito della predetta deliberazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) informa il CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno sino all'entrata in esercizio dell'opera, circa il monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa; - l'accordo per la coesione (da definire tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR) dà evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell'intervento. Il nuovo comma 273-*ter* dispone che per la realizzazione delle **opere connesse alla realizzazione del Ponte** sullo Stretto di Messina, come individuate dal CIPESS sulla base delle proposte trasmesse dal MIT, è autorizzata la **spesa complessiva di 500 milioni di euro** (90 milioni per l'anno 2027, 180 milioni per il 2028, 160 milioni per il 2029 e 70 milioni per il 2030). **<u>Nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica</u>**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Il **comma 2** interviene sull'art. 1 della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), sostituendo il comma 511 e aggiungendo il comma 511-bis, per la realizzazione di lotti funzionali del **nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica.** In particolare, il nuovo comma 511 autorizza la **spesa complessiva di 2.150 milioni per il periodo 2023-2037** (di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037). Il comma 511-bis autorizza inoltre per le finalità previste dal comma 511, la **spesa complessiva** di **1.120,05 milioni per il periodo 2025-2030,** a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. Con delibera CIPESS da assumere entro il 31 marzo 2025, sono assegnate le risorse, sulla base di determinate condizioni. A seguito della deliberazione, il MITE informa il CIPESS entro il 31 marzo di ogni anno fino all'entrata in esercizio dell'opera sul monitoraggio procedurale e finanziario, con aggiornamento delle previsioni di spesa. L'accordo per la coesione da definirsi tra MITE e il Ministero per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione da evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell'intervento. **Autorizzazioni di spesa in favore di RFI** I **commi 3, 7 e 9**, prevedono le seguenti **autorizzazioni di spesa in favore di RFI:** **-** 482 milioni di euro per il 2025, e 614 per il 2026, per un totale di **1.096 milioni di euro** per il biennio, al fine di finanziare i fabbisogni residui e i maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli **interventi ferroviari previsti dal PNRR** di competenza del MIT**.** Tali risorse sono inserite nel contratto di programma, parte investimenti, tra RFI e il MIT, con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate (comma 3); - **1.158 milioni di euro** per il finanziamento del **contratto di programma, parte investimenti** tra RFI e il MIT, a copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi in corso di realizzazione e alla prosecuzione delle opere in corso, così ripartiti: 89,09 milioni di euro per il 2027; 117,55 milioni di euro per il 2028; 6,6 milioni di euro per il 2029; 8,29 milioni di euro per il 2030; 83,57 milioni di euro per il 2031; 108,15 milioni di euro per il 2032; 174,75 milioni di euro per il 2033; 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036 (comma 7); - **1.334 milioni di euro** complessivi per il finanziamento del **contratto di programma, parte servizi** tra RFI e il MIT, ripartiti come segue: 248 milioni di euro per il 2027; 36 milioni di euro per

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				il 2028; 10 milioni di euro per il 2029; 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031; 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034; 90 milioni di euro per il 2035 e 200 milioni di euro per il 2036 (comma 9). **Diga di Campolattaro** Il **comma 4** autorizza la spesa complessiva di **36 milioni di euro** (18 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026) per il finanziamento dell'intervento relativo alla **Diga di Campolattaro**, inserita nel PNRR di competenza del MIT (M2C4I4.1). **Appalti di lavori** Il **comma 5** reca una serie di modifiche all'art. 26 del D.L. 50/2022, c.d. decreto aiuti. La **lettera a)** modifica in più punti il comma 6-*bis.* Una prima modifica è volta a **prorogare al 31 dicembre 2025** la possibilità di adottare lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter del d.lgs. 50/2016, con la precisazione, introdotta dalla novella esaminata, che le variazioni da considerarsi sono quelle **in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta**, applicando i prezzari di cui al comma 2 dell'art. 26 aggiornati annualmente ai sensi dell'art. 23, comma 16, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016. Si introduce poi un nuovo terzo periodo al comma 6-bis, disponendo che gli **eventuali minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari** di cui al primo periodo **rimangono nella disponibilità della stazione appaltante** fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell'ambito del **medesimo intervento**. La novella procede poi al raccordo formale del comma 6-bis al fine di dare conto dell'inserimento di un nuovo terzo periodo. Il nuovo quarto periodo del comma 6-bis è integrato al fine di consentire l'**utilizzabilità** da parte delle stazioni appaltanti, ai fini del presente comma, delle **somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico** degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Il nuovo quinto periodo del comma 6-bis è integrato al fine di consentire anche per l'anno 2025 la possibilità, nei casi di insufficienza delle risorse, di accedere al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il nuovo ultimo periodo del comma 6-bis, alla luce della possibilità di avvalersi anche per il 2025 del predetto Fondo, dispone che le modalità di accesso allo stesso e i criteri di assegnazione delle risorse per gli aventi diritto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 31 gennaio 2025. La **lettera b)** modifica il comma 6-*ter* dell'art. 26 del D.L. 50/2022 al fine di estendere l'applicabilità delle disposizioni del comma 6-*bis* anche alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024. Il comma **6-*quater*** è modificato al fine di incrementare le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche a 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno 2026, in luogo dei precedenti 100 milioni già stanziati per l'anno 2025. Il comma **8** è modificato per prorogare l'applicabilità delle disposizioni del primo periodo del medesimo comma al 31 dicembre 2025 in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024. Il terzo periodo del comma 8 è invece modificato per estendere l'applicabilità delle disposizioni che reca alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024), relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore decreto-legge, cioè il 18 maggio 2022. **<u>Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico</u>** Il **comma 6** autorizza la spesa complessiva di **708 milioni di euro** (120 milioni per l'anno 2028, 160 milioni nel 2029 e 428 milioni nel 2030) per la realizzazione degli interventi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI). **<u>Collegamento ferroviario Torino-Lione- sezione internazionale</u>** Il **comma 8** autorizza la **spesa complessiva di 1.000 milioni di euro** dal 2027 al 2033 per gli interventi relativi al collegamento ferroviario Torino-Lione - sezione internazionale, così suddivisi:

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				158,91 milioni di euro per il 2027; 82,45 milioni per il 2028; 173,40 milioni per il 2029; 281,71 milioni per il 2030; 206,43 milioni per il 2031; 81,85 milioni per il 2032; 15,25 milioni per il 2033. **Contratto di programma ANAS 2021-2025** Il **comma 10 incrementa le risorse** destinate ad ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025, sono incrementate complessivamente di **2,022 miliardi di euro** (428 milioni di euro per l'anno 2027, 300 milioni di euro per l'anno 2028, 10 milioni di euro per l'anno 2029, 171 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, 170 milioni di euro per l'anno 2034, 270 milioni di euro per l'anno 2035 e 160 milioni di euro per l'anno 2036). Tali risorse sono prioritariamente destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma: - agli **interventi di manutenzione straordinaria e programmata** della rete; - e alla **copertura dei maggiori fabbisogni delle opere in corso** di realizzazione. **Fondo per la strategia di mobilità sostenibile** Il **comma 11 riduce l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 392, della legge di bilancio 2022** (L. n. 234/2021), che finanzia il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, per 114,8 milioni per l'anno 2029. L'art. 1, comma 392, della legge di bilancio 2022, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un apposito fondo denominato « Fondo per la strategia di mobilità sostenibile», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. **Programmi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale** Il **comma 12 riduce l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 405 della legge di bilancio 2022** (L. n. 234/2021), per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane, per 170 milioni nell'anno 2030, 180 milioni nell'anno 2031, 70 milioni nell'anno 2033, 70,3 milioni nell'anno 2034, 102 milioni nell'anno 2035 e 50 milioni nell'anno 2036. L'art. 1, comma 405 della legge di bilancio 2022 ha previsto, in particolare, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036. **<u>Programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane</u>** Il **comma 13 riduce l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 1076 della legge di bilancio 2018** (L. n. 205/2017), per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, di 275 milioni per l'anno 2029, di 93,5 milioni per l'anno 2030, di 202,1 milioni per l'anno 2031, di 98,5 milioni per l'anno 2033 e di 79 milioni per l'anno 2034. La spesa autorizzata dall'art. 1, comma 1076, della legge di bilancio 2018 prevede 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 *Conseguentemente* - è **introdotto il comma 2-*bis* all'articolo 71** del presente disegno di legge, che dispone che per il finanziamento delle iniziative del **Piano Casa Italia** di cui al comma 2, è autorizzata la **spesa complessiva di 560 milioni di euro** (150 milioni di euro per il 2028, 180 milioni di euro per il 2029 e 230 milioni di euro nel 2030). Al **riparto delle risorse** di cui al presente comma si provvede **con decreto del MIT**, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi programmatici del Piano Casa Italia di cui al comma 2, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronogrammi di spesa. Il medesimo decreto provvede altresì a stabilire le procedure di monitoraggio e di revoca delle risorse; - è **modificato il comma 1 all'articolo 120** del presente disegno di legge, con una riduzione delle risorse del Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, ivi previsto, di 5,5 miliardi complessivi; - viene **eliminato il MIT dall'elenco (previsto dall'allegato V)** dei Ministeri destinatari del Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (istituito dall'art. 120 del presente disegno di legge). E sono conseguentemente ridotte le risorse del Fondo medesimo per un importo corrispondente a quello previsto dall'allegato V per il MIT (5,514 miliardi di euro); - allo **stato di previsione del Ministero dell'economia** e delle finanze, missione 8 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", programma 1 "Sostegno allo sviluppo del trasporto": 2025:- 200.000.000 2026: -400.000.000 2027:+ 400.000.000 2028:+ 200.000.000.

Articolo 81-*bis* – Credito d'imposta ZES per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste della pesca e dell'acquacoltura

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62 77.35 NF 77.38 NF	Relatori Vaccari Caramiello	 PD M5S	17.12	***Inserisce l'articolo 81-bis*** **che estende il credito d'imposta** in oggetto, previsto all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, anche **all'anno 2025 nel limite massimo di spesa di 50 milioni** stabilendo che sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Inoltre, si dispone che, ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 12 dicembre 2025.

Articolo 82-*bis* – Modifiche all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 in materia di periodi dell'attività venatoria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
82.05 NF	Caretta	FdI	17.12	***Aggiunge l'articolo* 82-*bis***, che interviene, modificandola, sulla disciplina vigente in materia di **periodi dell'attività venatoria**. In particolare: - è stabilito che l'esercizio venatorio è autorizzato per ciascuna intera annata venatoria; - è precisato che nel calendario regionale venatorio sia inserito anche l'orario giornaliero in cui si svolge l'attività venatoria; - è previsto che, nelle ipotesi di variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, sia acquisito il parere del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale; - nei casi di impugnazione del calendario venatorio è fissato in 30 giorni il termine di impugnazione dello stesso (decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione). Si prevede, altresì, che le associazioni venatorie sono parti necessarie del giudizio. E' inoltre sancito che, in caso di accoglimento della domanda cautelare (e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito), l'attività venatoria è consentita e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione.

Articolo 82-*bis* – Regime fiscale e previdenziale degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
82.0213 NF	Malaguti	FdI	17.12	***Inserisce l'articolo 82-bis, il quale prevede:*** - ***al comma 1 norme in materia di regime fiscale dei compensi percepiti dagli addetti al gioco dell'ippica*** In particolare, Il **comma 1, lettera *a*)**, inserendo la nuova lettera *l-bis*) all'articolo 50, comma 1, del TUIR, riconduce tra i **redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente** anche i **compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate** ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito Registro tenuto dall'autorità vigilante. Il **comma 1, lettera *b*)**, aggiungendo la lettera *d-bis.1*) all'articolo 52, comma 1, del TUIR, dispone che, ai fini della determinazione del reddito, i predetti compensi **concorrono a formare il reddito** per la parte **eccedente complessivamente** nel periodo d'imposta la soglia di **15 mila euro**. - ***al comma 2 reca norme per l'iscrizione Gestione separata INPS degli addetti alle corse ippiche*** In particolare***,*** prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di iscrizione presso la Gestione separata INPS degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive (iscritti in apposito Registro tenuto dall'autorità vigilante). Per i predetti soggetti il contributo alla Gestione è dovuto – per un terzo a carico dell'iscritto e per due terzi a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l'ammontare di 5.000 euro annui dei compensi a tale titolo percepiti. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. Viene altresì specificato che l'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente e che sul medesimo imponibile sono applicate le aliquote aggiuntive ai fini delle prestazioni non pensionistiche.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Conseguentemente: Alla **Tabella A** del Ministero **dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**: 2025: –1.570.000; 2026: –1.650.000; 2027: –1.660.000.

Articolo 82-*bis* – Istituzione dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle quote latte

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
82.0220	Relatori		17.12	***Aggiunge l'articolo* 82-*bis***, che intervenendo sul decreto-legge n. 69 del 2023 inserisce l'art.10–*ter*. Quest'ultimo istituisce l'**Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle quote latte.** Tale organismo ha lo scopo di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la risoluzione definitiva delle controversie in essere, garantendo, altresì, l'adeguamento ai relativi obblighi derivanti dal quadro normativo europeo. Sono individuati, inoltre, i componenti dell'Organismo, i compensi ad essi spettanti nonché le modalità e i termini della procedura di conciliazione. *Conseguentemente:* Alla **Tabella A,** voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni: 2025: - 40.000; 2026: - 40.000; 2027: - 40.000.

Articolo 82-*bis* – Misure di contrasto al fenomeno denominato *blue tongue*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
82.052	Cerreto	FdI	17.12	***Aggiunge l'articolo* 82-*bis***, che concede, per l'anno 2025, un **contributo** a fondo perduto di **10 milioni di euro** in favore delle **imprese zootecniche** che abbiano subito danni in conseguenza dell'abbattimento di animali affetti dalla malattia denominata ***blue tongue virus*.** È demandata ad un **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure di erogazione delle risorse di cui al fondo sopra menzionato. Agli oneri, pari a **10 milioni di euro** per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per la gestione delle emergenze** di cui all'art. 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023.

Articolo 82-*bis* – Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura –incentivi assicurativi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
82.0214	Mattia	FdI	17.12	***Aggiunge l'articolo* 82-*bis***, che incrementa il **Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi** (art. 15, comma 2, d.lgs. 102/2004) di **15 milioni di euro** per l'anno **2025**, per sostenere le aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali. *Conseguentemente*: Alla **Tabella B**, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni: 2025: -5.000.000; Allo stato di previsione del **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione: 2025: - 10.000.000

Articolo 82-*bis* – Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	data	Oggetto
82.0215 NF	La Salandra	FdI	17.12	*Aggiunge l'articolo* **82-*bis***, che reca disposizioni urgenti in materia di **programmi di sviluppo rurale**. Si prevede, in particolare, che le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale regionali possono ridurre **la quota di cofinanziamento nazionale di ciascun programma 2014-2022**, fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del FEASR. E' stabilito che le risorse provenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento, restano assegnate, come stanziamenti aggiuntivi nazionali, ai medesimi programmi di sviluppo rurale 2014-2022, previa adozione da parte della Commissione europea delle rispettive decisioni di modifica dei medesimi programmi. È inoltre previsto che le risorse nazionali aggiuntive, non ancora erogate al termine del periodo 2014-2022, sono destinate alla liquidazione degli impegni residui di spesa assunti nel corso della suddetta programmazione. È altresì sancito che le suddette risorse che, ai sensi dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 2021/2115, risultano ammissibili al periodo della programmazione 2023-2027 sono riallocate, come stanziamenti nazionali aggiuntivi, nel piano strategico della PAC 2023-2027, previa adozione da parte della Commissione europea della decisione di modifica del piano strategico.

Articolo 82-*bis* – Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2025

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
82.081 NF 82.078 NF 82.079 NF 82.080 NF	Gadda Vaccari Pierro Gatta	Italia Viva PD Lega FI	17.12	*Aggiunge l'articolo* **82-*bis***, che rifinanzia **il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura** da adottarsi entro il 30 gennaio 2025, con **250.000 euro per il 2025 e con 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**. *Conseguentemente*: Ai suddetti oneri pari, quindi, a 250.000 euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione come rifinanziato ai sensi **dell'articolo 121, comma 2**, del presente disegno di legge.

Articolo 82-*bis* – Centri recupero animali selvatici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
82.0125 NF 82.0211 NF 120.023 NF	Sergio Costa Brambilla Bonelli	M5S NM AVS	17.12	***Aggiunge l'articolo* 82-*bis***, che incrementa il Fondo per il recupero della fauna selvatica (art. 1, comma 757, L. n. 178/2020) di **0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.** *Conseguentemente:* Agli oneri, pari a 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione come rifinanziato ai sensi **dell'articolo 121, comma 2,** del presente disegno di legge.

Articolo 82-*bis* – Oneri di funzionamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
Tab.A.15 NF	Angelo Rossi	FdI	17.12	***Aggiunge l'articolo* 82-*bis***, che stanzia un **contributo di 6 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore del **CREA** per garantirne il funzionamento. *Conseguentemente*: Alla **Tabella A**, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: 2025: -6.000.000; 2026: -6.000.000; 2027: -6.000.000.

Articolo 84, comma 1-*bis* – Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
84.14 NF	Sasso	Lega	17.12	***Aggiunge il comma 1-bis*** che interviene sul **Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale**, incrementandone la dotazione di 15 milioni per il 2026 e prevedendo che le risorse del citato Fondo siano utilizzate non solo per la progettazione, ma **anche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali** correlati agli accordi istitutivi dei *campus***.** Ai fini dell'assegnazione delle risorse, le **candidature** devono prevedere la partecipazione degli ITS *Academy*, delle università o delle istituzioni AFAM, e di altri soggetti privati finanziatori, e devono indicare la disponibilità dell'area ove realizzare i medesimi interventi. Statuisce, infine, che la **valutazione delle candidature** sia effettuata da parte di una commissione paritetica costituita dal Ministero dell'istruzione e del merito. *Conseguentemente:* Alla **tabella B** voce Ministero dell'istruzione e del merito 2026: -15.000.000

Articolo 84, comma 1-*bis* – Incremento della dotazione dei posti di sostegno nell'ambito dell'organico dell'autonomia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.0160 NF 0.8.0160.6	Relatori Relatori		17.12	***Aggiunge all'articolo 84 il comma 1-bis*** che incrementa la dotazione dell'**organico dell'autonomia** di **1.866 posti di sostegno** a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026 e di **134 posti di sostegno** a decorrere dall'anno scolastico 2026-2027, allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità. Ai relativi **oneri** pari a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025, a 87,50 milioni di euro per l'anno 2026, a 89,17 milioni di euro per l'anno 2027, a 88,98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 91,72 milioni di euro per l'anno 2032, a 92,97 milioni di euro per l'anno 2034 e a 93,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, **si provvede:** • quanto a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025 e a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico istituito dal comma 1 del medesimo articolo 84 del disegno di legge in esame; • quanto a 12,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,17 milioni di euro per l'anno 2027, a 13,98 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 16,72 milioni di euro per l'anno 2032, a 17,97 milioni di euro per l'anno 2033 e a 18,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 84, comma 1-*bis*-*1-ter* – Reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
84.6 NF 84.7 NF	Loizzo Matteoni	Lega FdI	17.12	***Aggiunge il comma 1-bis*** che autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2025, di **101 unità di personale non dirigenziale** da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, da destinarsi agli Uffici scolastici regionali. Agli oneri derivanti, pari a 1.860.208 per l'anno 2025 e a 4.980.622 annui a decorrere dal 2026, si provvede quanto a euro 1.860.208 per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, quanto a euro 4.832.194 per l'anno 2027 e a euro 1.832.203 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, e quanto ad euro 3.148.419 a decorrere dall'anno 2028, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997. *Conseguentemente*: Alla **tabella A**, voce Ministero dell'istruzione e del merito: 2026: - 4.980.622 2027: - 148.428

Articolo 84-*bis* - Contributo in favore delle scuole paritarie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
85.07 NF 84.20 NF 84.21 NF 84.22 NF 84.23 NF 84.24 NF 85.03 NF	Lupi Sasso Giovine Lazzarini Bonetti Boschi Cesa	NM Lega FdI Lega Azione IV Misto	17.12	***Aggiunge l'articolo 84-bis*** che prevede un incremento di **50 milioni di euro** per l'anno **2025** e di **10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026** del **contributo** in favore delle **scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità**. *Conseguentemente:* Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dall'articolo **121, comma 2.**

Articolo 85-*bis* - Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
85.034	Schifone	FdI	17.12	***Aggiunge l'articolo 85-bis*** che incrementa di **2 milioni** di euro a decorrere dall'anno **2025** il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di realizzare le iniziative previste nell'ambito della **Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche** (STEM). *Conseguentemente:* Ai relativi oneri, pari a **2 milioni** di euro dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato **dall'articolo 121, comma 2,** del presente disegno di legge di bilancio.

Articolo 85-*bis* – disposizioni in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
85.032 NF	Torto	M5S	17.12	***Inserisce l'articolo 85-bis*** che incrementa di un importo di **500.000 euro** annui **a decorrere dal 2025** l'autorizzazione di spesa dei fondi destinati al **funzionamento amministrativo e alle attività didattiche** delle **Istituzioni AFAM** al fine di potenziare i servizi e le iniziative in favore degli **studenti con disabilità**, degli studenti con **invalidità superiore al 66 per cento** e degli studenti con certificazione di **disturbo specifico dell'apprendimento**. *Conseguentemente:* Ai relativi oneri, pari a 500.000 euro annui **a decorrere dal 2025**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato **dall'articolo 121, comma 2.**

Articolo 85-*bis* – Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
85.035 NF	Magi	Misto +Europa	17.12	***Inserisce l'articolo 85-bis*** che incrementa di **500.000 euro per l'anno 2025** il **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità** al fine di promuovere nei piani triennali dell'offerta formativa (**PTOF**) interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della **salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva**. *Conseguentemente:* Ai relativi oneri, pari a 500.000 euro annui **a decorrere dal 2025**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato **dall'articolo 121, comma 2**

Articolo 86-*bis* - Modificazioni alla legge 30 dicembre 2021 n. 234 – Fondazione Biotecnopolo di Siena

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
86.084 NF	Michelotti	FdI	17.12	***Inserisce l'articolo 86-bis***, recante modifiche alla disciplina concernente la **Fondazione Biotecnopolo di Siena**. La norma, in forza della lettera a), nella norma che dispone in materia di enti pubblici e privati che possono partecipare alla fondazione Biotecnopolo, collaborare con essa, o concorrere a sostenerla economicamente, sopprime il riferimento specifico alla Fondazione Toscana Life Sciences. La lettera b) consente alla medesima Fondazione Biotecnopolo di Siena di avvalersi della concessione di beni immobili del patrimonio disponibile e del demanio, ancorché con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a suo carico.

Articolo 86-*bis* – Incremento dell'autorizzazione di spesa per iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72.033	Relatori		17.12	***Inserisce l'art. 86-bis*** che per l'anno 2025 incrementa di 90.475.000 euro l'autorizzazione di spesa per **iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale**, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i) punto 1 del D.L. n. 59/2021 (L. n. 101/2021). *Conseguentemente:* Allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, missione 17 - Ricerca e innovazione, programma 22 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, U.d.V. 1.1, apportare le seguenti variazioni: 2025: - 90.475.00

Articolo 86-*bis* – Misure urgenti in materia di collegi di merito

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
86.058 NF 86.059 NF 86.064 NF 86.060 NF 86.062 NF 86.063 NF	Frassini Maerna Faraone Lupi Bonetti Cattaneo	Lega FdI IV NM AZ FI	17.12	Inserisce l'articolo 86-*bis* che, al comma 1, incrementa di **2 milioni di euro annui**, a **decorrere dal 2025**, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca destinato ai **collegi di merito accreditati**. Il comma 2 statuisce che possono accedere a tale contributo solo i collegi che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni superiore a 1/3 della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. Il controllo sul rispetto del suddetto requisito spetta al Ministero in sede di verifica dei requisiti di accredito. *Conseguentemente*: Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui **all'articolo 121, comma 2** del provvedimento in esame.

Articolo 86-*bis* Progetto Campus del Mediterraneo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
86.0102 NF	Cannizzaro	FI	17.12	Inserisce l'articolo 86-*bis*, che stanzia la somma di **1 milione** di euro per l'anno **2025**, **2 milioni** di euro per l'anno **2026** e **1 milione** di euro per l'anno **2027** in favore **dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria**. Lo stanziamento viene destinato ad investimenti finalizzati all'acquisizione e ristrutturazione di immobili da destinare alla realizzazione del Progetto «**Campus Universitario del Mediterraneo**». L'attuazione è demandata ad un successivo decreto ministeriale. *Conseguentemente*: Agli oneri pari a **1 milione** di euro per l'anno **2025**, **2 milioni** di euro per l'anno **2026** e **1 milione** di euro per l'anno **2027** si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui **all'articolo 121, comma 2** del disegno di legge di bilancio 2025.

Articolo 86-*bis* – Piano di sostegno alla ricerca

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
86.023 NF 86.07 NF 86.08 NF 86.011 NF 86.031 NF	Piccolotti Manzi Toni Ricciardi Caso Caso	AVS PD PD M5S M5S	17.12	***Inserisce l'articolo 86-bis***, in forza del quale è attribuito al **CNR** attribuito un contributo di **9 milioni** di euro per l'anno **2025**, di **12,5 milioni** di euro per l'anno **2026** e di **10,5 milioni** di euro a **decorrere dall'anno 2027**, da destinare all'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi che abbiano maturato i requisiti previsti dalle norme sul **superamento del precariato** nelle pubbliche amministrazioni (almeno tre anni di servizio negli ultimi otto). *Conseguentemente*: Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni per il 2025, 12.5 milioni per il 2026 e 10.5 milioni per il 2027, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui **all'articolo 121, comma 2** del provvedimento in esame.

Articolo 87, commi 3-*bis,* 3-*ter*, 3-*quater* – *Messa in sicurezza per la Vallata del Gallico (RC)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
87.8 NF	Cannizzaro	FI	17.12	***Inserisce i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater***. Il **comma 3-*bis*** autorizza la spesa complessiva di **3,8 milioni di euro** (600.000 euro per l'anno 2025 e 3,2 milioni di euro per il 2026) per interventi urgenti di messa in sicurezza e riqualificazione di strade, immobili o edifici pubblici, anche di interesse storico-religioso, ricompresi nei comuni della **Vallata del Gallico in provincia di Reggio Calabria**. Il **comma 3-*ter*** dispone che, **entro 120 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito **decreto** del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'**individuazione degli interventi** da finanziare ai sensi del comma 3-*bis*, nonché delle modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevendo che gli stessi debbano essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione. Il **comma 3-*quater*** disciplina la **copertura degli oneri** derivanti dai commi precedenti, prevedendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 190/2014, come rifinanziato dall'art. 121, comma 2, della presente legge.

Articolo 87-*bis* - Disposizioni per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica del voto delle donne e della Costituzione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
87.02 NF	De Maria	PD	17.12	***Inserisce l'articolo 87-bis***, composto da **5 commi** e recante due distinte disposizioni. • I **commi 1 e 2** istituiscono presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica e del voto delle donne e della Costituzione. • **I commi 3 e 4** istituiscono nello stato di previsione del ministero della cultura il Fondo per la Casa Museo Matteotti nella provincia di Rovigo, con una dotazione di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2025, allo scopo di promuovere e valorizzare, in ambito nazionale e internazionale, la conoscenza e lo studio dell'opera e del pensiero di Giacomo Matteotti. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al fondo è demandata ad un successivo decreto del Ministro della cultura. *Conseguentemente*: Agli oneri pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui **all'articolo 121, comma 2** del provvedimento in esame.

Articolo 88 commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* – Incremento fondo nazionale per spettacolo dal vivo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
88.9 NF	Orrico	M5S	17.12	***Inserisce, all'articolo 88, i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater*** che incrementano il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'attuazione di misure volte a sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada. *Conseguentemente:* Alla copertura degli oneri pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato **dall'articolo 121, comma 2**, del presente provvedimento.

Articolo 88-bis - Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
88.06 NF	Bruno	M5S	17.12	***Inserisce l'articolo 88-bis*** che istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un **Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari**, con una dotazione pari a **0,5 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2025, 2026 e 2027**, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti attraverso la promozione di **percorsi formativi e culturali** che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei **diversi mestieri del teatro**. Le disciplina attuativa e la ripartizione del Fondo è demandata ad un successivo decreto del Ministro della giustizia. *Conseguentemente*: Alla copertura degli oneri pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni **2025, 2026 e 2027** si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato **dall'articolo 121, comma 2,** del disegno di legge di bilancio.

Articolo 89-*bis* - Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
89.031	Relatori		17.12	***Inserisce l'articolo 89-bis*** che reca disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta, istituendo a tal fine, presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica, un apposito Comitato nazionale ed attribuendo a quest'ultimo il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta. Al Comitato nazionale è attribuito **un contributo pari a 2 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri previsti, pari a **2 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Articolo 90-*bis* – Fondo per assunzioni di giovani esperti in materia di informatica e in cybersicurezza

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
90.08 NF	Del Barba	IV	17.12	***Introduce l'articolo 90-bis*** che incrementa di **0,2 milioni di euro per il 2025** e 1 milione di euro per gli anni 2026 e 2027 il Fondo per la gestione della cybersicurezza (di cui all'articolo 1, comma 899, della legge di bilancio 2023). *Conseguentemente:* Agli oneri, pari a **0,2 milioni di euro per il 2025** e 1 milione di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante **riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione**, rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, del disegno di legge di bilancio in commento.

Articolo 91-*bis* – Rifinanziamento del fondo missioni internazionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		17.12	***Aggiunge l'articolo 91-bis***, che prevede, al comma 1, l'incremento del finanziamento del fondo missioni internazionali per l'annualità **2025** per un importo pari a **120 milioni** di euro. A parte degli oneri previsti, in particolare **per una quota pari a 70 milioni**, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del MAECI ai sensi dell'articolo 1, comma 644, lettera d), della l. 178/2020, che stabilisce il contributo per la partecipazione italiana alla *European Peace Facility* (92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024).

Articolo 91-*bis* - Celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
91.013 NF	Orsini	FI	17.12	***Inserisce l'articolo 91-bis,*** che autorizza, in favore del MAECI, la **spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025** al fine di **valorizzare i profili internazionali** della celebrazione del **venticinquesimo centenario** della città di **Napoli**. *Conseguentemente:* Alla **tabella A**, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2025: +6.000.000

Articolo 91-*bis* - Misure per il completamento degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 09 maggio 2022

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
91.032	Relatori		17.12	***Aggiunge l'articolo 91-bis***, che prevede la possibilità per il **commissario straordinario – nominato per la realizzazione dell'intervento "Livorno - Caserma Tuscania** - Sede del Gruppo intervento speciale (I° Lotto)", CUP D51B21004330001 – di avvalersi, per il supporto tecnico, di un numero massimo di cinque esperti o consulenti. Tali esperti possono essere scelti anche al di fuori della pubblica amministrazione, derogando anche a specifiche norme (articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 e articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135). I relativi compensi sono definiti con provvedimento dal commissario straordinario: • nel limite massimo di 50.000 euro annui per ogni esperto o consulente; • ponendo tali costi a carico del quadro economico dell'intervento, con un limite massimo dello 0,7% del costo complessivo dell'intervento. Restano fermi i limiti stabiliti per i soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche previsti dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), e dagli articoli 14, comma 3 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi), e 14.1, comma 3 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Articolo 91-*bis* – Riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
91.011 NF	Orsini	FI	17.12	***Introduce l'articolo 91-bis***, composto da sei commi e rubricato "Riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*". Il **comma 1** prevede che **i Comuni possano assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana** – presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 legge n. 91/1992 o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11, 12 legge n. 555/1912 (disposizioni, queste ultime, abrogate dalla legge n. 91/1992 medesima) – **al pagamento di un contributo** amministrativo in misura **non superiore a euro 600** per ciascun richiedente maggiorenne. Secondo le richiamate disposizioni di cui alla legge n. 91/1992, è previsto che sia cittadino: • (per nascita) il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero chi non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza; • il figlio riconosciuto, o dichiarato giudizialmente, durante la minore età; il figlio maggiorenne riconosciuto, o dichiarato giudizialmente, che dichiari, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione; • il minore straniero adottato da cittadino italiano; • i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso. Per quanto attiene alle disposizioni della legge n. 555/1912, esse sono relative alla disciplina previgente rispetto alla legge n. 91/1992 attualmente in vigore. La norma precisa che le domande presentate per il tramite degli uffici consolari sono assoggettate esclusivamente ai diritti consolari previsti dal decreto legislativo n. 71/2011 (di cui si darà conto nel prosieguo). Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 9-*bis*, comma 2, della legge n. 91/1992** "**le istanze o dichiarazioni** di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				soggette al pagamento di un **contributo pari a 250 euro**". Si ricorda, altresì, che, per effetto dell'articolo 106 del presente disegno di legge di bilancio, è incrementata la misura del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana (pari a euro 600). Il **comma 2** prevede **che i Comuni possano assoggettare** a un **contributo massimo di euro 300**, per ciascun atto, le **richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo** se relativi a persone diverse dal richiedente. Il contributo può essere ridotto per le richieste corredate dall'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce. Le richieste delle pubbliche amministrazioni non sono assoggettate al contributo. Il **comma 3** sancisce l'**improcedibilità delle domande** di cui ai precedenti commi 1 e 2 in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal Comune. È previsto che i contributi siano acquisiti integralmente al bilancio del Comune e restano ferme le disposizioni vigenti materia di imposta di bollo. Il **comma 4 incrementa il diritto da riscuotere** per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne (**da euro 300 a euro 600**) indicato all'articolo 7-*bis* della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo n. 71/2011. Il **comma 5** dispone che i proventi derivanti dal contributo di cui all'appena richiamato articolo 7-*bis* (sezione I, tabella allegata al decreto legislativo n. 71/2011) siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del cinquanta per cento, a decorrere dall'anno 2025, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, così da essere ripartiti nei seguenti termini: a) cinquanta per cento agli uffici consolari in maniera proporzionale ai contributi riscossi. Tali somme sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero. Si prevede, in particolare, la priorità per la stabilizzazione del personale locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a termine da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari, nonché all'erogazione di servizi consolari ai cittadini italiani;

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				b) cinquanta per cento al funzionamento degli uffici all'estero e ad altre spese di conto capitale. Il **comma 6** abroga la disciplina attualmente in vigore (articolo 1, comma 429, legge n. 232/2016) in materia di riassegnazione dei proventi di cui al già richiamato art. 7-bis (sezione I, tabella allegata al decreto legislativo n. 71/2011). Tale disciplina prevede: • riassegnazione nella misura del 30 per cento allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; • trasferimento di tali risorse agli uffici dei consolati di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento in proporzione ai versamenti ricevuti; le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari. Il comma 6 precisa che la disposizione appena richiamata si applica alle entrate derivanti dai contributi riscossi dagli uffici consolari fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 91-*bis* – Organizzazione Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
91.03	Orsini	FI	17.12	***Introduce l'articolo 91-bis*** che concerne l'organizzazione, in Italia, della **Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina** e a tal fine autorizza la spesa di **6 milioni** di euro **per l'anno 2025**. *Conseguentemente:* Alla **tabella A**, voce **Ministero degli affari esteri** e della cooperazione internazionale: 2025: -6.000.000

Articolo 91-*bis* - Comitati italiani residenti all’estero

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
91.021 NF	Di Sanzo	PD	17.12	***Introduce l’articolo 91-bis*** che autorizza la spesa di **600.000 euro per l'anno 2025** al fine di garantire il normale e corretto funzionamento dei **Comitati italiani residenti all'estero** (**COMITES**). *Conseguentemente:* Agli oneri pari a **600.000 euro per l'anno 2025** si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato **dall’articolo 121, comma 2,** del ddl in esame.

Articolo 92-*bis* – Sostegno ISMEA alle imprese sementiere nei territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
92.012 NF 92.011 NF	Cavandoli Gadda	Lega IV	17.12	***Aggiunge l'articolo 92-bis,*** che autorizza **ISMEA**, in deroga alla disciplina vigente e fino al 30 aprile 2025, a rilasciare le **garanzie** (di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 102/04) per finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine **a favore delle imprese sementiere** danneggiate dagli eventi **alluvionali di maggio 2023**, purché iscritte al RUOP e con sede o attività nei territori alluvionati (indicati nell'Allegato 1 del D.L. n. 6/2023). In relazione a tali garanzie, ISMEA, inoltre, è autorizzata a erogare contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia nel rispetto dei limiti previsti dalla UE. ISMEA, infine, rilascia le garanzie e i contributi di cui sopra nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente.

Articolo 93, co. 1 e 3-bis - Sisma Emilia 2012 e estensione stato di emergenza per la regione Lombardia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
93.118	Relatori		17.12	***Interviene* sull'art. 93, commi 1-3**, che reca misure specifiche per la ricostruzione in conseguenza degli **eventi sismici** che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nei giorni **20 e 29 maggio 2012**. L'art. 93 proroga, per la regione Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2025, il termine di scadenza dello stato di emergenza, assegnando 8,6 milioni di euro per l'anno 2025, per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi (commi 1 e 2). Si proroga altresì l'autorizzazione per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile (comma 3). Si **modifica il comma 1 dell'art. 93**, al fine di **estendere anche alla Lombardia** la **proroga al 31 dicembre 2025** del termine di scadenza dello stato di emergenza prevista per la regione Emilia-Romagna. Conseguentemente, viene ***aggiunto** il **comma 3-bis all'art. 93**,* che prevede per la regione Lombardia, l'applicazione, fino all'anno 2025, nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, delle disposizioni dell'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, con cui si autorizzano, in particolare, gli enti dei territori colpiti dal sisma del 2012 all'**assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile**, anche in deroga ai limiti attualmente previsti dalla legislazione diretta al concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. *Conseguentemente:* Agli oneri derivanti, pari a **100.000 euro** per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili come rifinanziato **dall'articolo 121, comma 2**, del presente disegno di legge.

Articolo 93, co. 24-bis e 24-ter - Restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
93.4 NF	Torto	M5S	17.12	***Inserisce i nuovi comma 24-bis e 24-ter***, tramite cui, al fine di **consentire interventi di restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009**, si istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito fondo con una dotazione di **0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027**. È specificato che la norma si applica **limitatamente alle chiese fuori cratere finanziate con delibera CIPE n. 77/2015**, purché con progetti esecutivi già affidati, a cui sono s**ubentrate ulteriori criticità accertate attraverso indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva**, le quali determinano un **incremento dei costi** di completamento di restauro e consolidamento (comma 24-*bis*). La definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse stanziate è demandata ad un successivo decreto del Ministro della cultura (comma 24-*ter*). *Conseguentemente:* Alla copertura degli oneri si provvede mediante riduzione di **0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027** del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato **dall'articolo 121, comma 2,** del ddl di bilancio.

Articolo 93, commi 24-bis – 24-sexies - Sisma Marche e Umbria 2022-2023

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
93.3 UNF 93.2	Benvenuti Gostoli Ascani	Lega PD	17.12	***Introduce* i commi da 24-*bis* a 24-*sexies* all'articolo 93.** Il **comma 24-*bis*** autorizza la spesa di **5 milioni** di euro per l'anno **2025** e **7 milioni** per l'anno **2026** per le attività di **progettazione** al fine di avviare i processi di ricostruzione a seguito degli eventi **sismici** che hanno colpito il territorio della regione **Marche** il 9 novembre **2022** e il territorio della regione **Umbria** il 9 marzo **2023**, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate a cura del Commissario straordinario. Il Commissario straordinario provvede alle suddette attività di progettazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo commissario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il **comma 24-*ter*** dispone che al **finanziamento** degli **interventi di ricostruzione** e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità previste all'articolo 92 del presente disegno di legge. Il **comma 24-*quater*** inserisce il comma 560-*bis* all'articolo 1 della legge di bilancio 2024 (Legge 213/2023), che introduce l'**esenzione** dall'imposta municipale propria (**IMU**) fino al **31 dicembre 2025** o, se anteriore fino all'**intervenuta ricostruzione o agibilità**, per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione **Umbria** e nella regione **Marche**, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				parzialmente. Il **limite massimo** per il ristoro del minor gettito derivante dall'esenzione è stabilito in **110.000 euro** per la regione Umbria e **86.400 euro** per la regione Marche. Il comma in esame dispone che i **criteri per il ristoro** siano stabiliti con **decreto** del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il **30 aprile 2025**. *Conseguentemente*: Il **comma 24- *quinquies*** dispone che agli oneri derivanti dal comma 24-*quater*, pari a euro 196.400 per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente **riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili** di cui all'art. 1, comma 200, della legge 190/2014, come rifinanziato dal comma 2 dell'art. 121 della presente legge. Il **comma 24-*sexies*** modifica l'articolo 1 della legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017), prevedendo l'abrogazione del comma 677 e la riscrittura del comma 678. I commi 677 e 678 dispongono che l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della L. 153/1969, destina complessivi 50 milioni di euro per il "completamento" – rectius: "prosecuzione" – del programma di costruzione di scuole innovative di cui all'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015, e secondo le modalità ivi previste, nelle aree interne del Paese. Le aree interne in cui realizzare le scuole e i poli scolastici innovativi sono individuate dal Comitato tecnico per le aree interne, istituito con delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni annui a decorrere dal 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006). Il nuovo testo del comma 678 risultante dalla riscrittura in esame pone a carico dello Stato, nella misura di 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per il completamento del **programma relativo alle iniziative di elevata utilità sociale** di cui all'art. 1, comma 317, della legge 190/2014 e al D.P.C.M. 23 dicembre 2015. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, comma 601, della legge 296/2006.

Articolo 93 – Calamità nell'Isola di Ischia (sisma 2017 e alluvione 2022) ed eventi sismici del 2018 a Catania e Campobasso

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
93.119 NF	Relatori		17.12	***Aggiunge un periodo, alla fine del comma 25***, volto a disciplinare il **contributo** (previsto dall'art. 18, comma 1, lett. i-*bis*)) **per all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza** dichiarato nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno interessati dagli **eventi sismici verificatisi nell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017**. Il periodo aggiuntivo in esame dispone che i **criteri**, le **modalità**, i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo citato, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione, sono **disciplinati con apposite ordinanze emanate dal Commissario** straordinario del Governo. ***Integra il comma 28***, nella parte in cui disciplina la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idrogeologica e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici nelle aree dell'**Isola di Ischia** colpite dall'**evento franoso del 26 novembre 2022**, al fine di stabilire che, **fino al 31 dicembre 2025**, **con ordinanza del Commissario** straordinario **sono individuati**, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, **gli interventi** di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, **per i quali i poteri commissariali di ordinanza sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge** diversa da quella penale, purché nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive in materia di appalti pubblici. Viene inoltre disposto che **l'elenco di tali interventi** e opere **è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri**, che può impartire direttive.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Modifica il comma 32 – che dispone la proroga al 31 dicembre 2025 delle gestioni straordinarie per la **ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso e** della Città metropolitana **di Catania colpiti dagli eventi sismici del 2018**, destinando a tale finalità 2,83 milioni di euro per l'anno 2025 – prevedendo una **riduzione dell'autorizzazione di spesa**, prevista per la copertura degli oneri derivanti dalla proroga citata, **da 2,83 a 2,82 milioni di euro per l'anno 2025.** Il comma in esame viene inoltre integrato al fine di precisare nel dettaglio gli **oneri coperti dall'autorizzazione di spesa** in questione. Viene infatti chiarito che l'autorizzazione di spesa è destinata: a) per 1.820.000 euro, a copertura degli oneri per le **assunzioni a tempo determinato consentite** (dall'art. 14-*bis* del D.L. 32/2019, c.d. sblocca cantieri), in deroga alla legislazione ordinaria, **per i comuni della città metropolitana di Catania**; b) per 736.500 euro, a copertura degli oneri (previsti dall'art. 18 del D.L. 32/2019) per il funzionamento, incluse le spese per il personale, della **struttura di supporto al Commissario** straordinario per la ricostruzione della città metropolitana **di Catania**; c) per 263.500 euro, a copertura degli oneri (previsti dall'art. 18 del D.L. 32/2019), per il funzionamento, incluse le spese per il personale, della **struttura di supporto al Commissario** straordinario per la ricostruzione della provincia **di Campobasso**. ***Modifica il comma 35*** che, in sostituzione del cessato contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) previsto per i nuclei familiari nei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, prevede, fino al 31 dicembre 2025, un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari già percettori del CAS, nonché dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. La modifica in esame è volta a precisare che:

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				- gli interventi coperti dal nuovo contributo sono quelli per il **ripristino con interventi locali**, miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione; - che lo **sgombero** succitato deve essere avvenuto **in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità** in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018.

Articolo 93-*bis* - *Contributo per gli interventi conseguenti all'analisi della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
93.044	Relatori		17.12	*Introduce l'***articolo 93-*bis***, che provvede al **finanziamento** degli **interventi** conseguenti all'analisi di vulnerabilità sismica del **patrimonio edilizio privato** nell'area dei **Campi Flegrei**. Il **comma 1**, autorizza la spesa di **20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029** al fine di favorire la **riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato** con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi già in vigore per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili, ubicato nella zona di intervento (zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico). Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al riconoscimento di contributi per la realizzazione degli **interventi di riqualificazione sismica** in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata a maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti delle analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata e in applicazione dei criteri definiti con il decreto adottato ai sensi del comma 8. Il **comma 2** individua i **criteri per la determinazione e l'assegnazione del contributo** introdotto al comma 1, che è concesso per metro quadro di superficie complessiva dell'edificio, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare interessata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare (in questo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega alla riqualificazione sismica dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario). Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo del **50 per cento del costo** da sostenersi e ritenuto ammissibile in applicazione dei criteri definiti con il decreto adottato ai sensi del comma 8. Il **comma 3 esclude** il contributo concesso dalla formazione del **reddito imponibile** ai fini dell'IRPEF dei beneficiari. Il **comma 4** definisce i **requisiti della domanda di contributo**, presentata dal soggetto legittimato al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile interessato dall'intervento di riqualificazione sismica. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione sostitutiva di certificazioni o atto di notorietà in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				di indennizzi assicurativi per la riqualificazione sismica del medesimo immobile, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa: a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio; b) la copia degli esiti dell'analisi di vulnerabilità (l'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del DL 140/2023, c.d. decreto Campi Flegrei) riferite all'edificio per cui è presentata la domanda di contributo; c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle prestazioni professionali; d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare. Il **comma 5** consente il riconoscimento del contributo anche nel caso di interventi relativi a **edifici con più unità immobiliari** purché. unitamente alla domanda, sia presentato un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale. Il **comma 6** individua in **60 giorni** il termine per la **conclusione del procedimento** da parte dei comuni, mentre il termine decadenziale per l'ultimazione degli interventi e redazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo è stabilito con il decreto previsto al comma 8. Il **comma 7** limita il riconoscimento del contributo al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e di eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi. Il comma inoltre limita la concessione del contributo ai soli immobili dotati e conformi al **titolo abilitativo**. Il **comma 8** prescrive l'adozione, entro **90 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge, di un **decreto** del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con il Presidente della regione Campania, che definisce:

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				a) i criteri di riparto tra i comuni interessati delle risorse e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate; b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi, ivi inclusi i criteri per la certificazione dell'abitazione abituale e continuativa, nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari, con riferimento, altresì, alla percentuale di riduzione della vulnerabilità sismica da conseguire all'esito dell'intervento per poter ottenere il contributo pubblico, nonché alla definizione dei costi convenzionali di intervento sulla base dei quali determinare il contributo sul singolo intervento, comprensivo delle spese tecniche per la progettazione; c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme; d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo degli stessi; e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi. Il **comma 9** provvede alla **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. A tali oneri si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il **comma 10** modifica l'articolo 9-quinquies del DL 76/2024 (relativo alla ricostruzione post-calamità), relativo all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e **riqualificazione sismica degli edifici scolastici** siti nella zona di intervento, per autorizzare la spesa di **3,8 milioni di euro** per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri». Si proroga infine al 31

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				dicembre 2025 la contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania.

Articolo 93-*bis* - Misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
93.030 NF	L'Abbate	M5S	17.12	***Inserisce l'articolo 93-bis***, che **rifinanzia** per un importo di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, l'autorizzazione di spesa della legge di bilancio 2023 che assegna al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo per il **completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia** alla scala 1: 50.000 (CARG). *Conseguentemente* Agli oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato **dall'articolo 121 comma 2**.

Articolo 93-*bis* – Norma di interpretazione autentica sulle stabilizzazioni del Sisma

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
93.028 NF	Benvenuti Gostoli	FdI	17.12	***Aggiunge l'art. 93-bis*** che reca una norma di interpretazione autentica su alcune disposizioni recate dal DL 104/2020 (commi 3 e 3-bis dell'articolo 57) riguardanti le **assunzioni a tempo indeterminato** - da parte degli enti territoriali - di personale, previste al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016. Si precisa al riguardo che tali assunzioni avvengono in deroga anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti per gli enti territoriali– secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – e, in caso di finanziamento parziale, per la sola quota finanziata dal fondo istituito a tal fine dal comma 3-bis del DL 104/2020.

Articolo 94 - Ammodernamento del sistema idrico del Peschiera e infrastrutture idriche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
94.033 NF	Matone	Lega	17.12	*Modifica il comma 1,* autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026, per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del **sistema idrico del Peschiera**. A copertura, è disposta l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato di pari quota dal Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche. ***Aggiunge il comma 1-bis*** che modifica il decreto-legge n. 13 del 2023 contenente disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevedendo l'estensione della possibilità di finanziamento da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali anche ad investimenti effettuati per potenziare le infrastrutture idriche. Si ricorda che dalla legislazione vigente alla Cassa per i servizi energetici ambientali sono assegnati, ai sensi dell'articolo 51, comma 1-*quater*, decreto-legge n.13 del 2023, i **rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea** a fronte di **spese anticipate dallo Stato** per misure di riduzione dei **costi in materia energetica**, rendicontate nell'ambito dei **programmi nazionali** (PON) cofinanziati dai **Fondi strutturali 2014-2020,** nonché **quelle recuperate** a seguito di **variazioni del tasso di cofinanziamento** dei predetti programmi al fine del finanziamento di iniziative normative volte alla previsione di **agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas** riconosciute, in particolare, ai **clienti domestici economicamente svantaggiati** o in **gravi condizioni di salute.**

Articolo 94- *bis* Fondo opere idrauliche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
94.032 NF	Santillo	M5S	17.12	***Introduce l'articolo 94-bis***, che finanzia il **Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici** per **1 milione di euro** annui per ciascuno degli anni **2025 e 2026** e **2 milioni di euro** per l'anno 2027. *Conseguentemente:* Agli oneri si provvede mediante riduzione di **1 milione di euro** annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di **2 milioni di euro** per l'anno 2027 del Fondo esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'art. 121, comma 2, della presente legge.

Articolo 94- Risorse idriche e valorizzazione degli ambiti montani della Valle d'Aosta

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
94.08 NF	Manes	AUT	17.12	***Introduce l'articolo 94-bis*** che – per fare fronte agli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità delle risorse idriche e per la valorizzazione degli ambiti montani – assegna alla regione Valle d'Aosta un contributo straordinario di **4,5 milioni di euro** (1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027). *Conseguentemente**:*** è corrispondentemente ridotto il rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili previsto **dall'art. 121, comma 2,** della presente legge.

Articolo 95- Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
95.2	Panizzut	Lega	17.12	***Sopprime il comma 4,*** che, in relazione alle norme che recepiscono l'**accordo in materia finanziaria** con la **Regione Friuli-Venezia Giulia del 19 ottobre 2024** (commi 1-3 dell'articolo 95) fermo restando l'obbligo per la regione di rispettate quanto concordato con il Governo, richiama la norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica, adottata con decreto legislativo n. 154 del 2019, secondo cui le disposizioni contenute negli accordi devono comunque essere recepite in apposite norme di attuazione statutaria e stabilisce appunto che le suddette norme saranno efficaci a decorrere dall'entrata in vigore della norma di attuazione statutaria di recepimento dell'accordo.
95.3 95.4	Cattoi De Bertoldi	Lega Misto	17.12	***Interviene nel comma 8***, che, in attuazione dell'**accordo del 19 ottobre 2024** con la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce gli **importi** (non modificati) che **ciascuna Provincia autonoma** è tenuta a versare al bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, modificando la motivazione nel senso che i suddetti importi sono **quantificati in via definitiva a titolo di risorse ricevute in eccesso**, mentre nel testo originario veniva specificato che la restituzione riguarda le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza Covid-19 per il biennio 2020-2021.

Articolo 95-*bis* - Fondo per l'economia del mare

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72.033	Relatori		17.12	**Inserisce l'articolo 95-*bis*** che**,** al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e con particolare riguardo alla **valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine**, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un **fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell'anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.** I settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo sono definiti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare di cui all'art. 12 del D.L 173/2022. Si ricorda che l'art. 12 del D.L. 173/2022 ha introdotto nel d.lgs. n. 303/1999 l'art. 4-*bis* (Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare), il cui comma 1 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare e il cui comma 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare, tra cui, ai sensi del comma 3, l'elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di: a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico; b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche; c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori; e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane; f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Articolo 96, comma 3 - *Adeguamento addizionale regionale IRPEF*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.0160 NF	Relatori		17.12	***Modifica il comma 3*** al fine di sostituire il riferimento ai termini previsti dal comma 2 del medesimo articolo con il riferimento più generale ai “termini previsti” nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **non approvino entro tali termini** la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027

Articolo 97 - Finanziamento del trasporto pubblico locale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
97.1 UNF e 97.2 UNF	Frassini Stefani	Lega Lega	17.12	***Sostituisce integralmente l'art. 97***, confermando, al **comma 1**, **l'incremento del Fondo Nazionale** per il concorso dello Stato al **Trasporto pubblico locale, di 120 milioni € per l'anno 2025,** ma **prevedendo una specifica modalità di ripartizione di tale incremento di risorse:** l'incremento sarà **ripartito** proporzionalmente **tra le Regioni** che, in virtù della **sola applicazione** del **criterio dei costi standard**, come definito dalla lett. a) dell'art. 27, comma 2, del D.L. n. 50/2017, **presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020.** Viene poi introdotto un **nuovo comma 2 all'art. 97 che,** alla **lett. a), estende al 2025** la disposizione già prevista per gli anni 2023 e 2024, in base alla quale **al riparto del Fondo si provvede,** per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, **secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020**, nonché prevede che alla determinazione delle quote del 50% del Fondo da ripartire secondo i criteri dei costi standard e di efficientamento (previsti dall'art. 27, comma 2, lettere a) e b) del D.L. n. 50/2017), si provveda a valere sulle risorse residue del Fondo, decurtate della quota suddetta. Con la **lett. b) del comma 2, si differisce** inoltre, dal 31 luglio 2023 **al 30 giugno 2025, il termine per l'emanazione del decreto del MIT** che dovrà **definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio** e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del Fondo, specificando altresì che **tali criteri si applicheranno a decorrere dal 2026**. Il decreto ministeriale dovrà emanarsi **sentita la Conferenza unificata**, anziché previa intesa con la stessa, come previsto nella formulazione vigente.

Articolo 97, commi 1-bis e 1-ter - Contributo Comune di Brescia per interventi infrastrutturali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
97.26 NF	Benzoni	AZ	17.12	**Inserisce i commi 1-bis e 1-ter** che prevedono l'**assegnazione a favore del comune di Brescia di un contributo** di 1 milione di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinate ad interventi infrastrutturali. *Conseguentemente:* Agli oneri si provvede mediante la riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del Fondo esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'art. **121, comma 2**, della presente legge.

Articolo 97-*bis* - Schermi di schermatura delle aule adibite allo svolgimento degli esami orali per il conseguimento della patente di guida

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
97.014 NF	Gaetana Russo	FdI	17.12	***Inserisce l'articolo 97-bis*** che autorizza il **Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT)** a utilizzare dispositivi atti all'**analisi** e l'**inibizione delle frequenze** al fine di garantire la regolarità e lo svolgimento degli **esami di teoria** per il **conseguimento** ed il **rinnovo** dei **titoli abilitativi alla guida** e dei **titoli professionali connessi.** A tale fine, si autorizza la spesa di euro **4.965.000** per il **2025**. La **definizione delle modalità di erogazione** di tali risorse è demandata ad un **decreto** del MIT, da adottarsi di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Agli oneri per la **manutenzione** di tali apparecchiature si provvede, a decorrere dal 2026, a valere sulle risorse previste a **legislazione vigente.** *Conseguentemente:* Alla **Tabella B**, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 2025: -4.965.000

Articolo 97-bis – Criteri di premialità per investimenti delle regioni a statuto ordinario

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
120.17 NF	Frassini	Lega	17.12	***Aggiunge l'articolo 97-bis*** che estende agli **anni 2025 e 2026** i criteri per la determinazione del **parametro di "virtuosità" delle regioni**, in termini di contenimento delle spese e di rispetto degli obblighi derivanti dal concorso alla finanza pubblica, ai fini della redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, della quota premiale del 10% dei trasferimenti erariali assegnati per il c.d. "federalismo amministrativo", stabilita dall'articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010. La norma, inoltre, istituisce un **tavolo tecnico**, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con il compito di adeguare la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità alle nuove regole della *governance* europea. *Conseguentemente*: ***Modifica l'articolo 104, comma 12*** (*vedi*) che interviene a precisare i compiti del tavolo tecnico istituito in relazione alle nuove regole della *governance* europea per comuni, città metropolitane e province.

Articolo 97 *bis* - Linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
97.028 NF	Carmina	M5S	17.12	***Introduce l'art. 97-bis,*** che autorizza la spesa di **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027** finalizzata alle esigenze infrastrutturali della **linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle**, per favorire la mobilità dei cittadini siciliani. *Conseguentemente*: Modifica **l'articolo 121, comma 2** riducendo di 1 milione di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo per le esigenze indifferibili di cui **all'articolo 121, comma 2**

Articolo 97- bis – Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		17.12	***Inserisce l'art. 97-bis*****,** che istituisce presso il MEF un fondo con dotazione finanziaria di 45 milioni per l'anno 2025. Il fondo è ripartito, sulla base di una proposta delle Regioni in sede di auto-coordinamento entro il 31 gennaio 2025, con decreto del MEF, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni. ***Conseguentemente inserisce l'art. 101-bis, commi 1-3*** (Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali), come segue: - il comma 1 istituisce, per rafforzare i servizi sociali dei comuni in difficoltà finanziaria, un fondo di 5 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026 nello stato di previsione del MINT; - il comma 2 stabilisce che i contributi di cui al comma 1 sono destinati ai comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: a) popolazione residente rispetto al penultimo anno precedente non superiore a 3 mila abitanti; b) diminuzione della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5% rispetto al 2011; c) classificazione come comune totalmente montano; d) in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. - Il comma 3 prevede che il fondo di cui al comma 1 è ripartito in proporzione alle spese risultanti per la missione 12 nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente, ripartito con decreto del MINT, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato-città.

Articolo 98, comma 5–*bis* - Oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
98.4 NF	Silvestri	FdI	17.12	***Aggiunge il comma 5-bis*** che autorizza la spesa di **3 milioni di euro per il 2025** e di **6 milioni € per ciascuno degli anni 2026 e 2027** per le **compensazioni degli oneri di servizio pubblico** sui servizi aerei di linea **da e per l'aeroporto di Ancona**, verso i principali aeroporti nazionali. Il finanziamento opera sulle compensazioni accettate dai vettori a seguito della relativa gara di appalto europea, espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008. Si dispone altresì che gli **enti territoriali possano concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento di tali oneri**, come definiti **in apposita conferenza di servizi**, finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il **contenuto degli oneri di servizio pubblico** da imporre ai collegamenti aerei da e per Ancona, sempre in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008. C*onseguentemente* *si modifica* ***l'articolo 121, comma 2*****,** riducendo di 3 milioni di euro per il 2025 e di 6 milioni € er ciascuno degli anni 2026 e 2027 il fondo per le esigenze indifferibili.

Articolo 98–*bis* – Ulteriori disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.2	Governo		17.12	***Introduce l'articolo 98-bis*** in materia di **accertamento del versamento** dei diritti di imbarco, nonché in materia di **addizionale comunale** sui diritti d'imbarco di passeggeri sui voli extra-UE. Il **comma 1** inserisce i commi da 11-*bis* a 11-*sexies* all'articolo 2 della legge n. 350 del 2003. Con tali disposizioni si attribuiscono all'**ENAC** i seguenti **compiti**: - **comunicazione** al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) del numero di passeggeri registrati all'imbarco degli scali nazionali; - **gestione della riscossione** dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri da parte dei gestori dei servizi aeroportuali. Le **compagnie aeree** sono tenute al **versamento** della suddetta addizionale entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. Si stabilisce, altresì, che le somme riscosse siano comunicate mensilmente al Ministero e riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Viene disposto altresì che: - le comunicazioni sul numero dei passeggeri registrati costituiscono accertamento del credito erariale nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco e danno titolo, in caso di inadempimento, ad attivare la riscossione coattiva; - in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione delle somme riscosse ovvero di violazioni concernenti il conseguente versamento il Ministero provvede all'accertamento dell'inadempimento e all'irrogazione di una sanzione amministrativa di euro 5 mila per ciascuna violazione riscontrata. Il **comma 2** modifica l'articolo 6-*quater* del decreto-legge n. 7 del 2005, inserendo i commi da 3-*quinquies* a 3-*duodecies*. Viene **incrementata**, a decorrere dal **1° aprile 2025**, l'**addizionale comunale** sui diritti d'imbarco di passeggeri in misura pari a **0,50 centesimi di euro** per passeggero imbarcato su voli verso **destinazioni extra-Ue** con partenza dagli scali aeroportuali. Si individuano nei **comuni** i beneficiari di tale incremento, nonché, in caso di popolazione inferiore a 15 mila abitanti, nella **provincia o nella città metropolitana**, i quali destinano tale incremento alle opere di

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				urbanizzazione primaria e secondaria, nonché alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o all'implementazione di quelle già esistenti. A tal fine, l'ENAC provvede a comunicare al Ministero i dati relativi al numero dei passeggeri annui registrati all'imbarco dagli scali nazionali verso destinazioni extra UE, suddiviso per singolo aeroporto e per vettore; tale comunicazione costituisce accertamento del credito nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'incremento. Si prevede, in caso di scalo aeroportuale **insistente sul territorio di più comuni**, la **ripartizione** delle somme derivanti dal suddetto incremento secondo la **percentuale di superficie territoriale comunale** inglobata nel perimetro aeroportuale sul totale del sedime, sulla scorta dei dati catastali. Tali somme sono **versate** da parte dei gestori aeroportuali direttamente **in favore dei comuni e delle province o delle città metropolitane** beneficiari secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 98–*bis* - Disposizioni in materia di continuità territoriale – Aeroporto di Brindisi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
98.02 NF	Coppo	FdI	17.12	***Introduce l'art. 98-bis,*** che, al **comma 1**, **estende all'aeroporto di Brindisi** le disposizioni in materia di **continuità territoriale** aerea. Al **comma 2** si dispone uno stanziamento di complessivi 5 milioni di euro, di cui **1,5 milioni € per il 2025, 1,7 milioni € per il 2026 e 1,8 milioni € per il 2027** per **le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Brindisi**, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, assegnati ai vettori selezionati con gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008. Si prevede inoltre che gli enti territoriali possano concorrere, con proprie risorse, al finanziamento degli oneri, da definire in apposita conferenza di servizi, che dovrà altresì individuare il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre per i collegamenti da e per l'aeroporto di Brindisi, sulla base delle risorse qui individuate. *Conseguentemente*: ***Modifica l'articolo 121, comma 2*** riducendo di **1,5 milioni € per il 2025, 1,7 milioni € per il 2026 e 1,8 milioni € per il 2027** il Fondo per le esigenze indifferibili come rifinanziato dal presente disegno di legge.

Articolo 98–*bis* – Opere pubbliche Calabria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
98.04 NF	Patriarca	FI	17.12	***Introduce l'articolo 98-bis*** che, al **comma 1**, incrementa l'importo del contributo assegnato (dal comma 521 della legge 197/2022 – legge di bilancio 2023) alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche. Il comma 521 citato ha assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da ripartire per una quota di 5 milioni di euro tra i comuni della regione medesima. Nel dettaglio, il comma in esame prevede che: - l'importo di tale contributo è incrementato di **19,1 milioni di euro** (1 milione di euro per l'anno 2025, 3,1 milioni per l'anno 2026 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029); - tali risorse aggiuntive sono ripartite tra i comuni della regione Calabria e, con delibera della giunta regionale sono individuati i comuni destinatari delle risorse e gli interventi da finanziare. *Conseguentemente:* alla **copertura degli oneri**, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, 3,1 milioni per l'anno 2026 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili come rifinanziato dall'art. **121, comma 2,** della presente legge

Articolo 100, comma 2-*bis* - Contributo ai comuni in deficit della Regione Siciliana e Sardegna

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
100.14 NF	Cannata	FdI	17.12	***Aggiunge il comma 2-bis*** disponendo un incremento, pari **a 5 milioni** di euro, per il Fondo dedicato al **risanamento finanziario dei comuni** il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative; tale fondo è destinato ai comuni che dispongano di un piano di riequilibrio approvato, un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100, e un indice di capacità fiscale pro capite inferiore a 395. Tale incremento è destinato esclusivamente ai comuni della Regione Siciliana e Sardegna con popolazione tra i 20.000 ed i 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023, e ancora sotto il controllo della Corte dei conti. Il riparto di tali 5 milioni è determinato da un decreto del Ministro dell'Interno sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. *Conseguentemente*: il Fondo per esigenze urgenti e indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato **dall'articolo 121 comma 2,** è ridotto di 5 milioni di euro per il 2025.

Articolo 100, comma 2-bis - Tariffe affissioni pubblicitarie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
100.13 NF 100.17 NF	Barabotti Squeri	Lega FI	17.12	***Introduce il comma 2-bis*** con cui si interviene sulle disposizioni in materia di **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**. La **lettera *a*)**, modificando il comma 817 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, prevede che la facoltà di variazione del gettito del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria mediante la modifica delle tariffe avvenga secondo **criteri di ragionevolezza e gradualità** in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del prelievo e della loro associazione a elementi di arredo urbano e di servizio al trasporto pubblico locale o alla mobilità sostenibile. Le **lettere *b*)** e ***c*)**, novellando il comma 821, stabiliscono rispettivamente che nel regolamento con cui viene disciplinato il presente canone debba essere indicata la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni solo qualora i comuni **non si avvalgano della facoltà di non svolgere un servizio pubbliche affissioni** e che il canone per gli impianti ubicati **su suolo privato o comunque in ambiti privati** possa essere **ridotto fino alla metà**. La **lettera *d*)**, intervenendo sul comma 825, dispone che dalla superficie complessiva del mezzo pubblicitario assunta come parametro ai fini della determinazione del canone vada **esclusa** quella relativa agli elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario. La lettera medesima stabilisce, altresì, che, in caso di installazione di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, su un unico impianto pubblicitario, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie da assoggettare al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione, mentre, qualora i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone va liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi.

Articolo 100-*bis* –Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di via Antonini

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
100.041 NF	Gadda	IV	17.12	***Aggiunge l'articolo 100-bis,*** che al comma 1 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo, con una dotazione **di 50.000 euro per l'anno 2025**, finalizzato all'erogazione di un contributo a favore dei proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, dichiarata inagibile a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del comma 1. *Conseguentemente* il Fondo per esigenze urgenti e indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato **dall'articolo 121 comma 2,** è ridotto di 50.000 euro per il 2025.

Articolo 101 - Fondo per l’assistenza ai minori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
101.7 NF	Giuliano	M5S	17.12	***Modifica il comma 2*** prevedendo 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, da destinare a**l Fondo per l’assistenza ai minori** per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Tali risorse **sono destinate ai comuni** che hanno un **rapporto tra le spese di carattere sociale** sostenute per provvedere all’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile **e il fabbisogno standard** monetario per la funzione sociale **superiore al 3 per cento** (in luogo del 10 per cento, originariamente previsto). ***Modifica il comma 5*** il quale prevede, quale **criterio di riparto**, che si tenga conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all’esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile **nell’anno precedente** e dell’incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario per la funzione sociale. La modifica sopprime il riferimento “all’anno precedente”.

Articolo 101-*bis* - Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
101.06 NF	Auriemma	M5S	17.12	**Introduce l'art. 101-*bis***, che **istituisce** presso il Ministero dell'interno un **Fondo per il potenziamento dei percorsi di rieducazione per i minori a rischio di devianza**, di cui all'art. 27-*bis* del d.P.R. 448/1988, con una dotazione pari a euro 500.000 per il 2025, 1 milione per il 2026 e 2 milioni per il 2027. *Conseguentemente*: ai relativi oneri si provvede a valere sul **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** (modifica **l'art. 121, comma 2).**

Articolo 101-bis – Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		17.12	***Introduce l'articolo 101-bis*** il quale, al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria, istituisce un Fondo con una dotazione di **5 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2025** e **2026**. Accedono ai contributi erogati a valere sul fondo i **Comuni** classificati come totalmente **montani**, con **popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti**, con una variazione negativa della popolazione residente nel 2023 superiore al 5 per cento rispetto al 2021 e che si trovano **in dissesto finanziario oppure in procedura di riequilibrio finanziario**. Il fondo è ripartito in proporzione alle spese risultanti per la Missione 12 nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 101-*bis* – Incremento del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		17.12	***Introduce l'articolo 101-ter***, che **incrementa** il **Fondo per la legalità** e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (di cui all'articolo 1, comma 589, della legge di bilancio 2022) di **5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026**, al fine di consentire agli enti locali di potenziare le iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rafforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente e in favore degli amministratori locali che hanno subito atti intimidatori connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali. Si ricorda che il Fondo di cui si prevede l'incremento, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1429), presenta una dotazione finanziaria a legislazione vigente pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027.

Articolo 102-*bis* - Sostegno economico ai comuni in dissesto

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
102.04 NF 102.083 NF	Ciaburro Urzi	FDI FDI	17.12	***Introduce l'articolo 102-bis*** che prevede a favore dei **comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto** dal 1° gennaio 2017, e che hanno aderito alla procedura semplificata, l'attribuzione di una **anticipazione di liquidità**, fino all'importo massimo annuo di **25 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026**, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 10 anni. L'anticipazione è assegnata, con decreto annuale del Ministro dell'interno, a seguito della ricognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità degli enti interessati, **tenuto conto di altri eventuali anticipi o contributi già percepiti**. Al riguardo si ricorda che l'art. 21 del D.L. 104/2023, al fine di facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, ha previsto l'attribuzione di una anticipazione di liquidità, fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Articolo 102-*bis* – Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
102.079	Osnato	FdI	17.12	***Inserisce l'articolo 102-bis*** che, ***aggiungendo il comma 1091-bis all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018***, propone un'**interpretazione autentica** di "**maggior gettito accertato e riscosso**" relativo agli accertamenti IMU e TARI (di cui al comma 1091 del medesimo articolo di legge) nei seguenti termini: • l'**ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero** tributario posta in essere dal comune **che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente**; in aggiunta, per **adempimento spontaneo** si intende il **versamento IMU e TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari**, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale.

Articolo 104 - Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
104.7	Steger	Misto	17.12	***Modifica il comma 1*** specificando che il contributo agli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto dei vincoli derivanti dalle regole della nuova governance economica europea delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è stabilito dall'articolo 95 del disegno di legge. Con riferimento alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'emendamento **interviene sul comma 4** disponendo che a questi non si applichino le disposizioni contenute nei commi da 6 a 10 dell'articolo 104 relative all'iscrizione e alla destinazione di un fondo nella missione 20 "Fondi e accantonamenti" della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica, agli ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica a carico degli enti territoriali per i quali qualora risultino andamenti di spesa corrente non coerenti con gli obiettivi fissati e le relative modalità di verifica annuale di tali andamenti**.** L'emendamento **modifica anche il comma 6** dell'articolo 104, prevedendo con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027 per le autonomie speciali l'iscrizione del Fondo di parte corrente di pari importo al contributo annuale alla finanza pubblica con legge **senza dover approvare una variazione di bilancio.** Infine, ***integra il comma 8*** stabilendo che per le autonomie speciali possano essere previsti eventuali ulteriori obblighi nel rispetto del principio dell'accordo, degli statuti e delle relative norme d'attuazione
104.10	Pizzimenti	Lega	17.12	***Aggiunge il comma 1-bis*** stabilendo che richiami al contributo alla finanza pubblica contenuti nell'articolo 104 sono da intendersi riferiti alle previsioni dell'articolo 95 di questo stesso provvedimento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
120.17 NF	Frassini	Lega	17.12	***Modifica il comma 12*** prevedendo l'istituzione di un tavolo tecnico volto **all'osservazione**, in luogo del monitoraggio originariamente previsto nella versione iniziale del testo, delle grandezze finanziarie di comuni, città metropolitane e province interessate dalle regole della nuova governance economica europea.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Sono state, inoltre, **integrate le indicazioni sui processi significativi per la gestione finanziaria e contabile degli enti che il tavolo tecnico è incaricato di migliorare e perfezionare** proponendo soluzioni in tal senso. Tali processi, che nelle previsioni iniziali del disegno di legge riguardavano la riscossione delle entrate, la valorizzazione del patrimonio e l'allocazione delle risorse a disposizione, è stato previsto afferiscano **anche alla gestione del fondo anticipazione di liquidità e al limite all'utilizzo di risultati di amministrazione degli enti in disavanzo**.

Articolo 104, commi 2-bis-2-quater – Interventi infrastrutturali per i comuni calabresi e siciliani

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
104.11 NF	Tucci	M5S	17.12	***Aggiunge*** i **commi da 2-bis a 2-quater**, che autorizzano la spesa di 0,5 milioni per l'anno 2025 e di 1 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché dettano la procedura per il riparto del finanziamento, volto a potenziare gli interventi infrastrutturali a favore dei comuni siciliani e calabresi capoluogo di provincia, con una popolazione al di sotto dei 50.000 abitanti. Il **comma 2-bis,** che autorizza il suddetto finanziamento, specifica altresì che tale spesa è riferita alla messa in sicurezza di ponti e viadotti, ai lavori su opere infrastrutturali relativi a edifici pubblici con particolare riguardo a scuole e asili nido nonché al potenziamento delle infrastrutture idriche. Il **comma 2-ter** stabilisce che la ripartizione del suddetto importo è effettuata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sono previsti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse, nonché i termini di utilizzo delle risorse e le modalità di monitoraggio e rendicontazione. *Conseguentemente:* Agli oneri derivanti, pari a **0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, come rifinanziato **dall'articolo 121 comma 2** della presente legge.

Articolo 104, commi 21-bis- 21-quinquies - investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e per la Rigenerazione urbana

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
104.111 NF	Volpi	FdI	17.12	***Aggiunge* i commi 21-bis - 21-quinquies**, che dispongono sulla **revoca di finanziamenti** previsti per **i comuni** per **investimenti** relativi a **opere pubbliche** di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, e per progetti di **rigenerazione urbana** volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Il **comma 21-bis** modifica l'articolo 1, comma 148-ter, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), che prevede la revoca dei contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, riferiti all'anno 2022, assegnati ai comuni dal Ministero dell'interno, con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, per le opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori. Con la **modifica in esame**, la revoca dei finanziamenti previsti per i comuni risulta meno rigorosa, in quanto consente ai comuni assegnatari di evitare la revoca medesima, nel caso in cui l'affidamento dei lavori coincida con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto. Il comma 148-ter dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, oggetto di modifica in esame, prevede che non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori. Per ulteriori approfondimenti, sulla disciplina delle "medie opere" e le risorse assegnate si rinvia al seguente dossier. Il **comma 21-ter** sostituisce il comma 539 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), al fine di prevedere l'emanazione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2025, per la revoca dei contributi assegnati ai comuni, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana**,** che non rispettino i termini temporali stabiliti per l'affidamento dei lavori dal comma 538 dell'art. 1 della medesima legge di bilancio 2022. Non sono soggetti a revoca i contributi relativi ad interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				L'art. 1, commi 534-542, legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), al fine di favorire gli investimenti in progetti di **rigenerazione urbana**, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, ha assegnato e disciplinato le procedure per i contributi previsti, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, a favore dei comuni, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti. Il Ministero dell'interno ha pubblicato il D.M. del 19 ottobre 2022 che presenta l'elenco delle domande trasmesse dai comuni e le assegnazioni di contributi per 296,3 milioni per l'anno 2022. Il **comma 21-quater** modifica l'articolo 1, comma 42-quater, della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), al fine di prevedere che i comuni, soggetti attuatori degli interventi per progetti di rigenerazione urbana, per la riduzione di situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti nel PNRR (M5C2-2.1), stipulano il contratto di affidamento lavori entro e non oltre il 31 marzo 2025 e concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Con un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2025, si provvede alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori. L'art. 1, commi 42-43 della legge di bilancio 2020 ha stabilito per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Il comma 42-bis, introdotto dall'articolo 20 del D.L. 152/2021, ha disposto il trasferimento delle risorse previste al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevedendo, altresì, un'integrazione delle stesse con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il **comma 42-quater**, oggetto della modifica in esame, dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, prevede la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2027 e la revoca delle risorse assegnate ai comuni, se alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori. Il **comma 21-quinquies** dispone che agli oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro per l'anno 2027, 9 milioni di euro per l'anno 2028 e 2 milioni di euro per l'anno 2029, si

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)

Articolo 104-*bis* - Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
104.08 NF	Varchi	FdI	17.12	**Introduce l'art. 104-*bis***, che prevede l'**assegnazione di un contributo** per investimenti nel limite complessivo di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 **in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana** che, al 31 dicembre 2025, risultano **in procedura di riequilibrio finanziario** pluriennale, al fine di promuovere il **recupero di beni immobili confiscati** alla criminalità e acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali. *Conseguentemente:* ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** (art. 1, comma 200, della legge 190/2014)

Articolo 105 – Disposizioni in materia di contributo unificato

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
105.6 NF	Maschio	FdI	17.12	**Sostituisce integralmente** l'art. 105 del disegno di legge di bilancio, **apportando modifiche** alla disciplina inerente al cd. **contributo unificato**, nonché agli **importi** spettanti alla **cassa previdenziale dei cancellieri**, di cui al d.p.r. 115/2002. Si introduce l'obbligo del contestuale pagamento del **contributo unificato** in caso di presentazione dell'**istanza** del creditore con cui chiede al presidente del tribunale di autorizzare la **ricerca telematica dei beni da pignorare** ai sensi dell'art. 494-*bis* c.p.c.. Inoltre, si prevede la **non iscrizione a ruolo dei procedimenti civili**, in caso di omesso pagamento del contributo unificato pari ad euro 43, o del minor contributo dovuto, salvi i casi di esenzione dal pagamento. La norma detta disposizioni in materia di **iscrizione a ruolo e riscossione** del contributo unificato non versato nei procedimenti civili, da parte della società **Equitalia Giustizia Spa**. Infine, viene abrogata la disposizione che prevede il versamento di una percentuale dei crediti recuperati, relativi alle spese processuali ed alle pene pecuniarie, alla **cassa previdenza dei cancellieri.**

Articolo 105-*bis* – Modifiche alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
105.6 NF	Maschio	FdI	17.12	**Introduce l'art. 105-*bis***, che modifica le norme di attuazione del codice del processo amministrativo (art. 13-*ter* dell'allegato 2 al d.lgs. 104/2010) prevedendo il **versamento di una somma**, stabilita dal giudice nel limite massimo del doppio del contributo unificato previsto per il grado di giudizio, **a carico della parte che nel processo amministrativo non ha rispettato i limiti dimensionali** stabiliti per la redazione degli atti processuali, senza previa autorizzazione. La somma viene versata al **bilancio dello Stato** per essere riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le **spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali**.

Articolo 109 – Misure urgenti per lo smaltimento dell'arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
0.8.0160.6	Relatori		17.12	***Modifica l'art. 109***, che novella la legge n. 89 del 2001 (Legge Pinto), prevedendo che nei casi di proposizione dell'azione di ottemperanza da parte dei creditori di somme liquidate per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, può essere nominato in qualità di commissario *ad acta* un funzionario dell'amministrazione soccombente, anziché un dirigente, fissandone altresì il compenso in misura non superiore a euro 150 lordi per ciascun incarico definito. A tal fine, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. La disposizione, inoltre, specifica che, decorsi 20 giorni dalla sua entrata in vigore, per i successivi 2 anni, i creditori di somme liquidate per equa riparazione non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, che, se in corso, sono sospesi. Allo scopo di accelerare lo smaltimento delle istanze di equa riparazione arretrate, si prevede che il Ministero della giustizia possa stipulare con l'associazione Formez PA una convenzione per il biennio 2025-2026, autorizzando, a tal fine, la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. *Conseguentemente:* alla Tabella A, voce **Ministero della giustizia** apportare le seguenti variazioni: 2025: -2.800.000 *Agli ulteriori* oneri si provvede mediante riduzione di 2,8 milioni per l'anno 2026 e riduzione di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul **Fondo per interventi strutturali di politica economica.**

Articolo 110 - Turn over nella P.A

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		17.12	*Modifica il comma 3,* che interviene sull'articolo 584, comma 3-bis, del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 66/2010), disponendo una maggiore riduzione degli oneri (correlati alla riduzione organica), a partire dal 2025, rispetto a quanto già previsto da tale disposizione. La modifica introdotta alla *lettera b)* prevede che la riduzione degli oneri delle consistenze dei **volontari del Corpo delle capitanerie di porto** aumenti, dal 2026 anziché dal 2025, da 4.000.000 euro a 4.657.573 euro. *Modifica il comma 4 lettera a)* disponendo che al comma 9-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 le parole «del cento per cento a decorrere dall'anno 2016» siano sostituite dalle seguenti: «del cento per cento per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027». La modifica intende, dunque, rinviare al 2026 la riduzione al 75 per cento del *turn over* per i **Corpi di Polizia e per i Vigili del fuoco** determinando **oneri** pari a **89.684.131.** *Modifica il comma 4, lettera b),* che riduce, per il solo 2025, dal 100 al 75 per cento il limite percentuale, calcolato sulla spesa storica delle università statali, utile ai fini del calcolo delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato da esse effettuabili. **La modifica proposta rinvia tale taglio al 2026, per i soli ricercatori universitari.** *Modifica il comma* 5 che prevede tra l'altro che, per il solo 2025, gli enti e gli istituti di ricerca non possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La modifica in oggetto sostituisce la disposizione citata, **rinviando tale misura** di contrazione delle assunzioni all'anno **2026** e modificando il criterio di calcolo dei limiti assunzionali: gli enti e istituzioni di ricerca potranno procedere alle citate assunzioni nei limiti della **spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta** di un importo pari al **25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Modifica il comma 7. In primo luogo, al terzo periodo, in cui si demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro il 15 febbraio 2025 la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle **dotazioni organiche del personale ATA** della scuola, in modo da conseguire una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità, l'emendamento in oggetto prevede che tale **riduzione** debba essere conseguita non a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 ma **a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.** In secondo luogo, al quarto periodo, che prevede che con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le **riduzioni riferite al personale docente** possano essere **rimodulate**, ad invarianza finanziaria, **nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia**, l'emendamento in oggetto **sopprime** il **termine** per l'emanazione del citato decreto, che era fissato dal testo inizialmente proposto al **31 marzo 2025**. *Modifica il comma 8* prevedendo che le **Autorità indipendenti** e altri soggetti per l'anno 2025 possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, poiché le assunzioni di personale a tempo indeterminato di tali amministrazioni non seguono la disciplina del turn-over, ma sono regolamentate dai rispettivi ordinamenti
110.32 NF 110.69 NF 110.68 NF 110.19 NF 110.73 NF 110.75 NF 110.76 NF 110.77 NF	Molinari Pastorino Zaratti Semenzato D'Alessio Bof Pella Zaratti	Lega MISTO (+Europa) AVS Noi Moderati AZ-PER-RE Lega FI AVS	17.12	***Sopprime il comma 9*** che prevedeva una riduzione del 25 per cento del *turn over* per il 2025 per le regioni a statuto ordinario, gli enti locali con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
110.86 NF 110.87 NF 110.88 NF 110.89 NF	Zaratti U. Pagano Pastorino Cannizzaro	AVS PD MISTO (+Europa) FI		
110.111 110.110 110.109	Steger De Bertoldi Cattoi	Misto Misto Lega		***Sopprime il comma 15*** che prevedeva che le disposizioni dell'art. 110 costituissero princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e che le regioni a statuto speciale e le province autonome si attenessero alle stesse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti
110.118	Steger	Misto		***Inserisce il comma 15-bis,*** che dispone, in primo luogo, che, ove non già anteriormente disposto, entro il 30 gennaio 2025 siano avviati gli adempimenti per il recupero degli importi eventualmente indebitamente corrisposti in violazione dei commi 458 e 459 della L. 147/2013) che prevedono che, in caso di passaggio di qualifica, di ruolo o di incarico, presso la stessa o diversa amministrazione, venga riconosciuto il solo trattamento attribuito al corrispondente collega di pari anzianità, con la conseguente abrogazione dell'istituto dell'assegno personale (assegno pari alla differenza tra il precedente trattamento, se più elevato, e il nuovo trattamento). Inoltre, prevede che siano fatti salvi, fino a completo riassorbimento, gli eventuali trattamenti economici riconosciuti con assegno personale prima della data del 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della citata L. n. 147).

Articolo 110, comma 2-bis – Utilizzo quote di avanzo Comune di Agrigento

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
110.125 0.110.125.1 NF	Relatori Pisano	Noi Moderati		***Inserisce il comma 2-bis*** che, per la **promozione del Comune di Agrigento** quale **Capitale italiana della Cultura per l'anno 2025**, autorizza la possibilità di **utilizzo delle quote di avanzo delle risorse assegnate per l'anno 2002**, dall'articolo 54, legge n.448 del 2001, **al Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali**. Le risorse in avanzo, riferite a interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, sono da destinarsi alla realizzazione di interventi urgenti e straordinari di conto capitale volti al miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali in occasione degli eventi da svolgersi nel medesimo Comune. L'utilizzo delle risorse resta **vincolato alle limitazioni normative connesse alla possibilità di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione da parte degli enti locali**. Il subemendamento ha esteso tale disciplina anche alle risorse **assegnate per l'anno 2003**.

Articolo 110-*bis* – Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di porto

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
110.05 NF	Molinari	Lega	17.12	***Aggiunge l'art. 110-bis,*** che prevede una serie di modifiche al **Codice dell'Ordinamento Militare (COM)** con la finalità di **mantenere gli attuali standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto.** Il comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dell'articolo in esame **incrementa gli oneri previsti per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto** a decorrere dal 2025 (modifica dell'art. 585, comma 1 COM) ed **incrementa altresì le dotazioni organiche della Capitaneria di porto** (modifica degli articoli 812-bis, 814, 815 COM). Il comma 2 prevede l'autorizzazione di spesa per le precedenti lettere a), b), c), ed e). Il comma 3 prevede l'autorizzazione per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le spese di vettovagliamento. Il comma 4 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 37, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), relativa alle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ricadenti nel rifinanziamento **"Contributi ventennali settore marittimo - Difesa nazionale" venga prioritariamente destinata a contrastare gli effetti negativi dell'inflazione; fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi delle materie prime; sostenere l'adeguamento delle configurazioni dei sistemi di bordo per garantire il rispetto dei requisiti operativi e la risoluzione delle obsolescenze dei Pattugliatori Polivalenti d'Altura per la Marina Militare Italiana, per i seguenti importi:** **o 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025-2028;** **o 89 milioni di euro per l'anno 2029;** **o 120 milioni di euro per l'anno 2030;** **o 50 milioni di euro per l'anno 2031;** **o 37 milioni di euro per l'anno 2032.** Il comma 5 dispone un **potenziamento della rete diplomatico-consolare**, prevedendo l'aumento del contingente di esperti, previsti dal dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da 25 unità a 30 unità.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Conseguentemente Alla **tabella A,** voce **Ministero dell'Economia e Finanze** sono apportate le seguenti variazioni: **2025: -595.000** **2026: -1.190.000** *Conseguentemente* Alla **tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e trasporti** sono apportate le seguenti variazioni: **2025: -5.086.179** **2026: -5.999.508** **2027: -8.535.027**

Articolo 110-bis – Assunzioni in deroga alle facoltà assunzionali già previste dalla normativa vigente e scorrimento graduatorie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
110.035 NF	Sbardella	FdI	17.12	***Introduce l'articolo 110-bis*** con cui si **autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, al fine di garantire la piena funzionalità e il rafforzamento dell'azione di contrasto alle frodi in settori di rilevante interesse strategico nazionale, **per gli anni 2025 e 2026**, **ad assumere** con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, **un contingente di personale pari a 105 unità**, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, **anche in deroga** alle disposizioni in materia di concorso unico. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa pari a 2.975.084 euro per l'anno 2025 e pari ad 5.950.168 euro annui a decorrere dall'anno 2026. A tali **oneri** si provvede: - per gli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sul bilancio dell'Agenzia; - a decorrere **dall'anno 2028** mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, del presente ddl. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 1.532.168 per l'anno 2025 e a 3.064.337 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Articolo 111 - Misure in materia di organi amministrativi di enti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
111.10 NF	Cannizzaro	FI	17.12	***Modifica il comma 4*** aggiungendo gli enti pubblici di ricerca, i consorzi tra università ed enti pubblici di ricerca e le fondazioni aventi finalità di ricerca scientifica tra i soggetti esclusi dall'applicazione dei tetti ai compensi a carico delle finanze pubbliche disposti dall'articolo 111.

Articolo 111-bis - Disposizioni in materia di incarichi retribuiti dei membri del Governo, del Parlamento, del Parlamento europeo e dei Presidenti delle Regioni e in materia di rimborso di spese di trasferta per i Ministri e i Sottosegretari.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
111.04 (UNF)	Relatori		17.12	***Introduce l'articolo 111-bis***, che, ferma restando la disciplina in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, **vieta** ai titolari di **cariche di Governo,** ai **Presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano** e ai **parlamentari della Repubblica**, fatta eccezione per gli eletti all'estero, di accettare, durante il proprio mandato, utilità erogate direttamente o indirettamente da soggetti pubblici o privati **non aventi sede legale o operativa nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo**. Fatta eccezione per i titolari di cariche di Governo, il divieto non si applica **nel caso di compensi non superiori a 100.000 euro annui** – previa autorizzazione rilasciata dai rispettivi organi di appartenenza secondo le procedute interne (**comma 1**). Il compenso percepito in violazione di tale divieto – e ferma restando ogni altra responsabilità dei soggetti interessati – deve essere versato, entro 30 giorni dall'erogazione, all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinato al fondo di ammortamento dei titoli di Stato (**comma 2**) e in caso di mancato versamento, si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al compenso percepito (**comma 3**). Il divieto si applica anche ai **membri del Parlamento europeo** eletti in Italia – secondo le procedure stabilite dal Parlamento europeo (**comma 4**). **Si introduce** in favore dei Ministri e dei Sottosegretari non parlamentari il **diritto al rimborso delle spese di trasferta da e per il domicilio o la residenza per l'espletamento delle proprie funzioni**. A tal fine si **istituisce**, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un **Fondo** con una **dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2025**. Le risorse di tale fondo sono destinate alle Amministrazioni interessate tramite DPCM su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (**comma 5**). *Conseguentemente:*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Agli oneri pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2**,** del presente disegno di legge di bilancio (**comma 6**).

Articolo 112 - Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
112.16 UNF 112.17 UNF 112.18 UNF 112.21 UNF 112.27 UNF 112.25 UNF 112.26 UNF 112.31 UNF	Frassini De Bertoldi Pella Dell'Olio Congedo Latini Pella Maccanti	Lega Misto FI M5S FI Lega FI Lega	17.12	***Modifica l'articolo nel seguente modo:*** ***sopprime i commi 1 e 2*** e quindi **non prevedendo più** di **inserire rappresentanti** del **MEF** nei collegi di revisione o sindacali degli enti, società, organismi e fondazioni che ricevono contributi dallo Stato, e riformulando il comma 3, disciplinando solo l'operato dei rappresentanti dei Ministeri nei collegi delle pubbliche amministrazioni. ***Introduce il comma 3-bis*** che dispone come gli organi di controllo degli enti, società, organismi e fondazioni che ricevano contributi pubblici sopra una soglia stabilita da un D.P.C.M. debbano verificare l'utilizzo degli importi ricevuti e inviare una relazione annuale al MEF. ***Modifica il comma 4,*** prevedendo che per le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri di tradizione, il volume di spese medio per l'acquisto di beni e servizi – che, per chi riceve sovvenzioni pubbliche, non potrà essere superato – sia calcolato sugli anni 2022 e 2023, non calcolando il 2021.

Articolo 112-bis – Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	
21.2	Governo		17.12	**Inserisce un nuovo articolo 112-*bis***, composto di un unico comma, il quale – modificando l'articolo 5, comma 1, del DL n. 179/2012 – dispone l'estensione dell'**obbligo di posta elettronica certificata** (pec) **anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria**.

Articolo 113 - Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche (RAI)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
113.4	Relatori		17.12	***Sostituisce integralmente l'articolo 113***, che reca misure di **contenimento delle spese della RAI**, prevedendo che i risparmi ricavati da tali tagli, previsti per il 2025, 2026 e 2027, vadano a finanziare la trasformazione della RAI stessa da *broadcaster* a digital *media company*. Rispetto al contenuto iniziale dell'articolo, il testo proposto indirizza le riduzioni di spesa in oggetto, che prima erano previste in relazione "al costo del personale e all'affidamento di incarichi di consulenza", ai costi "**per consulenze esterne**" e ad altri "**costi esterni**". Ancora innovando rispetto al testo iniziale, è espunto il periodo ai sensi del quale spettava al collegio sindacale il compito di verificare che fossero correttamente individuate le voci di bilancio riconducibili alle categorie di spesa interessate dalle riduzioni in oggetto, mentre è previsto che siano gli amministratori della RAI a dare conto delle misure di riduzione di spesa adottate nella relazione sulla gestione allegata al bilancio degli esercizi 2025, 2026 e 2027.

Articolo 118 - Tax credit cinema

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
118.5 NF 118.4 NF 118.2 NF 118.3 NF	Mollicone Grippo Latini Orfini	FDI AZ-PER-RE Lega PD	17.12	***Modifica l'articolo 118*** in materia di finanziamenti al cinema e all'audiovisivo nelle parti in cui esso, nel testo precedente alla modifica, disponeva che lo Stato acquisisse una quota dei diritti e dei proventi delle opere beneficiarie del credito di imposta o di un contributo selettivo, in misura proporzionale al credito d'imposta riconosciuto. L'emendamento, che modifica il comma 1, sopprime del tutto tale disposizione relativamente ai finanziamenti elargiti sotto forma di credito di imposta (articoli da 15 a 20 della legge 220/2016), mentre, relativamente a quelli elargiti sotto forma di contributo selettivo (assegnato, ai sensi dell'articolo 26 della legge 220/2016, alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualità artistica), prevede che lo Stato acquisisca una quota dei soli proventi dell'opera spettanti al beneficiario (e non anche dei diritti su tali opere), e, comunque, solo fino a concorrenza del contributo versato. Resta fermo che all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera.

Articolo 119 - Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
119.15	Governo		17.12	***Sostituisce l'allegato III*** al disegno di legge di bilancio, disposto dall'articolo 119, che dispone riduzioni degli stanziamenti dei Ministeri, sia in competenza che in cassa, definendo gli importi per missioni e programmi. I l nuovo allegato III dispone **ulteriori definanziamenti** per il Ministero delle Imprese e *made in Italy* pari a **ulteriori 30 milioni per il 2025**, 8,8 milioni per il 2026, e 9,8 milioni dal 2027. Per gli altri Ministeri, sono state invece disposte variazioni interne tra Missioni e Programmi, modificando i singoli importi ma a invarianza dei saldi di *spending review.*

Articolo 120 - Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
0.2.62.73	Relatori		17.12	***Inserisce un comma aggiuntivo 4-bis*****,** che dispone un **rifinanziamento** del Fondo per interventi strutturali di politica economica, aumentando la dotazione del fondo 314 milioni di euro per l'anno 2025, di 197 milioni di euro per l'anno 2026, di 241,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 197,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 117,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 117,7 milioni di euro per l'anno 2030, di 120,7 milioni di euro per l'anno 2031, di 118,7 milioni di euro per l'anno 2032, di 137,7 milioni di euro per l'anno 2033, di 175,7 milioni di euro per l'anno 2034, di 176,7 milioni di euro per l'anno 2035 e di 169,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.
72.033	Relatori		17.12	***Inserisce un comma aggiuntivo 4-bis***, che dispone un **definanziamento** del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ridotto di 183,3 milioni di euro nell'anno 2025, 37,4 milioni di euro nell'anno 2026, 25,4 milioni di euro nell'anno 2027, 85 milioni di euro nell'anno 2028 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Articolo 120-*bis* – Fondo per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
120.038 NF 60.044 NF	Fontana Zanella	M5S AVS	17.12	***Introduce l'articolo 120-bis***, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), del Fondo per le attività di monitoraggio, di studi e ricerche in materia di **inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS)** con una dotazione finanziaria di **500.000 euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**. L'individuazione delle **misure attuative** del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, è demandata ad un apposito **decreto del MASE**, da adottare **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge. *Conseguentemente:* il fondo di cui **all'articolo 121, comma 2**, è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Articolo 121, comma 2 – Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili che si manifestano in corso di gestione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
121.2	Calderone	FI	17.12	***Modifica il comma 2*** **riducendo** il rifinanziamento del **Fondo** per le esigenze indifferibili in corso di gestione ivi previsto di **0,2 milioni** per ciascuno degli anni 2025-2027. La riduzione è posta a copertura della modifica allo stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, alla Missione 17 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, **Programma 17.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri**: 2026: + 200.000 2026: + 200.000 2027: + 200.000 *Il finanziamento è disposto in favore del* ***Fondo*** *per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'****insularità****.*
121.21 NF	Arruzzolo	FI	17.12	***Modifica il comma 2*** **riducendo** il rifinanziamento del **Fondo** per le esigenze indifferibili in corso di gestione ivi previsto di **0,3 milioni** per il **2025**, di **0,5** milioni per il **2026** e di **0,8** milioni per il **2027**. La riduzione è posta a copertura della modifica allo stato di previsione del **Ministero dell'università e della ricerca**, *Missione 1* – Ricerca e innovazione, *Programma 1.1* – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata: 2025: +300.000 2026: +500.000 2027: +800.000. *Il finanziamento è disposto in favore dell'Associazione Ente di ricerca scientifica ed Alta Formazione «ERSAF» di Roma.*
121.20 NF	Cannizzaro	FI	17.12	***Modifica il comma 2*** **riducendo** il rifinanziamento del **Fondo** per le esigenze indifferibili in corso di gestione ivi previsto di **0,5 milioni** per ciascuno degli anni 2025-2027.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				La riduzione è posta a copertura della modifica allo stato di previsione del **Ministero dell'università e della ricerca**, *Missione 1* – Ricerca e innovazione, *Programma 1.1* – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata: 2025: +500.000 2026: +500.000 2027: +500.000. *Il finanziamento è disposto in favore dell'Associazione Tracciamenti ETS di Bologna.*
121.22 NF	Tirelli	NM(N-C-U-I) M-CP	17.12	***Modifica il comma 2*** **riducendo** il rifinanziamento del **Fondo** per le esigenze indifferibili in corso di gestione ivi previsto di **0,5 milioni** per ciascuno degli anni 2025-2027. La riduzione è posta a copertura della modifica allo stato di previsione del **Ministero dell'università e della ricerca**, *Missione 1* – Ricerca e innovazione, *Programma 1.1* – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata: 2025: +500.000 2026: +500.000 2027: +500.000. *Il finanziamento è disposto in favore dell'Associazione ENBAS – Ente Nazionale Bilaterale Ambiente e Sicurezza.*

Articolo 122, comma 2-bis – Destinazione di somme in termini di indebitamento netto al Fondo di parte corrente destinato alla compensazione di eventuali scostamenti dal percorso di spesa netta

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
0.2.62.73	Relatori		17.12	***Aggiunge il comma 2-bis*** volto a **destinare quota parte delle risorse** derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 72-bis (recante la riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati), pari in termini di indebitamento netto a **1,15 miliardi di euro nell'anno 2026 al fondo di parte corrente** istituito, dal precedente comma, per essere destinato alla compensazione di eventuali scostamenti dal percorso di spesa netta

Articolo 122-*bis* – Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
0123.01 NF	Faraone	IV	17.12	***Introduce l'articolo 122-bis***, che istituisce nello **stato di previsione del Ministero dell'interno** un fondo per il contrasto dei fenomeni di "reclutamento illegale" della manodopera straniera, con particolare riferimento al **reclutamento di coloro che sono ospitati nei centri** governativi **di accoglienza** straordinari (c.d. CAS) ovvero nei centri gestiti dagli enti locali nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). La dotazione iniziale del fondo è di **0,5 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, a cui accedono gli **enti del Terzo settore**, regolarmente iscritti alla I sezione del registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati (art. 42 TUI), autorizzati all'esercizio dell'attività di Agenzia per il lavoro e titolari di piattaforme *on-line* dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, accreditate presso Sviluppo Lavoro Italia. Ai sensi dell'articolo 42 del Testo unico in materia di immigrazione, la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione cura la tenuta del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati. Il Registro rappresenta uno strumento di attestazione del grado di solidità organizzativa e patrimoniale degli enti che operano nel campo dell'integrazione sociale degli stranieri. Il registro è attivo dal novembre 1999 ed è articolato in due sezioni: nella prima sezione, sono iscritti enti ed associazioni, che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri (art. 42 T.U.I.); nella seconda sezione, sono iscritti enti e associazioni, che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale (art. 18 T.U.I.). Per le **modalità di attuazione** della disposizione si rinvia ad un **decreto** del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministri del lavoro e dell'economia e delle finanze, da adottare **entro centoventi giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. *Conseguentemente* Alla copertura degli oneri pari a **0,5 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027** si provvede mediante la riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato **dall'articolo 121, comma 2**, del disegno di legge di bilancio.

Articolo 123-*bis* – Istituzione di fondi per misure in favore degli enti locali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
123.032 UNF	Relatori		17.12	***Inserisce un articolo aggiuntivo 123-bis***, che **istituisce due diversi fondi** nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**: • Un fondo pari a **31,9 milioni** per il **2025**, 38,7 milioni per il 2026 e 31,4 milioni per il 2027, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per misure di **misure in favore degli enti locali, tra cui** interventi "in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, sport e cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico, nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale". • Un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di **150.000 euro** per il 2025 e di 600.000 euro per il 2026, da trasferire alla **Provincia autonoma di Trento**, finalizzato all'attuazione, da parte degli **enti locali** di misure collegate alla sicurezza del territorio, conciliazione famiglia-lavoro, acquisto di arredi per istituti scolastici di ogni ordine e grado, e recupero e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico. All'assegnazione delle risorse dei fondi si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere *Conseguentemente* ai relativi oneri, pari a 32.117.000 euro per l'anno 2025, a 39.300.000 per l'anno 2026 e a 31.380.000 euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'**art. **121, comma 2**.

Articolo 123-*bis* – Fondo esdebitazione incapienti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
123.010 NF	Giorgianni	FdI	17.12	**Introduce l'art. 123-*bis***, che **istituisce** presso il Ministero della giustizia un **Fondo nazionale** con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2025 per la concessione di un **contributo per l'esdebitazione degli incapienti**. *Conseguentemente:* ai relativi oneri si provvede a valere sul **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'**art. **121, comma 2**.

Articolo 123-*bis* – Rifinanziamento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
123.016NF	Lampis	FdI	17.12	***Introduce l'articolo 123-bis*** che **incrementa** il **Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità** (di cui all'articolo 1, comma 806, della legge di bilancio 2023) di **2 milioni di euro per il 2025**. Si ricorda che il Fondo di cui si prevede l'incremento è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7630) con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. A seguito delle riduzioni ascrivibili alla *spending review* dei Ministeri disposta per il triennio 2025-2027 dall'articolo 119, comma 1, del disegno di legge, il Fondo presenta una dotazione finanziaria, per il 2025, pari a 1,8 milioni di euro. *Conseguentemente:* Viene ridotto, da 120 a 118 milioni di euro per l'anno 2025, l'incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, disposto **dall'articolo 121, comma 2, del presente provvedimento.**

Articolo 123-bis - Rifinanziamento del Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall''inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
123.05 NF	Pagano	FI	17.12	***Aggiunge*** **l'articolo 123-bis,** che al comma 1 incrementa di 0,9 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo previsto per gli **immobili danneggiati dall'inquinamento** provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del D.L. 73/2021, e rifinanziato dall'articolo 1, comma 278, della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197). *Conseguentemente:* Agli oneri, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili, come rifinanziato **dall'articolo 121, comma 2,** della presente legge.

Articolo 123-*bis* – Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale, civile ed educativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del terzo settore mediante gli oratori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
123.030 NF	Carfagna	Noi moderati	17.12	***Introduce l'articolo 123-bis*** che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze il Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di programmi, azioni e interventi per favorire l'inclusione sociale ed è istituito ai sensi della legge n. 206/2003 recante disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo (**comma 1**). Il fondo in oggetto finanzia, in particolare: a) interventi volti alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali ed educative di cui sopra; b) ricerche e sperimentazioni di attività e metodologie d'intervento innovative; c) iniziative e progetti educativi, anche interdiocesani, in gradi di integrare istruzione, formazione e sport anche con riferimento alle attività curriculari di educazione civica (**comma 2**). Le modalità di assegnazione dei contributi sono stabilite con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro del lavoro e il Ministro dell'economia e delle finanze, e devono prevedere, laddove disponibile, almeno un progetto per regione (**comma 3**). Le regioni possono, altresì, proporre misure di integrazione e complementarietà per il finanziamento dei progetti di cui al comma 2 (**comma 4**). *Conseguentemente:* Alla copertura degli oneri si provvede mediante la riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato **dall'articolo 121, comma 2,** del disegno di legge di bilancio (**comma 5**).

Articolo 124 - Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
124.2 124.3 124.4	Steger Panizzut De Bertoldi	Misto Min. Linguistiche Lega Misto	17.12	***Interviene nell'articolo 124****,* che in merito alle eventuali **perdite di gettito da parte delle autonomie speciali** in conseguenza delle **misure fiscali** adottate dalle norme del titolo II della sezione I della presente legge di bilancio, stabilisce che si applica quanto stabilito dall'articolo 23 della legge n. 111 del 2023 (contenente la delega al Governo per la riforma fiscale), vale a dire che gli eventuali conseguenti ristori sono determinati nel rispetto degli statuti speciali e con l'accordo della regione o provincia autonoma interessata. La prima modifica sopprime, appunto, il riferimento al solo titolo II della sezione I della legge e dunque la norma fa ora riferimento alle misure fiscali adottate dalla legge di bilancio (tutta). La seconda modifica sostituisce il solo riferimento all'applicazione dell'art. 23 della legge n. 111 del 2023, con l'indicazione che Governo e autonomie speciali promuovono un'intesa ai sensi del citato art. 23, entro il 30 aprile 2025.

Articolo 124-*bis* – Clausola di salvaguardia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
124.01	Steger	Misto Min.Linguistiche	17.12	***Inserisce l'articolo 124-bis*** che introduce la clausola di salvaguardia dell'ordinamento delle autonomie speciali nel senso che le disposizioni della legge di bilancio sono **applicabili nelle Regioni a statuto speciale** e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, **solo se non in contrasto con i rispettivi statuti** e le relative norme di attuazione.

Articolo 126 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.8	Governo		17.12	Inserisce i **commi 5-*bis* e 5-*ter***, che fissano: • in **1.000 milioni** di euro il **limite massimo di impegni** assumibili per l'anno **2025** da parte della società **SACE s.p.a.** nell'ambito dello schema di **garanzia c.d. *Green*** di cui all'articolo 64, comma 2, del D.L. n. 76/2020 (L. n. 120/2020) (**comma 5-bis**); • in **10.000 milioni** di euro il limite massimo degli impegni assumibili per il **2025** a parte di SACE S.p.A nell'ambito dello schema di **garanzia c.d. Archimede** di cui all'articolo 1, comma 267, della **legge** di bilancio 2024 (L. n. 213/2024) (**comma 5-*ter***).

Tabelle A e B

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
Tab. A.16	Rossi Angelo	FdI	17.12	Alla **Tabella A**, voce **Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste: 2025: -1.000.000 2026: -1.000.000 2027: -1.000.000. *La riduzione è disposta a copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento degli stanziamenti del medesimo Ministero dell'agricoltura, Programma 1.3 "Modifiche competitive della qualità agroalimentare della pesca dell'ippica e mezzi tecnici di produzione*
82.0220	Relatori		17.12	Alla **Tabella A**, voce **Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste: 2025: -40.000 2026: -40.000 2027: -40.000. *La riduzione è disposta a **copertura degli oneri** derivanti dal nuovo articolo 82-bis, che ha previsto l'istituzione dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.*
Tab. A.17	Relatori		17.12	Alla **tabella A**, voce **Ministero dell'università** e della ricerca: 2025: –1.000.000. *La riduzione è disposta a **copertura degli oneri** derivanti dall'emendamento che ha incrementato il Programma 1.1 dello stato di previsione del Ministero dell'Università finalizzato al finanziamento dei progetti della Fondazione EBRI.*
Tab. A.18	Relatori		17.12	Alla **tabella A**, voce **Ministero dell'ambiente** e della sicurezza energetica: 2025: -1.000.000, 2026: -1.000.000, 2027: -1.000.000.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				*La riduzione è disposta a **copertura degli oneri** derivanti dall'emendamento che ha incrementato il Programma 2.1 dello stato di previsione del Ministero della salute**,** finalizzato al potenziamento della ricerca tecnologica nel settore della sanità e dell'inquinamento ambientale.*
21.02 NF	Ciocchetti	FI	17.12	Alla **tabella A**, voce **Ministero della salute**: 2025: -4.210.566 2026: -4.210.566 2027: -4.210.566. *La riduzione è disposta a **copertura degli oneri** derivanti dall'emendamento che ha introdotto l'articolo 21-bis**,** recante potenziamento delle attività dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).*
84.14 NF	Sasso	Lega	17.12	Alla **tabella B**, voce **Ministero dell'istruzione e del merito**: 2026: -15.000.000 *La riduzione è disposta a **copertura degli oneri** derivanti dall'emendamento che ha introdotto il comma 1-bis all'articolo 84, recante disposizioni sul riparto del Fondo per la promozione dei campus per la filiera formativa-tecnologica professionale.*
91.03	Orsini	FI	17.12	Alla **tabella A**, voce **Ministero degli affari esteri** e della cooperazione internazionale: 2025: -6.000.000 *La riduzione è disposta a **copertura degli oneri** derivanti dall'emendamento che ha introdotto l'articolo 91-bis, recante disposizioni per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina.*
91.013 NF	Orsini	FI	17.12	Alla **tabella A**, voce **Ministero degli affari esteri** e della cooperazione internazionale: 2025: -6.000.000 *La riduzione è disposta a **copertura degli oneri** derivanti dall'emendamento che ha introdotto l'articolo 91-bis, recante disposizioni per la celebrazione dei 2500 anni della città di Napoli.*
97.014 NF	Russo	FI	17.12	Alla **tabella B**, voce **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**: 2025: -4.965.000

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				*La riduzione è disposta a **copertura degli oneri** derivanti dall'emendamento che ha introdotto il nuovo articolo 97-bis, recante disposizioni per la schermatura delle aule adibite allo svolgimento degli esami orali per il conseguimento della patente di guida.*
Tab.A.15 NF	Rossi Angelo	FI	17.12	Alla **tabella A**, voce **Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste: 2025: -6.000.000 2026: -6.000.000 2027: -6.000.000. *La riduzione è disposta a **copertura degli oneri** derivanti dall'emendamento che ha introdotto l'articolo 82-bis, recante contributi per il funzionamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura - CREA*
8.066 NF	Carloni	Lega	17.12	Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare: 2025: - 2.930.000 milioni. *La riduzione è disposta a copertura parziale dell'articolo 8-bis che in materia di riduzione delle accise sulla birra*
66.10 NF 66.03 NF	Pella Benigni	FI FI	17.12	alla tabella A voce ministero della Salute: 2025: - 1.000.000 2026: - 1.000.000 2027: - 1.000.000 *La riduzione è disposta a parziale copertura **del nuovo** articolo 66-bis recante l'istituzione del nuovo fondo per la prevenzione **e la cura dell'obesità**.*
110.05 NF	Molinari	Lega	17.12	Alla tabella A, voce **Ministero dell'economia e delle finanze**: 2025: -595.000 2026: -1.190.000 2027: -1.190.000

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Alla tabella A, voce **Ministero delle infrastrutture dei trasporti**: 2025: -5.086.179 2026: -5.999.508 2027: -8.535.027 *Le riduzioni sono disposte a copertura degli oneri recati dal nuovo articolo 110-bis, recante il potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto*
75.011 NF	Orsini	FI	17.12	Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze: 2025: -3.000.000 2026. -3.000.000 *La riduzione è posta a parziale copertura dell'articolo 75-bis che reca Misure per il sostegno* ***all'internazionalizzazione delle imprese italiane***
82.0213 NF	Malaguti	FdI	17.12	Alla **Tabella A** voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: 2025: –1.570.000; 2026: –1.650.000; 2027: –1.660.000. *La riduzione è posta a parziale copertura dell'articolo 82-bis che reca misure* ***in materia di regime fiscale e previdenziale dagli addetti al gioco dell'ippica***
82.0214	Mattia	FdI	17.12	*Conseguentemente*: Alla **Tabella B**, voce: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: 2025: -5.000.000. *La riduzione è posta a parziale copertura dell'articolo 82-bis che* incrementa il **Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi**
60.01 NF 60.03 NF 60.04 NF	Mulè Faraone Girelli	FI IV C-RE PD IDP	17.12	**alla Tabella A, voce Ministero della salute**, sono apportate le seguenti variazioni: 2025: -500.000 2026: -500.000

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				2027: -500.000 *La riduzione è posta a parziale copertura dell'articolo 60-bis che autorizza l'assunzione di psicologi a tempo indeterminato nel limite di spesa complessivo di 0,5 milioni di euro annui a decorre dal 2025, per il supporto psicologico nell'ambito* ***dell'assistenza onco-ematologica pediatrica*** *degli ospedali pubblici*
66.041NF	Pella	FI	17.12	**Alla Tab. A, voce Ministero della salute**: 2027: -5.000.000 *La riduzione è posta a parziale copertura dell'articolo 66-bis, che istituisce un apposito Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2026 per il finanziamento di future iniziative normative finalizzate all'implementazione di interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus HIV*
84.6 NF 84.7 NF	Loizzo Matteoni	Lega FdI	17.12	alla **tabella A**, voce: Ministero dell'istruzione e del merito: 2026: - 4.980.622 2027: - 148.428 *La riduzione è posta a parziale copertura degli oneri derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2025, di* ***101 unità di personale non dirigenziale*** *da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, da destinarsi agli Uffici scolastici regionali.*
0.8.0160.6	Relatori		17.12	alla Tabella A, voce **Ministero della giustizia** apportare le seguenti variazioni: 2025: -2.800.000 *La riduzione è disposta a copertura delle modifiche all'art. 109, in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.*

Stati di previsione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
Tab.2.4	Governo		17.12	Allo stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze:** **a)** Missione 3 - L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale: 2025: +95.262.000 2026: +95.262.000 2027: +95.262.000 2028: +95.262.000 2029: +95.262.000 2030: +6.542.000 2031: +6.542.000 *Tali variazioni in aumento sono finalizzate al **rifinanziamento delle dotazioni di bilancio** in materia di politiche economico finanziarie in ambito internazionale, da destinare a **specifici interventi normativi in tale contesto internazionale**.* *Conseguentemente, al medesimo stato di previsione:* **b)** Missione 23 - Fondi da ripartire, Programma 23.1 Fondi da assegnare: 2025: -95.262.000 2026: -95.262.000 **c)** Missione 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria: 2027: -95.262.000 2028: -95.262.000 2029: -95.262.000 2030: -6.542.000.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				2031: -6.542.000 Inoltre, sempre sullo stato di previsione del Ministero dell'economia, si prevede: **d)** Missione 1 "Politiche finanziarie ed economiche di bilancio e tutela del/a finanza pubblica, programma 1.2 "Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economica-finanziaria": 2025: +3.047.765 2026: +9.923.105 **e)** Missione 5 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 5.1 "Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese: 2025: -3.047.765 2026: -9.923.105 *La relazione tecnica illustra come l'incremento di risorse della Missione 29 sia finalizzato a rimodulare le riduzioni effettuate sugli stanziamenti in favore del Corpo della Guardia di finanza, operate ai sensi dell'articolo 119 del ddl, recante misure di* spending review*.*
78.9 NF 97.01 NF 97.03 NF 97.21 NF Tab.A.7 NF 2.62	Boschi Foti Casu Grippo Boschi Relatori	IV C-RE FdI PD AZ IV C-RE	17.12	Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto - **programma 2.6 -** Sviluppo e sicurezza della mobilità locale: 2027: + 350.000.000 2028: + 75.000.000 *Il finanziamento è diretto* ***al rifinanziamento della Metropolitana C di Roma***
2.62	Relatori		17.12	Allo stato di previsione del **Ministero dell'Economia** e delle finanze: a) **Missione 3 –** "l'Italia in Europa e nel mondo, **Programma 3.1** – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE": 2025: -160.000.000

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				La relazione tecnica specifica che tale riduzione è applicata sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, capitolo 7492/MEF. b) **Missione 6** – "Soccorso civile", **programma 6.2** – Protezione civile 2025: -5.000.000 2026: -7.000.000 *La relazione tecnica specifica che si tratta di una riduzione sul Fondo per le emergenze nazionali, capitolo 7441/MEF*. c) **Missione 7** – "Competitività e sviluppo delle imprese", **Programma 7.1** – "Incentivi alle imprese per interventi di sostegno" 2025: +740.000.000 2026: 0 2027: +460.000.000 *La relazione tecnica specifica che si tratta di un incremento del Fondo apporti al patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti, capitolo 7415/MEF.* d) **Missione 8** – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, **programma 8.1** – Sostegno allo sviluppo del trasporto: 2025: 0 2026: 0 2027: 0 2031: -123.000.000 *La relazione tecnica specifica che si tratta di un definanziamento relativo allo stanziamento destinato alle ferrovie.*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				e) **Missione 1** – “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, **programma 1.6** – “Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio: 2025: CP nessuna; CS: -101.000.000 2026: nessuna 2027: CP nessuna; 2029: -50.000.000 *La relazione tecnica specifica che si tratta di un definanziamento al fondo per la compensazione. Si tratta del “Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali”, che possiede stanziamenti di sola cassa (CS) e non di competenza, e che corrisponde al capitolo 7593/MEF.* f) **Missione 1** – “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, **programma 1.11** – “Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria”: 2025: 0 2026: 0 2027: -155.000.000 2028: -20.000.000 2029: -12.000.000 *La relazione tecnica specifica che si tratta dei fondi sospesi di tesoreria. Potrebbe trattarsi del capitolo 3100/MEF “interessi sui conti di tesoreria.* g) **Missione 23** – “Fondi da ripartire”, **programma 23.1** – “Fondi da assegnare”: 2025: -33.700.000 2026: -136.000.000 2027: +1.300.000 2028: -48.700.000 2029: -18.700.000

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.62	Relatori		17.12	Allo stato di previsione del **Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste, **Missione 1** – "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", **Programma 1.3** – "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione": 2025: +7.700.000 2026: +7.700.000 2027: +7.700.000 *Finanziamento a regime.*
2.62	Relatori		17.12	Allo stato di previsione del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, **Missione 2** – "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto"; **Programma 2.6** – "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale": 2025: - 2026: - 2027: +350.000.000 2028: +75.000.000 *Secondo la relazione tecnica si tratta di un rifinanziamento destinato al trasporto pubblico locale.*
Tab. A.17	Relatori		17.12	Allo stato di previsione del **Ministero dell'Università e della ricerca,** Missione 1, Ricerca e innovazione, Programma 1.1, Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata: 2025: + 1.000.000. *Il finanziamento è finalizzato ai progetti della Fondazione EBRI.* *Conseguentemente* Alla **tabella A**, all'accantonamento relativo al Ministero dell'Università e della ricerca*:* 2025: –1.000.000.
Tab. A.18	Relatori		17.12	Allo stato di previsione del **Ministero della salute,** Missione 2, Ricerca e innovazione, Programma 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica:

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				2025: +1.000.000, 2026: +1.000.000, 2027: +1.000.000. *Il finanziamento è finalizzato alla ricerca tecnologica nel settore sanità e inquinamento ambientale.* *Conseguentemente* Alla **tabella A***,* all'accantonamento relativo al **Ministero dell'Ambiente e sicurezza energetica**: 2025: -1.000.000, 2026: -1.000.000, 2027: -1.000.000.
Tab.13.3	Relatori		17.12	Allo stato di previsione del **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,** Missione 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione: 2025: + 7.000.000 *Il finanziamento è finalizzato ad aumentare lo stanziamento destinato all'ammodernamento ed adeguamento degli ippodromi (cap. 7763).* *Conseguentemente* Al medesimo stato di previsione, Missione 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 2.1 - Indirizzo politico: 2025: -7.000.000. *La riduzione è posta a valere sullo stanziamento del Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti.*
2.62	Relatori		17.12	Allo stato di previsione del **Ministero delle Imprese e del *Made in Italy***,

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				a) **Missione 11** – “Competitività e sviluppo delle imprese”, **programma 11.13** – “politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e la gestione delle crisi d’impresa: 2026: +200.000.000 2027: +200.000.000 *Il finanziamento è finalizzato ad aumentare lo stanziamento del fondo Automotive*
72.033	Relatori		17.12	Allo stato di previsione del **Ministero delle imprese e del *Made in Italy*;** a) Missione 1 – “Competitività e sviluppo delle imprese”, programma 1.8 – “Politiche industriali, per la competitività, il *made in Italy* e gestione delle crisi d’impresa”: 2025: - 2026: +9.000.000 2027: +9.000.000 2028: +9.000.000 b) Missione 1 – “Competitività e sviluppo delle imprese”, programma 1.9 – “Interventi in materia di difesa nazionale”: 2025: - 2026: -9.000.000 2027: -9.000.000 2028: -9.000.000 c) Missione 5 – “Comunicazioni”, **programma 5.2** “Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali”: 2025: +2.500.000 2026: +2.500.000 2027: +2.500.000 *Finanziamento a regime.*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				La relazione tecnica illustra come il rifinanziamento sia destinato agli stanziamenti relativi alle emittenti televisive locali.
30.0119	Relatori		17.12	Allo stato di previsione del **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, Missione 26 – Politiche per il lavoro, programma 26.6 – Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione: 2025: +350.000.000 2026: +200.000.000 2027: +3.000.000 *Il finanziamento è finalizzato ad aumentare lo stanziamento per l'assegno di inclusione, il supporto per la formazione e il lavoro e il rifinanziamento del sistema duale.*
0.72.033.1	Pella	FI	17.12	Allo stato di previsione del **Ministero dell'università e della ricerca** Missione 23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore: 2025: +2.000.000 2026: +2.000.000 2027: +2.000.000 *Finanziamento a regime.*
72.033	Relatori		17.12	Allo stato di previsione del **Ministero dell'università e ricerca**, Missione 1 – "ricerca e innovazione", **programma 1.1** – "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata". 2025: -90.475.000 *Il definanziamento è finalizzato a copertura di un rifinanziamento, pari a 90,475 milioni, per gli interventi in materia di "iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale".*
72.033	Relatori		17.12	Allo stato di previsione del **Ministero dell'economia** e delle finanze: a) Missione 17 – "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri", programma 17.1 – "Organi costituzionali": 2025: +4.000.000

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				2026: +4.000.000 2027: +4.000.000 Inoltre, sono previsti +4.000.000 euro all'anno dal 2028 compreso in poi, a regime. *La relazione tecnica specifica solamente che tali aumenti di stanziamento sono destinati agli organi costituzionali.* b) Missione 19 – "Giustizia", programma 19.3 – Autogoverno della magistratura: 2025: +1.000.000 2026: +1.000.000 2027: +1.000.000 *Finanziamento a regime.* c) Missione 22 – "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", programma 22.2 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza": 2025: +500.000
72.033	Relatori		17.12	Allo stato di previsione del **Ministero della Giustizia**, Missione 1 – "Giustizia", programma 1.2 "Giustizia civile e penale": 2025: +1.000.000 2026: +1.000.000 2027: +1.000.000 *Finanziamento a regime.*
72.033	Relatori		17.12	Allo stato di previsione del **Ministero della difesa**, Missione 3 – "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", **programma 3.2** "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza": 2025: +3.000.000 2026: +3.000.000 2027: +3.000.000

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Finanziamento a regime.
72.033	Relatori		17.12	Allo stato di previsione del **Ministero della cultura**, Missione 1 – "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", **programma 1.1** – "Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo": 2025: +2.500.000 2026: +1.500.000 2027: +1.500.000 *Finanziamento a regime.* *La relazione tecnica riporta come tali importi siano destinati a favore delle **fondazioni lirico-sinfoniche.***
45.2 NF	Molinari	Lega	17.12	Allo stato di previsione del **Ministero delle infrastrutture e trasporti**, missione 14 - **Infrastrutture pubbliche e logistica,** programma 11 - **Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali** U.d. V. 1.1 sono apportate le seguenti variazioni: 2025: -10.000.000 2026: -5.000.000 *Il definanziamento è **finalizzato** a parziale copertura dei finanziamenti, previsti dal nuovo articolo 43-bis, per la realizzazione di **interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto** e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le **aree olimpiche**,*
Tab.2.3 NF	Pisano	NM (N-C-U-I) M-CP	17.12	Allo stato di previsione del **Ministero dell'università e ricerca**, Missione 1 – "ricerca e innovazione", *programma 1.1* – "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata 2025: +800.000 2026: +1.200.000 2027: +1.000.000 La copertura è disposta a valere sulle **economie derivanti dallo stralcio.** *Il finanziamento è disposto in favore dell'associazione "I Sud del Mondo – ETS".*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
Tab.14.1	Governo		17.12	Allo stato di previsione del **Ministero della cultura**, Missione 1, programma 1.9 – Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni: 2025: +1.000.000 2026: + 1.000.000 2027: + 1.000.000 *L'incremento di risorse è finanziato mediante le* ***risorse derivanti dallo stralcio***
84.036 NF 123.012 NF 38.059	Caso Zanella Grippo	M5S AVS AZ	17.12	Allo stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**: **Alla Missione 24** - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio: 2026: + 40.000.000 2027: + 140.000.000 **Alla Missione 33** - Fondi da ripartire, Programma 1 Fondi da assegnare 2026: - 40.000.000 2027: - 140.000.000.
82.0214	Mattia	FdI	17.12	Allo stato di previsione del **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione: 2025: - 10.000.000 *La riduzione è posta a parziale copertura dell'articolo 82-bis che* incrementa il **Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi**
121.2	Calderone	FI	17.12	Allo stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, alla Missione 17 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, **Programma 17.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri**: 2026: + 200.000

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				2026: + 200.000 2027: + 200.000 *L'onere è posto a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.* *Il finanziamento è disposto in favore del* ***Fondo*** *per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'****insularità****.*
121.21 NF	Arruzzolo	FI	17.12	Allo stato di previsione del **Ministero dell'università e della ricerca**, *Missione 1* – Ricerca e innovazione, *Programma 1.1* – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata: 2025: +300.000 2026: +500.000 2027: +800.000. *La riduzione è posta a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.* *Il finanziamento è disposto in favore dell'Associazione Ente di ricerca scientifica ed Alta Formazione «ERSAF» di Roma.*
121.20 NF	Cannizzaro	FI	17.12	Allo stato di previsione del **Ministero dell'università e della ricerca**, *Missione 1* – Ricerca e innovazione, *Programma 1.1* – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata: 2025: +500.000 2026: +500.000 2027: +500.000. *La riduzione è posta a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.* *Il finanziamento è disposto in favore dell'Associazione Tracciamenti ETS di Bologna.*
121.22 NF	Tirelli	NM(N-C-U-I) M-CP	17.12	Allo stato di previsione del **Ministero dell'università e della ricerca**, *Missione 1* – Ricerca e innovazione, *Programma 1.1* – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata: 2025: +500.000

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				2026: +500.000 2027: +500.000. *La riduzione è posta a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.* *Il finanziamento è disposto in favore dell'Associazione ENBAS – Ente Nazionale Bilaterale Ambiente e Sicurezza.*
Tab. A.11 NF	Pisano	NM(N-C-U-I)M-CP	17.12	Allo stato di previsione **Ministero del turismo**, *Missione 2* – Turismo, *Programma 2.5* – Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione: 2025: +100.000 2026: +100.000 2027: +100.000. *La riduzione è posta a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.* *Il finanziamento è disposto in favore dell'Associazione di Promozione Sociale Promo Sicily.*
Tab. A.16	Rossi Angelo	FdI	17.12	Allo stato di previsione **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, *Missione 1* – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma 1.3* – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione: 2025: +1.000.000 2026: +1.000.000 2027: +1.000.000. *Il finanziamento è posto a valere sulla tabella A sull'accantonamento relativo al medesimo Ministero*
80.039	Molinari	Lega	17.12	Allo stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, Missione 8 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", Programma 1 "Sostegno allo sviluppo del trasporto" 2025: -200.000.000 2026: -400.000.000

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				2027: +400.000.000 2028: +200.000.000